

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALEMANNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane, del tesoro e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

sembra che la sovrintendenza archeologica di Roma abbia commissionato lavori per la realizzazione di un teatro all'aperto a ridosso delle mura di Castel Sant'Angelo —:

se tale circostanza risponda al vero e, in caso affermativo, se i lavori per la realizzazione di suddetto teatro all'aperto siano stati autorizzati dalla sovrintendenza archeologica per manifestazioni all'aperto;

se sia vero che le mura a ridosso del realizzando teatro all'aperto presentino un grave dissesto, con uno squilibrio di oltre 35 centimetri, costituendo così un grave pericolo sia per coloro che attualmente stanno lavorando, sia per quanti in futuro accederanno a tale teatro;

se per svolgere tali lavori siano stati eseguiti accertamenti sulla stabilità delle mura di Castel Sant'Angelo e se siano stati richiesti al provveditorato alle opere pubbliche del Lazio gli esiti dei sondaggi eseguiti;

quale sia l'importo dei lavori stanziato per la realizzazione di suddetto teatro all'aperto. (4-06414)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

I lavori cui ci si riferisce sono stati effettuati dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma con fondi per Roma Capitale nell'anno 1994 per

un importo di L. 300.000.000 circa, su progetto approvato dal Ministero.

Il progetto della sistemazione dell'area non è stato redatto per un teatro all'aperto, ma per un terrazzamento verde digradante verso l'intercapedine perimetrale del Bastione S. Marco.

I cedimenti cui ci si riferisce risalgono al 1990-91 e sono contenuti entro limiti di 3-4 cm. negli spazi interni del Bastione.

Il Provveditorato OO.PP. per il Lazio non ha effettuato alcun sondaggio utile allo studio del Bastione S. Marco, che invece è soggetto a costanti controlli da parte della stessa Soprintendenza.

La sistemazione esterna non ha in alcun modo interferito sui cedimenti interni al Bastione, trattandosi di opere di superficie.

Nel corso del presente anno verranno completati i lavori di consolidamento del Bastione, su progettazione, ormai da anni acquisita, del Prof. Rocchi dell'Università di Roma « La Sapienza ».

Il Bastione non ha mai minacciato il crollo né delle strutture perimetrali, né di quelle interne. Va comunque tenuto conto della particolare natura idrogeologica del suolo che causa, nel tempo, cedimenti differenziali delle strutture del complesso monumentale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

ARACU. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

organi di informazione hanno diffuso la notizia che il demanio avrebbe messo in vendita l'abbazia di Santo Spirito al Morrone esistente nel territorio del comune di Sulmona in provincia dell'Aquila;

il complesso abbaziale sarebbe stato inserito nell'elenco dei beni da conferire ai fondi immobiliari di cui la legge n. 662 del 1996, con base d'asta fissata a venti miliardi di lire;

nel protocollo d'intesa sottoscritto dalle regioni Abruzzo, Marche e Molise in data 5 marzo 1997 si individuano al punto H, fra le iniziative per il Giubileo del 2000

« l'impegno ad un coordinamento interregionale dei programmi e dell'acquisizione delle risorse statali, a partire dall'itinerario di rilevante significato storico » relativo ai santuari Celestiniani;

con delibera della giunta n. 2003 dell'8 agosto 1997 la regione Abruzzo al fine di individuare le mete ed i percorsi giubilari principali ha indicato la direttrice appenninica che collega i santuari di San Francesco (dell'Umbria e dell'Alto Lazio) con quelli Benedettini di Norcia e Farfa, con quelli Celestini dell'Aquila e della Maiella (Badia Morronese, Eremo di Sant'Onofrio);

fin dalla dismissione dell'abbazia celestiniana da casa di reclusione erano state attivate conferenze di servizi per il recupero e l'individuazione di nuove destinazioni d'uso del complesso monumentale cui hanno partecipato numerosi enti interessati;

il giorno 14 novembre 1997 si sono riuniti nella casa comunale di Sulmona rappresentanti dei seguenti enti: regione Abruzzo, provincia dell'Aquila, comunità montana Valle Peligna Zona F, comune di Sulmona, ministero delle finanze dipartimento del territorio di Roma, provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo, soprintendenza BAAAS per l'Abruzzo, soprintendenza ai beni archeologici dell'Abruzzo, ente parco Maiella consorzio per la ricerca e formazione ambientale, DDC Srl produzioni teatrali cinematografiche, consorzio Celestiniano, ed è stato sottoscritto un accordo di programma sul recupero dell'abbazia di Santo Spirito al Morrone proprio in vista del giubileo;

appare quindi un autentico insulto alla coscienza cattolica del popolo italiano e forse all'intera comunità mondiale che si appresta a celebrare lo straordinario evento religioso e culturale, l'eventuale vendita dell'abbazia celestiniana a privati che potrebbero destinarla a qualsiasi uso. Al di là del valore artistico ed architettonico il complesso monumentale rappresenta un documento storico di inestimabile valore —:

se rispondano al vero le notizie diffuse dalla stampa;

quali provvedimenti intenda adottare, di concerto con gli altri dicasteri competenti, per estrapolare, qualora la notizia trovasse conferma, il monumento dall'elenco degli immobili da alienare, ed acquisirlo ai beni culturali, sua naturale destinazione. (4-13894)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto si comunica che, con provvedimento del Ministro delle Finanze del 15 dicembre 1997, l'immobile è stato stralciato dall'elenco dei beni da conferire ai fondi immobiliari di cui all'articolo 3, comma 86, della legge n. 662 del 1996.*

Successivamente, con nota n. 71427 del 6 marzo 1998, il Ministero sopra indicato ha disposto l'assegnazione in uso governativo del complesso demaniale in questione al Ministero per i beni culturali e ambientali, atteso che le forme di utilizzazione previste sono finalizzate alla destinazione culturale del compendio medesimo.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

ARMOSINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale ammonta a centocinquanta miliardi e trentaquattro milioni per l'anno 1996;

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla ripartizione della somma tiene conto che quaranta miliardi sono stati utilizzati per fronteggiare gli incendi boschivi, quindici per esigenze d'impiego del corpo nazionale dei vigili del fuoco e altri quindici per la parziale copertura del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti degli enti lirici;

i residui ottanta miliardi e trentaquattro milioni sono stati ripartiti assegnandone trenta ad interventi per il con-

solidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi, e altri trenta ad « opere prioritarie e straordinarie di ripristino e conservazione di beni culturali »;

diciotto miliardi e seicento milioni sono stati destinati a vari teatri lirici e di prosa;

tra i beneficiari delle elargizioni disposte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono: l'associazione nazionale « Sandro Pertini » di Firenze, di cui non è stato fornito alcun elemento identificativo per un giudizio di merito; il non meglio specificato « Fondo edifici di culto »; l'associazione per la ricerca sul cancro « Angela Serra »;

la legge n. 222 del 1985 — come viene riconosciuto nella lettera di trasmissione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al Parlamento — « prevede che l'ammontare della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale sia utilizzata per Interventi straordinari nel campo della lotta alla fame nel mondo, delle calamità naturali, dell'assistenza ai rifugiati, dei beni culturali », o, più precisamente, (articolo 48 della stessa legge) della « conservazione di beni culturali »;

non sono pertanto previsti dalla legge stanziamenti previsti per lo spettacolo, la sanità, il culto (cui viene destinata la quota riservata alla Chiesa cattolica e alle altre fedi ammesse ai benefici dell'otto per mille) e tanto meno per compensi, sia pure doverosi, per meritorie categorie di lavoratori come i vigili del fuoco e i dipendenti degli enti lirici; quindi, molti dei citati stanziamenti non rientrano nei casi previsti dalla legge e sono perciò illegittimi;

in tal modo viene tradita la volontà dei contribuenti che, sul modello 740, hanno sottoscritto la destinazione dell'otto per mille alla diretta gestione statale per gli obiettivi indicati dalla legge

considerata la lettera e lo spirito della legge n. 222 del 1985, la dizione « conservazione di beni culturali » appare riferita ad interventi di tutela, recupero e restauro di monumenti e opere d'arte, piuttosto che

ad elargizioni ad enti e istituzioni sia pure culturali, che invece abbondano nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri —:

se non si ritenga doveroso modificare lo schema di decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri e trasmesso al Parlamento per il parere, con una diversa ripartizione della quota dell'otto per mille 1996 a diretta gestione statale che rispetti le prescrizioni contenute nella legge n. 222 del 1985. (4-05438)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione in oggetto, nella quale la S.V. On.le chiede chiarimenti in merito al provvedimento relativo alla destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 1996, di cui agli artt. 47 e 48 della Legge 20.5.1985, n. 222, si fa presente quanto segue.

In via preliminare si ravvisa utile premettere che in base alla normativa recata dai succitati artt. 47 e 48 della Legge 20.05.1985 n. 222, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) è destinata, in parte, a scopi sociali o di carattere umanitario, a diretta gestione statale ed, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le quote utilizzate dallo Stato (articolo 48) sono destinate ad interventi per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali.

L'impiego del fondo a disposizione è stabilito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, previo parere delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato.

Detta procedura, per il 1996, è stata confermata dall'articolo 3, comma 19, della Legge 28.12.1995, n. 551 (legge di bilancio 1996).

Ciò posto si segnala che, in attuazione della citata normativa, con DPCM del 18.12.1996, registrato alla Corte dei Conti in data 10.01.1997, è stata disposta la ripar-

tizione dei fondi a diretta gestione statale, relativi al 1996, per un importo complessivo di lire 95.034.000.000.

Sulla base degli obiettivi fissati dall'articolo 48 della menzionata legge 20.05.1985, n. 222, nonché delle risorse disponibili, i vari interventi effettuati hanno riguardato i settori delle calamità naturali e della conservazione di beni culturali, intesa, quest'ultima, non solo come ristrutturazione e valorizzazione dei beni, ma anche come diffusione della cultura, dell'arte e della scienza. Ed in tale ottica sono stati riconosciuti contributi per alcune particolari iniziative ovvero programmi e progetti, presentati da Istituti ed Enti interessati.

È da aggiungere, altresì, che in conformità al disposto della già citata normativa, sullo schema di decreto presidenziale di ripartizione dei fondi dell'otto per mille è stato acquisito il prescritto parere delle competenti Commissioni parlamentari e di cui si è tenuto conto nella stesura del provvedimento definitivo.

Si fa, comunque, presente che l'articolo 3, comma 19, della legge 23.12.1996, n. 664 (legge di bilancio 1997), nell'intento di pervenire ad una organica disciplina di utilizzazione delle quote annuali del fondo dell'otto per mille a diretta gestione statale ha previsto l'adozione di uno specifico regolamento in materia.

Detto regolamento è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, pubblicato sulla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998. Pertanto, già dal corrente esercizio, la destinazione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, avverrà in ottemperanza a quanto previsto nel citato regolamento.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Segretario del Consiglio dei ministri): Enrico Micheli.

BACCINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la frazione di S. Severa, distante dal centro urbano di S. Marinella (Roma) circa 12 chilometri, è abitata da oltre mille

persone con prospettive di espansione abitativa in quanto sul territorio esiste un piano di zona ai sensi della legge 167 (edilizia economica popolare) in fase di ultimazione. — previsto un insediamento pari a 150 nuclei familiari;

dalla stampa si apprende che il provveditorato agli studi ha disposto la soppressione del plesso scolastico di Santa Severa sud, attuale sede di scuola elementare e sezione staccata di scuola media con tempo prolungato. La decisione è estremamente penalizzante per la comunità locale che è in continuo aumento. Inoltre le scuole del centro urbano di S. Marinella non hanno comunque spazi sufficienti per accogliere tutti i bambini provenienti dalle frazioni. Alla distanza di non più di tre chilometri esiste un altro plesso di scuola elementare, a Santa Severa nord, con circa 30 alunni. In applicazione dell'articolo 8 della bozza D.l. nella riorganizzazione della rete scolastica dovrebbe essere soppresso, non potendo essere considerato posto in comune di montagna così come definito nel comma 5 del medesimo articolo. Se otto alunni di questo plesso decidessero di frequentare la scuola di Santa Severa sud alla quale sono iscritti 42 alunni quest'ultimo plesso non risulterebbe sotto dimensionato. Da un rapido sondaggio e da un documento firmato dai genitori inviato alle varie amministrazioni e al direttore didattico risulta che ove, fosse soppresso il plesso di Santa Severa sud, quasi nessun genitore iscriverebbe i figli nel plesso di Santa Severa nord che potrebbe risultare così ugualmente sottodimensionato rispetto alla media di almeno 10 alunni per classe;

le ripetute richieste di audizione del sindaco della città con le competenti amministrazioni non sono state accolte —:

quali azioni intenda intraprendere per sospendere la soppressione del plesso scolastico in oggetto, in considerazione anche dell'importanza sociale che la scuola riveste, quale unico ed insostituibile centro di aggregazione e di riferimento per tutta la popolazione del luogo. A tutto ciò si

aggiunge il disagio e lo stress che deriveranno ai bambini nel dover anticipare notevolmente l'orario di partenza e quello del rientro, e la pericolosità dell'unica via di collegamento (statale Aurelia). (4-15622)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.*

Il Provveditore agli Studi di Roma, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1998/99, ha disposto, con il parere favorevole del Consiglio Scolastico Provinciale la soppressione del plesso di scuola elementare di S. Severa dipendente dal 261° circolo didattico di S. Marinella.

Tale provvedimento è stato adottato dopo attenta valutazione dei dati relativi al territorio forniti dai Comuni e dai Dirigenti scolastici, della situazione numerica di classi ed alunni, della posizione orografica, delle vie di comunicazione e dei servizi di trasporto e dei pareri dell'Ente locale e del Distretto scolastico.

La scuola elementare in parola è risultata sottodimensionata in quanto funzionante su 5 classi per 41 alunni, in decremento dall'anno scolastico 1994/1995 ed inoltre i locali che ospitano il plesso sono in fitto passivo per l'Amministrazione Comunale.

Si fa infine presente che il Comune di Tolfa, proprio per venire incontro alle esigenze della scolaresca, ha espresso la propria disponibilità ad accogliere nel plesso di S. Severa Sud gli alunni della scuola soppressa mettendo a disposizione uno scuo-labus ed i servizi necessari per la mensa scolastica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BECCHETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la riforma scolastica varata dal Ministro della pubblica istruzione sta comportando la repentina soppressione di numerosi plessi scolastici;

in tale contesto va inserita la vicenda della « cancellazione » della scuola media ed elementare di Santa Severa Sud, che si trova a metà fra il territorio comunale di Santa Marinella e di Tolfa;

la decisione, adottata dal provveditore agli studi di Roma, è stata resa nota da notizie di stampa senza che alcuna comunicazione ufficiale venisse inviata agli organismi preposti alla conoscenza, tra cui il comune di Santa Marinella;

al riguardo bisogna rilevare che il sindaco di Santa Marinella, dottor Achille Ricci, da tempo aveva sollevato il problema al provveditorato inviando tre telegrammi, sui quali non ha però mai avuto risposta;

la soppressione dei due istituti scolastici ha provocato sconcerto fra i genitori degli alunni e recherà, nelle prossime settimane, fortissimi disagi alla popolazione studentesca —:

quali tempestive iniziative intenda intraprendere per far sì:

a) che gli effetti della riforma non colpiscano in modo indiscriminato le realtà locali;

b) che tali decisioni, quando motivate e improcrastinabili, vengano prese verso la forma della concertazione con le pubbliche amministrazioni interessate;

c) che nel caso particolare della scuola di Santa Severa Sud vengano adottate tutte quelle misure necessarie a far sì che non si creino disagi alla popolazione studentesca, magari portando alla revisione della suddetta decisione. (4-15691)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.*

Il Provveditore agli Studi di Roma, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1998/99, ha disposto, con il parere favorevole del Consiglio Scolastico Provinciale la soppressione del plesso di scuola elementare di S. Severa dipendente dal 261° circolo didattico di S. Marinella.

Tale provvedimento è stato adottato dopo attenta valutazione dei dati relativi al territorio forniti dai Comuni e dai Dirigenti scolastici, della situazione numerica di classi ed alunni, della posizione orografica, delle vie di comunicazione e dei servizi di trasporto e dei pareri dell'Ente locale e del Distretto scolastico.

La scuola elementare in parola è risultata sottodimensionata in quanto funzionante su 5 classi per 41 alunni, in decremento dall'anno scolastico 1994/1995 ed inoltre i locali che ospitano il plesso sono in fitto passivo per l'Amministrazione Comunale.

Si fa infine presente che il Comune di Tolfa, proprio per venire incontro alle esigenze della scolaresca, ha espresso la propria disponibilità ad accogliere nel plesso di S. Severa Sud gli alunni della scuola soppressa mettendo a disposizione uno scuolabus ed i servizi necessari per la mensa scolastica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BIANCHI GIOVANNI, RIVA e APREA.
— Al Ministro della pubblica istruzione. —
Per sapere — premesso che:

con l'ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997, si è dato mandato ai provveditori agli studi di definire e rendere operanti i centri territoriali per l'educazione in età adulta (EDA);

unificando l'alfabetizzazione e le 150 ore della media con progetti di formazione flessibile, continuativa e con aggancio al mondo del lavoro, si vengono a formare in alcuni casi macro-centri soprattutto nelle aree metropolitane;

nella circolare ministeriale applicativa si fa riferimento ad un organico complessivo di 5 docenti medie più 3 elementari, a fronte di un'utenza che a volte supera le 500 unità —:

quali risposte intenda dare in merito alla possibilità di:

a) mantenere all'alfabetizzazione l'attuale organico per il 1997-98;

b) distaccare questi organici da quelli provinciali in modo che non incidano su progetti mirati alla dispersione scolastica e, alle elementari, al tempo pieno, alla seconda lingua straniera;

c) valutare attentamente la possibilità che questi centri aggregati a direzioni didattiche o presidenze, concorrano a potenziarle nell'ottica della razionalizzazione. (4-15657)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione parlamentare in oggetto si comunica quanto segue.

In attesa dell'emanazione del Decreto Interministeriale sugli organici e dei Decreti Interministeriali previsti dall'articolo 40, primo comma, della L. 449 del 27.12.1997, questo Ministero ha provveduto, con la C.M. 53 del 12.2.1998, ad impartire disposizioni operative ai provveditori agli Studi in materia di formazione degli organici funzionali di Circolo per l'anno scolastico 1998/99.

Riguardo in particolare alla problematica dell'educazione per adulti, la suddetta Circolare recita che i relativi posti sono individuati con riferimento al Distretto scolastico e non a livello di Circolo.

Questo particolare assetto che assumerà il settore in questione, insieme al varo definitivo dell'autonomia scolastica, almeno in parte, dovrebbe soddisfare le esigenze rappresentate dalla S.V. Onorevole.

Per il quadro definitivo della situazione si dovrà comunque attendere l'emanazione dei decreti indicati precedentemente.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BIANCHI CLERICI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

presso l'Istituto tecnico « Einaudi » di Magenta sembra si verifichi lo spaccio agli studenti di *hascisc*, *marijuana* e di altri tipi di droghe;

in seguito a tale fatto, i genitori di due studentesse del suddetto istituto, preoccupati del pericolo corso dalle proprie figlie, hanno deciso di ritirarle dalla scuola;

il vicesindaco di Magenta, anziché procedere ad una campagna di prevenzione contro la droga, è stato sorpreso più volte fuori dall'edificio scolastico a raccogliere firme per la liberalizzazione delle droghe leggere;

così facendo, si privano i ragazzi di importanti punti di riferimento disorientandoli nelle scelte che saranno chiamati ad intraprendere;

se i fatti in premessa corrispondano al vero;

se il Ministro non ritenga necessario assumere al più presto le opportune iniziative affinché la scuola, da luogo deputato all'educazione e alla formazione dei giovani, non si trasformi in luogo di disorientamento, se non di deviazione, con effetti palesemente deleteri per la personalità dei ragazzi che, in tale fase, è ancora in piena evoluzione. (4-14617)

RISPOSTA. — Dalla relazione del preside dell'istituto tecnico commerciale per geometri « L. Einaudi » di Magenta e dalle precisazioni fornite dal collaboratore vicario del preside, circa lo svolgimento degli eventi menzionati dalla S.V. Onorevole e riportati dal Corriere della Sera del 12.11.1997, si rileva quanto segue.

Il lunedì 10.11.1997 si è presentato a scuola un genitore per parlare con il preside, assente perché impegnato a Genova negli esami di Stato per l'abilitazione dei geometri; il docente vicario ha ascoltato il genitore il quale ha segnalato l'episodio accaduto alla figlia la quale, in uno dei servizi igienici della scuola, veniva involontariamente da due compagne a provare uno spinello. Il genitore faceva anche presente di aver informato i Carabinieri di Magenta sull'accaduto e chiedeva al docente vicario di intervenire con discrezione e riservatezza.

Il docente in parola ha rassicurato il genitore circa l'attenzione e la sollecitudine

della scuola nei confronti di un problema, ben presente all'attenzione dell'istituto che da tempo attiva progetti di educazione alla salute mirati anche alla prevenzione delle tossicodipendenze.

Nella serata dello stesso giorno la docente ha riferito telefonicamente al preside l'accaduto.

Il martedì 11 novembre la scuola è rimasta chiusa per le festività del Santo patrono e mercoledì mattina è comparso l'articolo sul « Corriere della Sera » nel quale si attribuivano al collaboratore vicario affermazioni non rispondenti alla realtà e per le quali la docente ha inviato alla redazione del giornale un comunicato di rettifica.

Nella scuola si sono avute da subito le reazioni delle varie componenti scolastiche: gli insegnanti hanno prodotto un documento inviato ad alcuni giornali, gli studenti hanno espresso alla stampa locale ed in documenti spontanei la loro posizione.

Gli accertamenti effettuati dal Capo d'istituto al suo rientro presso studenti, docenti e famiglie hanno convinto il dirigente scolastico e tutte le componenti scolastiche della infondatezza di tali notizie.

Il preside ha anche precisato che l'Istituto « Einaudi » oltre alla normale attività scolastica ha realizzato sempre iniziative di rilevanza professionale, culturale o sociale come i corsi post-diploma per ragionieri e per geometri, gli stage di lavoro presso ditte private ed enti pubblici locali, corsi di educazione alimentare e di prevenzione alla salute e alle tossicodipendenze, con il continuo intervento di specialisti delle unità sanitarie locali e della provincia di Milano; sono anche realizzate iniziative volte a prevenire e superare i problemi legati al disagio giovanile e inoltre sono valorizzate le attività sportive.

Quanto alle iniziative del vicesindaco della città il preside in questione ha fatto presente che non è stata notata la sua presenza davanti alla scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BIELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che: il quotidiano « *Il Mattino* » (cronaca di Caserta) ha riportato, nel novembre 1997, notizia di un doloroso caso di cui è vittima un bambino di due anni, vissuto fin dalla nascita con la madre, la nonna e lo zio materni;

perduta la madre a causa di un incidente, il Servizio centrale di protezione presso il ministero dell'interno ha preso in consegna il piccolo senza alcun preavviso e lo ha consegnato al legittimo padre, in realtà un perfetto sconosciuto per averlo abbandonato prima della nascita per raggiungere la propria famiglia in una località protetta, dove vive tutt'ora, i quanto suo padre è un importante pentito della provincia di Caserta;

« ragioni di massima sicurezza » (leggi: ritorsioni da parte della Camorra) giustificano, a detta del magistrato, il decreto che ha disposto il repentino prelevamento dalla casa materna;

i familiari materni hanno immediatamente presentato un'istanza per l'affidamento provvisorio del bambino, dichiarando anche di essere disposti a seguirlo, ma per il momento hanno ottenuto soltanto una sentenza immediatamente esecutiva del Tribunale per i minorenni di Napoli che li autorizza ad incontrarlo nella località protetta;

per il primo mese il provvedimento risulta non essere mai stato eseguito, poi ai familiari è stato reso noto che non si sarebbe proceduto all'incontro perché il piccolo si trovava ricoverato in un non meglio precisato luogo di cura;

sono in gioco i diritti e la vita stessa di un minore, privato improvvisamente della presenza materna, e delle uniche persone a lui familiari, e della sua casa;

non si comprendono, a due anni dalla nascita, le improvvise paure di ritorsioni che dovrebbero giustificare il prelevamento coatto del bambino, dato che il padre si trova in regime protetto da molto prima che lui nascesse —:

se intenda intraprendere dei provvedimenti al fine di verificare le condizioni di vita del minore, la sua incolumità e la sua stabilità psicologica, e se le stesse sono atte a permettergli di condurre una vita regolare oltre che affettivamente sicura a cui ha diritto; al fine, inoltre, di accettare l'esecuzione della sentenza del tribunale che autorizza i familiari ad incontrare il piccolo. (4-15209)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso l'autorità giudiziaria, si comunica che il Tribunale per i minorenni di Napoli, dopo approfondita istruttoria, ha adottato provvedimenti prima per concedere alla nonna materna di incontrare il minore nella località protetta ove — in via provvisoria ed urgente — era stato collocato; poi per affidarlo alla nonna, con raccomandazione d'inserimento di entrambi in regime di protezione.*

I legali del genitore hanno presentato impugnazione davanti alla Corte d'appello di Napoli.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

BOCCHINO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

gli insegnanti assunti nello scorso ottobre 1997 dal provveditorato agli studi di Caserta, con contratto di lavoro a tempo determinato (cosiddetto « incarico annuale »), non hanno ricevuto ancora alcuna retribuzione, nonostante abbiano già svolto quasi tre mesi di lavoro;

tale ritardo viene addebitato alla lentezza con la quale il ministero del tesoro provvede ad accreditare le spettanze dovute;

questa situazione sta determinando gravi disagi agli insegnanti in questione ed alle loro famiglie, considerato che praticamente non ricevono stipendio dalla fine dello scorso anno scolastico —:

quali iniziative intendano intraprendere con urgenza per soddisfare il legit-

timo e sacrosanto diritto degli insegnanti di cui in premessa alla immediata corresponsione degli stipendi arretrati ed al puntuale pagamento di quelli futuri. (4-14737)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto il Provveditore agli Studi di Caserta ha precisato che la stipula dei contratti a tempo determinato, per l'anno scolastico 1997/98, su posti comuni e di sostegno per il personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, è avvenuta nella prima fase del mese di ottobre.*

I contratti in parola sono stati trasmessi immediatamente per il tramite degli stessi docenti interessati alle competenti istituzioni scolastiche sedi di servizio.

Una volta intervenuta l'assunzione in servizio le competenti istituzioni scolastiche hanno inviato, nel tempo strettamente necessario, le pratiche complete alla Direzione Provinciale del Tesoro di Caserta la quale è competente a procedere alla riattivazione dei pagamenti sulla partita spesa fissa già aperta lo scorso anno o, in caso di prima nomina, alla apertura di una nuova partita.

Nei pochi casi in cui si è verificato qualche inconveniente l'ufficio scolastico ha provveduto ad eliminarlo in via breve senza incidere sul tempo occorrente per la liquidazione delle competenze dovute ai docenti.

Da parte sua la Direzione Provinciale del Tesoro di Caserta ha precisato di aver attivato una particolare e mirata procedura informatizzata e, con l'utilizzo della medesima, è stata disposta l'ammissione a pagamento di tutti i provvedimenti concessivi del trattamento stipendiale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CANGEMI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

sabato 23 dicembre 1997 studenti del liceo scientifico « Galileo Galilei » di Catania hanno occupato simbolicamente per due ore il loro istituto in segno di protesta contro il grave intervento delle forze di polizia nelle scuole catanesi occupate dagli

studenti, avvenuto la notte del 19 dicembre 1997 e già oggetto di altra interrogazione, e per stigmatizzare l'atteggiamento degli agenti di polizia che durante la manifestazione studentesca del 22 dicembre 1997, hanno innescato gravi momenti di tensione;

in seguito alla protesta il preside dell'istituto, senza riunire preventivamente il consiglio di classe, ha sospeso quattro studenti per cinque giorni e, convocati i genitori, ha minacciato l'espulsione dalla scuola, se si fossero verificate ulteriori iniziative di lotta —:

se non si ritenga necessario intervenire immediatamente in relazione ad un atto di evidente gravità, che inasprisce ulteriormente il già pesante clima nel mondo della scuola catanese. (4-14984)

RISPOSTA. — *In merito ai fatti verificatisi presso il liceo scientifico « G. Galilei » di Catania il preside dell'istituto ha precisato preliminarmente che durante l'agitazione studentesca vi è stata una grande intesa ed il massimo dialogo tra preside, docenti ed alunni affinché questi ultimi potessero discutere, approfondire e dibattere i problemi oggetto della contestazione.*

Gli alunni hanno potuto effettuare comitati studenteschi, assemblee di istituto ordinarie e straordinarie assemblee di classe ordinarie e straordinarie, dibattiti con i docenti e ricerche di cui la stampa ha dato notizie.

Il 23.12.1997, in particolare, quattro alunni in segno di protesta avverso lo sgombero della scuola — che nei giorni precedenti era stata occupata da uno sparuto numero di allievi, senza alcuna consultazione con gli organi collegiali studenteschi —, arbitrariamente e senza alcuna preventiva discussione con altri studenti, di propria iniziativa, hanno nuovamente occupato il liceo scientifico contravvenendo a tutti gli accordi intercorsi tra presidenza e studenti.

Né il colloquio con il preside, né quello con numerosi docenti sono riusciti a far sì che gli alunni dismettessero l'occupazione.

Soltanto con l'intervento degli agenti di polizia, che hanno comunque mostrato pru-

denza e saggezza, e dopo un lungo estenuante colloquio gli allievi hanno aperto i cancelli e hanno permesso ai n. 1540 alunni di entrare nell'istituto per il normale esercizio del diritto allo studio.

Il capo d'istituto, considerando ingiustificata ed inconsueta l'azione dei quattro studenti, non dimenticando l'impegno formativo ed educativo dell'istituzione scolastica, ha ritenuto opportuno convocare in presidenza i quattro alunni con i rispettivi genitori e dare loro un segnale forte con la sospensione simbolica dei medesimi di cinque giorni e l'obbligo della frequenza.

Il Preside ha anche precisato che nel colloquio personale con i singoli genitori il medesimo, per rimarcare i diritti di tutti, ha sottolineato loro che « se i loro figli ritenevano recarsi a scuola per occuparla ogni giorno ed arbitrariamente allora era il caso che pensassero di trasferirsi altrove, ritenendo la scuola luogo di istruzione, di formazione e di apprendimento e non luogo di impedimento all'esercizio del diritto allo studio ».

La relazione del preside dell'istituto concorda peraltro pienamente con quanto riferito nella relazione dei rappresentanti degli studenti del liceo in parola i quali hanno anche ribadito la piena disponibilità del preside ad ogni forma di collaborazione.

Da parte sua il Provveditore agli Studi di Catania, che condivide sostanzialmente quanto relazionato dal Capo d'istituto, ha anche precisato che il preside è uomo d'indiscussa cultura, sensibilità e saggezza con aperta disponibilità al dialogo con i giovani e che il liceo gode nel territorio di ampio prestigio.

Il responsabile dell'ufficio scolastico provinciale ha, infine, fatto presente che avverso la sospensione degli allievi non è stato prodotto alcun ricorso da parte dei relativi genitori.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CAPARINI e FAUSTINELLI. — Al Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che:

domenica 12 gennaio 1997 una frana di circa tremila metri cubi, staccatasi dalla destra orografica del fiume Dezzo nel comune di Angolo Terme, provincia di Brescia, è precipitata sul corso fluviale, lasciando una profonda frattura sull'argine e ostruendo l'alveo del fiume nell'immediata vicinanza dello stabilimento delle acque termali;

i tempestivi lavori eseguiti hanno permesso lo sgombero e la pulizia del materiale franoso, oltre che la realizzazione di un *by pass* nell'acquedotto di Darfo-Boario Terme dalla sommità della frana in località Sovico, al fine di garantire l'approvvigionamento idrico del comune di Darfo;

dall'autunno del 1993 la zona interessata aveva già mostrato segni di cedimento;

il Genio civile e il geologo provinciale hanno effettuato un sopralluogo, verificando la possibilità di un'altra frana con un fronte di circa settanta metri, che potrebbe interessare le tubazioni dell'acquedotto, impedendo l'approvvigionamento idrico del comune di Darfo Boario terme, centro turistico della media Vallecamonica —:

se intenda attuare interventi immediati per realizzare opere immediate di risanamento della zona e a difesa della staticità del suolo. (4-09154)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione in oggetto, il Servizio Tecnico Amministrativo Provinciale di Brescia della Regione Lombardia ha precisato quanto segue.

Nei giorni 02.10.93 e seguenti, violenti e persistenti nubifragi hanno investito le tre principali valli bresciane causando piene dei corsi d'acqua, inondazioni, apporti di materiali detriti e numerose frane; in comune di Angolo Terme, loc. Savico, si è verificato il crollo di materiale nel torrente Dezzo, per cui il citato Servizio dal 6.10.93 al 4.11.93 ha realizzato opere di pronto intervento consistenti nello svasso del torrente del materiale franato, nell'ancoraggio dell'acquedotto di Darfo Boario Terme (ubicato sul

ciglio del versante mobilizzato) e nella realizzazione di scogliera intasata in sinistra idraulica.

A continuazione di detto intervento sono stati realizzati, a consolidamento del piede del movimento franoso, una porzione di muro d'argine ed una scogliera intasata, lavori eseguiti dal 09.03.94 al 12.04.94.

In data 11.09.95 con nota n. 4161, lo stesso Servizio ha proposto al Settore Reg.le LL.PP. una perizia di sistemazione del movimento franoso e ricollocazione dell'acquedotto comunale di Darfo Boario Terme per un importo complessivo L. 1.040.000.000.

Tale perizia è stata inserita nel programma straordinario di lavori pubblici approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n. 18345 del 20.09.96 e riguardante i Comuni colpiti da alluvioni, piene, frane ed altre calamità naturali ai sensi della L.R. 14.8.73 n. 34.

Poiché il movimento franoso si è ancora ripetuto in data 11.1.97, ostruendo il regolare deflusso delle acque nel torrente Dezzo, detto Servizio è intervenuto con pronto intervento dal 13.01.97 al 23.01.97 per rimuovere il materiale franato e ripristinare la sezione idraulica, nonché per realizzare un by-pass all'acquedotto comunale di Darfo Boario Terme.

A fine luglio 1997 sono stati assegnati incarichi a professionisti esterni per le relative progettazioni, tra le quali anche l'intervento in esame.

La realizzazione di quanto progettato attiene alle disposizioni di cui all'Ord. 2544/FPC in data 27.03.97, per l'attuazione della quale è stato nominato V. Commissario per l'emergenza il prof. Mario Catania con sede in Milano V. F. Filzi n. 22.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

CAVALIERE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il direttore didattico della direzione didattica 2° Circolo di Jesolo (Lido di Jesolo - Venezia), dottor Valter Rosato, con

lettera prot. 2377/B19 del 22 settembre 1997 comunica ai genitori degli alunni della scuola elementare di versare, sul conto corrente postale dello stesso circolo, entro il 10 ottobre 1997, una quota di lire 6.400 per alunno per il pagamento di un'assicurazione per gli alunni per l'anno scolastico 1997/1998;

il contratto di detta assicurazione è stato stipulato con la compagnia Universo « per garantire la copertura assicurativa agli alunni, e gli eventuali genitori accompagnatori, che parteciperanno alle uscite didattiche programmate dagli insegnanti e deliberate dal consiglio di circolo »;

alcuni genitori hanno fatto richiesta di informazioni inerenti il contratto assicurativo e le modalità di scelta della compagnia assicuratrice senza avere alcuna delucidazione in merito;

l'obbligatorietà alla frequenza della scuola dell'obbligo è sancita per legge —:

se la richiesta formulata dal direttore didattico, di cui sopra, sia da ritenersi legittima e se sia sua facoltà usare termini perentori per il pagamento;

sulla base di quale normativa il direttore didattico abbia stipulato il contratto con la società assicuratrice « Universo »;

ove il comportamento tenuto dal direttore didattico non risultasse appropriato, quali iniziative si intendano intraprendere. (4-13703)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto si ritiene opportuno premettere che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono compresi nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gli insegnanti e gli alunni delle scuole e degli istituti di qualsiasi ordine e grado, che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche.

L'area di copertura INAIL è circoscritta soltanto agli infortuni che si verificano durante le ore curricolari di educazione fisica che diano luogo a morte o inabilità per-

manente totale o parziale a partire dall'11° punto percentuale di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; vengono esplicitamente escluse, pertanto, le attività didattiche quali gite e passeggiate scolastiche, le attività ricreative di carattere ginnico-sportivo, che si svolgono in prescuola, interscuola.

Per tali iniziative la C.M. del 14 ottobre 1992, n. 291, stabilisce, all'articolo 10 comma 1, che tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite d'istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni; riguardo agli alunni, la quota di partecipazione versata dagli stessi concorre a sostenere la spesa globale che è comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione.

Il versamento, quindi, diviene obbligatorio nel caso di partecipazione ad uscite didattiche.

A norma della C.M. del 27 gennaio 1995 n. 36 l'onere relativo ai premi di assicurazione contro gli infortuni degli alunni e per la responsabilità civile connessa a eventuali danni provocati dai medesimi, è posto a carico del bilancio dell'istituzione scolastica solamente per quanto riguarda i viaggi di istruzione che rientrano nei programmi di insegnamento curricolari e obbligatori (così come individuati dalla circolare n. 291).

Per quanto riguarda le gite scolastiche l'onere delle spese deve essere posto esclusivamente a carico degli alunni, anche se sussiste la possibilità per il Consiglio di Circolo di prevedere una eventuale erogazione di fondi per partecipare finanziariamente in concorso con i contributi degli alunni.

Compete comunque al Consiglio di Circolo deliberare in merito alle uscite didattiche, [articolo 10 comma e) del D. L.vo del 16 aprile 1994 n. 297] nonché individuare la compagnia assicuratrice con cui stipulare la polizza, ferme restando le procedure di cui al D.I. 28 maggio 1975.

Ciò premesso si fa presente che il Consiglio di circolo della direzione didattica di Jesolo (VE) in data 25.6.1997 ha deliberato all'unanimità di rinnovare per l'anno scolastico 1997/98 la stipula della polizza as-

sicurativa con la compagnia Universo, per la copertura dei rischi connessi alle uscite didattiche degli alunni, come prevede l'articolo 10 della citata circolare n. 291.

Pertanto, in data 22.9.1997 il Direttore didattico ha inviato a tutti i genitori interessati in copia personale, una comunicazione, che non presentava alcun carattere di perentorietà, con l'indicazione della quota assicurativa fissata in L. 6.400, senza quindi variazioni rispetto al precedente anno, e la richiesta di un contributo volontario minimo di L. 15.000 per alunno a carico dei genitori, deliberata dal Consiglio di Circolo per supplire all'esiguità del bilancio di circolo e finalizzata all'acquisto di materiale didattico.

Il contenuto della suddetta comunicazione è stato inoltre illustrato dai docenti titolari di classe nel corso di una assemblea tenutasi il 24.9.1997.

Da parte dei genitori non è stata avanzata alcuna richiesta di ulteriori informazioni sul contratto assicurativo e sulle modalità di scelta della compagnia assicuratrice, ma soltanto in via breve sono state manifestate perplessità circa le modalità di pagamento della quota tramite bollettino postale premarcato che ai genitori appariva come un indebito versamento a vantaggio dello Stato.

Tali perplessità sono state chiarite dal medesimo direttore didattico il quale ha informato i genitori che attraverso dette modalità di pagamento aveva inteso risolvere le difficoltà di raccolta delle quote assicurative e che comunque era data possibilità ai genitori di effettuare un unico versamento comprensivo di più quote.

Nel mese di ottobre il Direttore didattico ha ricevuto la sig.ra Desch, mamma di una alunna della 5^a/B, la quale ha comunicato che non intendeva versare la quota assicurativa in quanto la propria figlia è già assicurata privatamente contro gli infortuni.

Il Dirigente scolastico ha quindi fatto presente l'obbligatorietà dell'assicurazione infortuni nel caso di partecipazione dell'alunna alle uscite didattiche programmate dagli insegnanti.

In data 3.11.1997 è stata inviata alla direzione didattica richiesta scritta di chiarimenti circa le garanzie previste dall'Assistenza statale nonché dalla polizza assicurativa stipulata dal circolo didattico: tale richiesta era sottoscritta da n. 4 genitori.

Rispondendo a ciascuno di essi il direttore didattico ha richiamato le disposizioni in materia riportandone per esteso brani significativi e chiarendo inoltre che l'obbligo di assicurazione è previsto esclusivamente per la partecipazione ad uscite didattiche programmate dalla scuola e limitatamente al settore infortuni.

Il medesimo direttore ha, quindi, sintetizzato le garanzie previste dalla polizza ed il costo di ciascuna di esse a carico della famiglia riservandosi di inviare copia del contratto stipulato ai rappresentanti eletti nei consigli di interclasse e mettendo a disposizione ulteriori copie presso la segreteria della scuola.

Copia della polizza assicurativa è stata quindi consegnata ai rappresentanti dei genitori in data 12.11.1997 in occasione della riunione per i consigli di interclasse.

Successivamente nessun genitore ha richiesto ulteriori chiarimenti al riguardo né sono state richieste le copie della polizza assicurativa depositata presso la segreteria della scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CENNAMO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.* — Per sapere — permesso che:

sull'inserito del giornale *La Stampa*, «Tuttosoldi», in data 21 aprile 1997 è apparso il seguente annuncio pubblicitario: «Gli automobilisti non sono tutti uguali. Perché il costo delle polizze sì? Chiamate il 167-335599, e scoprirete una domanda così oggi non ha più senso. Perché oggi in Italia c'è Royal Insurance, un'assicurazione che invece della solita polizza auto è come se ne facesse tante, ognuna diversa dall'altra. Diversa nel costo per ciascuno di voi. Perché la nostra polizza rispecchia la realtà. Guardate gli amici o i vicini di casa:

c'è chi usa l'auto ogni giorno e chi ogni tanto, chi la mette nel box e chi la tiene per strada, chi è prudente e chi si sente più bravo. E quindi nemmeno il costo della polizza lo calcoliamo allo stesso modo per tutti. Perché così, misurandolo sulle vostre caratteristiche, prima ancora che su quelle dell'auto che avete, non solo non pagate per i rischi degli altri, ma potete pagare molto di meno. Addirittura, se negli ultimi sei anni non avete avuto incidenti, potrete ottenere fino al settanta per cento di sconto sul costo base dell'RC auto. Perché a dirla sembra un'idea tanto ovvia ma metterla in pratica è una rivoluzione che non aveva realizzato nessuno. Royal Insurance invece l'ha fatto. L'ha fatto in Inghilterra, in Giappone, in Australia, in Spagna. E ora, con la sua prima sede operativa, anche in Italia. Perché, infine, scoprirete che dietro un telefono che vi risponde sette giorni su sette non c'è solo un'innovazione realizzata pensando al vostro risparmio. Ci sono tutti i 150 anni di esperienza che abbiamo. Chiamateci subito, in pochi minuti potete avere un preventivo gratuito e senza impegno, indipendentemente da quando vi scade la polizza »;

l'interrogante ha provato a comporre il numero verde che appare in grassetto sulla pubblicità, ma la Telecom Italia, servizio informazione gratuita, avverte che la chiamata proviene da un'area non abilitata;

l'interrogante ha provato, allora, a chiamare il numero telefonico 02/66041080, che corrisponde all'ufficio vendite — per l'Italia — della Royal Insurance, con sede in Cinisello Balsamo, Milano, via Fratelli Gracchi, 27, e l'operatore, signor Lorenzo Colautti, ha dichiarato che per la zona di Napoli la compagnia non ha tariffe competitive da proporre; in pratica, Napoli ed il Mezzogiorno sono escluse dall'offerta, data l'alta percentuale di sinistri che colà si registrano;

appare del tutto ingiustificato il comportamento della Royal Insurance che mentre propone sconti fino al settanta per cento a quegli automobilisti che negli ul-

timi sei anni non hanno avuto incidenti, quindi offre una valutazione del rischio sulla base del comportamento del singolo automobilista, preclude poi la stipula delle polizze RCA a coloro che risiedono nelle regioni meridionali —:

quali interventi urgenti intendano adottare presso la Royal Insurance per porre fine a questa assurda discriminazione;

se non intendano chiedere all'Autorità *antitrust* di verificare la richiamata pubblicità che appare, quanto meno, mendace. (4-09550)

RISPOSTA. — *La Royal Insurance ha fatto presente che la copertura r.c. auto è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, su tutto il territorio nazionale ed alle condizioni preventivamente stabilite come previsto dalla normativa in materia ed in particolare dall'articolo 11 della legge n. 990/69.*

La società ha inoltre reso noti i fattori attualmente considerati ai fini della determinazione del premio distinti per garanzia (r.c. auto, furto e incendio. ecc.).

Con riferimento alla garanzia r.c. auto, si osserva che tra i fattori tariffari figura, come di consueto, anche la zona territoriale, fattore che, combinato con altri, quali l'età del « conducente abituale », lo « sconto senza sinistri r.c. auto », la presenza di dispositivi di sicurezza sulla vettura (quali « ABS » e « Airbags »), concorre a determinare il premio finale relativo a ciascun rischio assunto.

In ordine alla struttura tariffaria adottata dalla società che personalizza al massimo il rischio, collegandolo ad elementi sia oggettivi che soggettivi, si osserva che la differenziazione del premio, che presupponga valutazioni e calcoli relativi all'esatta configurazione di ciascun rischio assunto, nei limiti in cui non leda la mutualità tra gli assicurati, può considerarsi ammessa, in quanto espressione del principio di liberalizzazione tariffaria fermamente affermato dalle direttive comunitarie di terza generazione in materia assicurativa e, in particolare, in materia di assicurazione r.c. auto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

CENTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il preside e il Consiglio d'istituto del liceo Tasso di Roma hanno avviato le procedure per richiedere a 40 studenti e alle loro famiglie il risarcimento dei danni causati dall'occupazione della scuola avvenuta a dicembre del 1997;

tale procedura appare di dubbia legittimità giuridica e dal significato punitivo verso i protagonisti di un movimento degli studenti che ha coinvolto centinaia di scuole a Roma e nel paese;

non appare casuale infatti, che dei problemi della tutela del patrimonio scolastico, che comprende comunque, molte scuole che cadono a pezzi, ci si ricorda solo durante le occupazioni e non durante il resto dell'anno —:

se ritenga corretta la procedura di far pagare i danni agli studenti che hanno organizzato e partecipato a occupazioni o autogestioni e se questa iniziativa non risulti discriminante nei confronti degli stessi. (4-15064)

RISPOSTA. — *In merito alla questione evidenziata nella interrogazione parlamentare in oggetto il Preside del Liceo « Tasso » di Roma ha comunicato che tra i danni arrecati dagli studenti alle strutture dell'istituto scolastico durante l'occupazione vi è stato l'imbrattamento delle mura delle aule scolastiche e dei corridoi, appena ripulite per interessamento della presidenza stessa, che è stata sempre attenta alla tutela del patrimonio scolastico.*

Il capo d'istituto ha anche precisato che la delibera del Consiglio d'istituto di far pagare danni e furti, per un totale di 28 milioni, agli occupanti (e non solo ai quaranta allievi compresi nella lista di soli minorenni fornita da una studentessa il secondo giorno di occupazione del liceo) deve essere letto come invito rivolto agli studenti a sensibilizzarsi sul problema del risarcimento dei danni arrecati ad un patrimonio comune.

Il Consiglio d'istituto ha voluto in particolare coinvolgere gli studenti a mobili-

tarsi per la sottoscrizione volontaria fino al risarcimento totale dei danni arrecati alla scuola, in tal senso intendendo inviare anche un messaggio pedagogico educativo e formativo.

Il dirigente scolastico ha altresì precisato che da parte sua ha inteso « la lista dei quaranta » come indicazione di ordine generale del tutto insufficiente e parziale, e, dopo aver fatto una riunione con i genitori, rappresentanti di classe, il 16.12.1997, una riunione con i genitori degli allievi compresi nella lista dei quaranta, il 15.1.1998, ed una assemblea generali delle famiglie, il 3.2.1998, ha inoltrato, nell'ambito dei propri diritti, dei propri doveri e delle proprie competenze, denuncia contro ignoti alle competenti autorità giudiziarie, elencando danni e furti e inviandone copia, per gli eventuali adempimenti di competenza, al Comune di Roma, alla I circoscrizione, all'Amministrazione provinciale.

Per quanto sopra precisato non si ravvisa da parte del responsabile dell'istituto e da parte del consiglio d'istituto alcun comportamento discriminante nei confronti degli studenti che hanno partecipato all'occupazione quanto piuttosto un intento di responsabilizzare gli studenti al rispetto delle regole, del vivere civile, del patrimonio comune.

Come già chiarito in più occasioni dal Titolare di questo Dicastero non può esservi alcuna tolleranza ove si verificano episodi di vandalismo con danneggiamento di aule o di altri beni pubblici che, proprio in quanto destinati a tutta la comunità scolastica, richiederebbero cura e rispetto.

Nei casi in cui si verificano danni, quindi, si ritiene che coloro che li hanno provocati riparino ai danni medesimi.

D'altra parte se le risorse destinate a tutelare il patrimonio scolastico devono essere utilizzate per reintegrare quanto per puro vandalismo viene danneggiato o distrutto non si vede poi con quali mezzi finanziari si possa provvedere alla tutela del patrimonio stesso.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

COSTA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

come risulta da pubblicazione apparsa su *Il Sole 24 ore*, il Ministro dei lavori pubblici ha indetto un'asta pubblica per l'affidamento dei lavori di protezione spondale del fiume Stura di Demonte in località Cherasco (provincia di Cuneo) — (CN-E-1083), mediante il criterio di cui all'articolo 21, comma 1, della legge n. 109 del 1994, successivamente modificato dalla legge n. 216 del 1995, il cui importo base d'asta è stato fissato a 1.074.934.400 lire;

come risulta da pubblicazione apparsa su *Il Sole 24 ore*, il Ministro dei lavori pubblici ha indetto un'asta pubblica per l'affidamento dei lavori di difesa spondale lungo il fiume Tanaro, a monte del ponte della strada di Fondovalle nel comune di Piozzo (provincia di Cuneo) — (CN-E-1082), mediante il criterio precedentemente citato, il cui importo base d'asta è stato fissato a 801.868.448 lire;

come risulta da pubblicazione apparsa su *Il Sole 24 ore*, il Ministro dei lavori pubblici ha indetto un'asta pubblica per l'affidamento dei lavori di costruzione della protezione spondale in sponda destra del Po in località Moncalieri (provincia di Torino) — (TO-E-1068), mediante il criterio precedentemente citato, il cui importo base d'asta è stato fissato a 1.134.330.000 lire;

come risulta da pubblicazione apparsa su *Il Sole 24 ore* il Ministro dei lavori pubblici ha indetto un'asta pubblica per l'affidamento dei lavori per la protezione spondale a difesa dell'abitato di Fossano, nella sinistra del fiume Stura di Demonte (provincia di Cuneo) — (CN-E-1067), mediante il criterio precedentemente citato, il cui importo base d'asta è stato fissato a 1.156.371.000 lire —:

se il Governo ritenga eque le cifre base d'asta determinate che, a giudizio di numerosi tecnici, appaiono molto elevate e dispendiose. (4-13884)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto, il Magistrato per il Po di Parma ha comunicato che non può che prendersi atto della cifra d'appalto stabilita dai tecnici incaricati della redazione delle perizie esecutive per ogni singolo intervento, in quanto la progettazione delle opere indicate nell'atto ispettivo è stata affidata, secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 109/1994, a Studi Professionali esterni alle pubbliche amministrazioni.*

Il predetto Istituto specifica che il progetto è stato redatto, per i lavori contraddistinti dalla sigla:

1) CN.E. 1067 — nel marzo 1997, dall'Associazione Temporanea di Studi BETA Srl — Ing. G. BENNATI (Ponte S. Nicolò - PD);

2) CN.E. 1082 — nel marzo 1997, dallo Studio A.I.C.A.-ROMANO di Alessandria;

3) CN.E. 1083 — nell'aprile 1997, dallo Studio Ing. A. GARASSINO di Milano;

4) TO.E. 1068 — nell'aprile 1997, dall'Associazione Temporanea di Studi SQUASABIA (Mantova) - BONOLLO (Vicenza).

Detti progetti sono stati redatti sulla base del prezziario ufficiale dello stesso Magistrato ed hanno avuto approvazione, in linea tecnica ed economica, sia dall'Ingegnere Capo che dal Responsabile d'Area del Po Piemontese, nonché dalla Conferenza dei Servizi presso la Regione Piemonte istituita con ordinanza del Ministero dell'Interno per la verifica e l'approvazione dei progetti del PS 45 redatti a seguito della nota alluvione del bacino piemontese nel novembre 1994.

I lavori sono stati appaltati a seguito di asta pubblica e l'anomalia degli elevati ribassi che si sono ottenuti è dovuta al particolare andamento del mercato e della concorrenza.

Il suindicato Magistrato per il Po di Parma riferisce infine che per ogni singolo intervento la spesa effettiva, pertanto, è risultata ridotta rispetto a quanto preventivato con le cifre a base d'asta.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

DE CESARIS, VALPIANA e BONATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere - premesso che:*

il sindaco di Cittadella (Padova), Lucio Facco, ha convocato una riunione del consiglio comunale ponendo all'ordine del giorno tra gli altri argomenti l'approvazione del nuovo regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica:

nel nuovo regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si prevede che le assegnazioni debbano avvenire su basi « etniche »;

*tale iniziativa del sindaco leghista è stata denunciata dalla locale sezione dell'Unione inquilini e ha avuto risalto nella stampa locale; tra gli altri, è uscito un articolo in data 21 giugno 1997 sul *Mattino* di Padova nelle pagine dedicate alle notizie relative al comune di Cittadella;*

in una intervista il sindaco ha dichiarato: « Sono un ignorante veneto, ma questi sono fatti seri, non provocazioni... »;

un analogo provvedimento, in materia di assegnazioni di alloggi di edilizia pubblica su basi « etniche », è stato già approvato dal comune di San Bonifacio (Verona) ed è stato approvato da comitato di controllo regionale;

esponenti della lega nord eletti nel consiglio provinciale di Padova e di altre province hanno già dichiarato che tale variazione dei regolamenti per le assegnazioni sarà proposta in tutti i comuni;

siamo di fronte a precisi atti di destabilizzazione del sistema sociale, alla quale si deve rispondere con forza, che del resto non sono conformi alla legislazione vigente in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

sarebbe dunque necessario assumere tutte le iniziative indispensabili affinché sia rivisto il regolamento approvato dal comune di San Bonifacio (Verona) che non corrisponde ai criteri e alla legislazione vigente nazionale e regionale in materia di assegnazione di alloggi pubblici;

quali siano i motivi alla base della decisione del comitato regionale di controllo che ha approvato un regolamento di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica su basi « etniche » varato dal comune di San Bonifacio (Verona);

quali azioni intenda intraprendere allo scopo di evitare che i comuni, come quello di Cittadella (Padova), approvino regolamenti difformi non solo alla legislazione vigente nazionale e regionale ma anche rispetto ai più elementari diritti sociali. (4-11443)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, il Comune di San Bonifacio, citato nell'atto ispettivo, ha precisato che la legge regionale n. 10 del 2.4.96 disciplina la materia dell'assegnazione di alloggi popolari in disponibilità dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale.*

All'articolo 7 della citata legge sono indicati i criteri di priorità e l'entità dei punteggi da attribuire ai richiedenti.

Al punto 10 del 1° comma del predetto articolo 7 è previsto che il Consiglio Comunale individui condizioni soggettive in rapporto a particolari situazioni presenti nel Comune attribuendo un punteggio variabile da 1 a 4 in aggiunta a quello previsto dalla legge stessa.

A tal fine, con delibera n. 7 del 23/1/97 il Consiglio Comunale ha determinato i punteggi aggiuntivi correlati al tempo di residenza, senza alcuna preclusione per i cittadini extracomunitari, ivi residenti.

A sostegno del fatto che non vi è stato alcun elemento discriminante per gli appartenenti ad altre etnie, il Sindaco ha precisato che tra i fruitori del punteggio aggiuntivo sono compresi anche alcuni cittadini extra comunitari, anch'essi titolari di domanda di alloggi popolari.

Il Comune di Cittadella, dal canto suo, ha comunicato che il regolamento per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e per la gestione della Mobilità, è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 30 luglio 1997 con deliberazione n. 49, come modificata ed integrata dall'atto n. 60 in data 25 settembre 1997, a

disposizione degli On.li Interroganti per ulteriori approfondimenti.

Tutto ciò in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della Legge Regionale del Veneto n. 10 del 2 aprile 1996 come modificata ed integrata dalla Legge Regionale del Veneto del 16 maggio 1997 n. 14.

Per opportuna conoscenza, si fa presente che in base all'articolo 113 della Costituzione il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e delle Province viene esercitato dal Comitato Regionale di Controllo.

Di conseguenza, questa Amministrazione non ha alcun potere di intervento al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

DE CESARIS. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

con nota prot. 10156 del 20 marzo 1998 il soprintendente per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia comunicava alle autorità l'introduzione di un biglietto d'ingresso per il bosco di Capodimonte pari a 4000 lire per il periodo 30 aprile-30 settembre;

le motivazioni addotte dal soprintendente sono da ricondursi a dieci anni di oneroso ed impegnativo lavoro teso alla riappropriazione, recupero, restauro e valorizzazione del bosco nella sua interezza;

già con decreto ministeriale del 9 maggio 1994 « Rideterminazione della tassa d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, e scavi di antichità dello Stato » il Ministero dei beni culturali e ambientali rilevava — tra le altre — la necessità di portare la tassa per l'ingresso al Museo e alla Galleria di Capodimonte, a causa dei lavori di restauro in corso, a lire 8.000 e di ripristinarla a lire 12.000 a conclusione dei lavori stessi;

il bosco di Capodimonte oltre che per la presenza di opere di indubbio valore come il Cellaio, la Chiesa di S. Gennaro, la

Faggianeria, la Casina dei Principi, la Masseria Torre è conosciuto e frequentato da centinaia di cittadini napoletani che amano trascorrere il loro tempo libero in una delle aree verdi più belle della città;

l'interrogante pur manifestando dissenso nei confronti della decisione presa che sembrerebbe essere stata assunta in contrasto con quanto disposto al capoverso 7 del decreto ministeriale del 9 maggio 1994, ritiene che potrebbe essere presa in considerazione l'introduzione di una tariffa d'ingresso solo per la visita alle opere citate o ad altre di particolare valore e non anche per il semplice ingresso nel bosco —:

se non ritenga di intervenire nei confronti della soprintendenza per i beni culturali e ambientali allo scopo di riconsiderare la decisione assunta;

se non ritenga di proporre l'istituzione di una tariffa solo per la visita alle opere che si riterrà di individuare, escludendo qualunque tariffa per l'ingresso nel bosco di Capodimonte. (4-16532)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.*

Come è noto, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli ha sostenuto negli ultimi dieci anni un impegnativo lavoro per il recupero e la valorizzazione dell'intera area del Bosco di Capodimonte in cui sono stati impegnati ingenti finanziamenti del Ministero per i beni culturali e ambientali e contributi europei.

Gli interventi hanno riguardato gli edifici monumentali e il parco.

La Soprintendenza medesima, al fine di valorizzare l'area in questione e di intensificare il flusso turistico nella zona, ha promosso una serie di appuntamenti nel calendario della manifestazione Napoli-Mostra, per il periodo 30 aprile-30 settembre 1998.

L'ipotesi di introduzione di un biglietto d'ingresso nasceva dall'esigenza di concorrere alle spese necessarie al miglioramento dei servizi fruibili dall'utenza del Bosco e, quindi, legata esclusivamente alla realizza-

zione di specifici eventi culturali e non da intendersi come tassa d'ingresso.

Si rende noto che in data 9 aprile 1998 si è tenuta una riunione pubblica con le autorità cittadine, le associazioni e gli Enti interessati, in seguito alla quale la Soprintendenza sopraccitata ha accolto la richiesta di mantenere l'ingresso gratuito al Bosco.

Si segnala, infine, che la predetta Soprintendenza sta esaminando la possibilità di introdurre biglietti di ingresso limitatamente agli eventi che si terranno nei singoli edifici mantenendo l'ingresso gratuito alle aree verdi del Bosco.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

TERESIO DELFINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

ogni anno le compagnie di assicurazione procedono all'adeguamento dei premi assicurativi relativi alle polizze Rca auto in misura ben superiore all'inflazione programmata, e tali aumenti vengono applicati indiscriminatamente agli utenti che non hanno causato incidenti —:

se non ritenga di promuovere una azione di verifica e controllo presso le compagnie di assicurazione, al fine di rivedere i tariffari, azione che, in una logica di contenimento delle tariffe e di lotta all'inflazione, premi quanti determinano minori rischi per le compagnie stesse.

(4-13828)

RISPOSTA. — *In attuazione dell'articolo 59 del Trattato di Roma, che prevede la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione europea, sono state emanate alcune direttive comunitaria e, più specificatamente, la n. 92/49, cosiddetta direttiva di terza generazione nel settore assicurativo danni.*

Dopo molti anni di vivaci dibattiti tra gli Stati membri, è stato adottato un provvedimento di liberalizzazione totale del mercato, che disciplina l'esercizio dell'attività assicurativa sia in regime di stabilimento, sia in regime di prestazione di servizi.

La filosofia che ha ispirato il legislatore comunitario traspare chiaramente dai considerandi della citata direttiva e, in particolare, dal considerando n. 20, dove viene, tra l'altro, esclusa la possibilità di una preventiva approvazione delle condizioni assicurative. A questo proposito è bene rammentare che la nostra previgente normativa, stabiliva l'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza unicamente per i contratti della responsabilità civile autoveicoli e per i contratti di assicurazione sulla vita.

Un principio base della direttiva di cui trattasi è quello della trasformazione del concetto di vigilanza: si passa infatti dalla vigilanza preventiva alla vigilanza successiva. L'esercizio del potere di vigilanza deve essere effettuato a posteriori, attraverso la verifica della solidità finanziaria dell'impresa. Ciò significa che non è possibile procedere ad un preventivo esame di formulari, stampati, documentazione e, tanto meno, tariffe e condizioni di polizza, sia in fase di autorizzazione che in fase di esercizio dell'attività. È unicamente possibile richiedere una « non sistematica » comunicazione di tali documenti, senza che tale prescrizione possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.

Come si può rilevare, l'intento del legislatore europeo è stato quello di liberalizzare al massimo il mercato, non solo attraverso l'abolizione di ogni forma di approvazione preventiva di tariffe o condizioni di polizza, ma anche mediante lo snellimento delle procedure di autorizzazione e di controllo.

È necessario altresì ricordare che la citata norma comunitaria ha previsto una disposizione che consente, sia al momento della richiesta di autorizzazione, sia durante l'esercizio, anche in regime di prestazione di servizi, l'approvazione delle maggiorazioni delle tariffe « solo in quanto elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi ».

Quanto sopra dettato dalla legislazione europea è stato recepito dal nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995, che affida così al libero mercato ed alla concorrenza fra le imprese la determinazione di tariffe e condizioni

assicurative in ogni ramo danni: siffatta liberalizzazione porterà, nel medio periodo, a reali benefici per consumatori, non solo in termini economici, specie per il difficile settore auto, ma in termini di servizi complessivamente resi alla collettività.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

pochi giorni di pioggia sono bastati a generare nuovo grave allarme in Piemonte per la concreta paventata possibilità di inondazioni;

la reiterazione di tale rischio, dopo pochi giorni di pioggia, è la conferma che vi è la necessità assoluta di un intervento strutturale e definitivo sui corsi d'acqua (alvei, sponde, argini). Tale da allontanare definitivamente i rischi che oggi responsabilmente i sindaci temono;

il costo degli interventi successivi alle alluvioni è enormemente superiore al costo di una razionale e metodico intervento preventivo —:

se non ritenga indifferibile ed urgente provvedere alla esecuzione dei lavori necessari a garantire un minimo di sicurezza a tutte le aree prossime ai corsi d'acqua;

se non si condivida la tesi della enorme economicità di tale intervento strutturale preventivo rispetto agli interventi successivi e riparatori di catastrofi territoriali per le famiglie e per le attività produttive;

se non ritenga di dover programmare una visita minuziosa al Piemonte, da organizzarsi con i sindaci delle aree interessate al rischio. (4-05267)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione in oggetto, il Magistrato per il Po di Parma ha comunicato di essere intervenuto con opere a difesa delle aree prossime ai

corsi d'acqua soggetti a piene, ai sensi dell'articolo 4 punto 2 della legge n. 22/95.

A tali opere si aggiungono quelle programmate in base al disposto dell'articolo 7 della legge n. 35/95, c.d. Piano Speciale 45.

Gli interventi strutturali e preventivi richiamati nell'atto ispettivo sono quelli propri del Piano di Bacino, ed anticipati per quanto di più urgente attraverso l'attuazione del PS 45 citato e del Piano Stralcio delle fasce fluviali.

La visita minuziosa allo stato di consistenza dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua di competenza dello Stato, nell'ambito del Po Piemontese è quella che detto Istituto ha posto in essere con le proprie forze subito dopo il grande evento alluvionale, alla quale ha fatto seguito quella dei professionisti, esperti nel campo, incaricati e coordinati dallo stesso Magistrato per la predisposizione esecutiva dei numerosissimi interventi.

Quest'ultima operazione è stata condotta in stretta collaborazione con gli Enti locali interessati.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Mattioli.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

sembrano sussistere serie doglianze che si levano dai comandi della guardia di finanza, costretta a difficoltà operative a causa, fra l'altro, di limiti per le spese telefoniche assolutamente inadeguati alle ordinarie e normali esigenze di servizio;

in talune caserme spesso accade che le telefonate di servizio debbano essere previamente autorizzate dal comandante o da chi ne fa le veci;

fra l'altro detta situazione è in palese contrasto con le condizioni operative della polizia di Stato e dei carabinieri;

appare francamente incomprensibile che, pretendendosi legittimamente risultati concreti dal corpo della guardia di finanza, in « controtendenza » si generino difficoltà

concrete, quale la impossibilità di avere accesso al telefono sulla base di assurdi, preventivi, dovendosi fare invece riferimento alle necessità effettive degli uffici che, per definizione, non possono « condizionare » il lavoro sulla base di « tetti » di spesa prestabiliti, fra l'altro, con criteri inevitabilmente empirici —:

se le circostanze indicate rispondano a verità; in caso affermativo quale sia la logica che presiede alla indicazione di tetti di spesa per le spese telefoniche e se, al contrario, non sia più conforme a buon senso provvedere all'utilizzo dei metodi di controllo offerti dalla Telecom per il controllo della spesa telefonica delle caserme, senza accedere a meccanismi di contenimento della spesa in palese contrasto con le necessità operative dell'attività della guardia di finanza. (4-12837)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la SV. Onorevole, nel manifestare le doglianze da parte dei Comandi della Guardia di Finanza circa i limiti per le spese telefoniche assolutamente inadeguati alle ordinarie e normali esigenze di servizio, chiede se non sia più opportuno provvedere all'utilizzo dei metodi offerti dalla Telecom per il controllo della spesa telefonica delle varie caserme, « senza accedere a meccanismi di contenimento della spesa in palese contrasto con le necessità operative dell'attività della Guardia di Finanza ».

Al riguardo, il Comando generale della Guardia di Finanza ha osservato, in via preliminare, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 6 del 13 marzo 1996 (c.d. circolare « Frattini ») e la direttiva 11 aprile 1997 (c.d. direttiva « Bassanini »), ha definito i criteri cui fare riferimento nell'assegnazione e per l'impiego dei sistemi telefonici (fissi e mobili) della Pubblica Amministrazione.

Pertanto, nelle citate disposizioni, è stato stabilito che « le amministrazioni devono impegnare i fornitori di servizi telefonici a corrispondere, con tecnologie e soluzioni adeguate, alla duplice esigenza di economia ed efficienza », per corrispondere « alle ef-

fettive esigenze di servizio », adottando tutti gli accorgimenti occorrenti per evitare un uso indiscriminato ed improprio di tali mezzi che aggravano il bilancio dello Stato di ingiustificati oneri.

Inoltre, i dirigenti di ciascun ufficio sono responsabili dell'andamento del traffico telefonico della struttura cui sono preposti, assicurando, da un lato, che lo stesso venga svolto nell'interesse esclusivo del servizio, dall'altro, che la gestione sia improntata a criteri di razionalità ed oculatezza.

Il predetto Comando generale ha rilevato, quindi, che l'esigenza di conformarsi alle delineate disposizioni ha costituito il motivo conduttore delle iniziative tecnico-amministrative assunte dal Corpo con immediatezza per assicurare e salvaguardare la sicurezza dei collegamenti e la funzionalità di tutti i servizi istituzionali.

Pertanto si è reso necessario che, anche a livello locale, i Comandanti di Reparto adottino tali misure per addivenire a forme di controllo preventivo in grado di riflettersi positivamente sull'andamento della spesa.

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, la Guardia di finanza si avvale di una rete proprietaria di telecomunicazioni condivisa con l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato (c.d. rete in ponte radio « Interpolizie »), che consente lo sviluppo dei servizi di telefonia, telegrafia e trasmissione dati senza alcun costo di traffico a carico dell'Amministrazione.

Il medesimo Comando ha, infine, rappresentato che, nell'ambito delle misure di potenziamento degli uffici periferici, è in atto l'estensione della citata struttura proprietaria anche presso i Comandi di Compagnia e Tenenza e, in Sicilia, anche presso Brigate e Distaccamenti.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FAGGIANO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 24 aprile 1992 e del 15 aprile 1994, si è stabilito che i titoli di studio che prima venivano rila-

sciati dagli istituti professionali femminili e che erano previsti nei bandi di concorso degli enti pubblici (diploma di qualifica di assistenza all'infanzia e diploma di maturità di assistente di comunità infantili) sono ora rilasciati dagli istituti professionali per i servizi sociali;

i titoli rilasciati dagli istituti professionali per i servizi sociali (diploma di qualifica di operatore servizi sociali e diploma di maturità di tecnico per i servizi sociali) debbono essere previsti nei bandi dei concorsi e debbono contemplarsi in quelli già pubblicati, avendo i suddetti titoli ricevuto un semplice cambio di denominazione;

con diffusissima frequenza gli enti locali e regionali tengono comportamenti penalizzanti nei confronti degli allievi degli istituti professionali per i servizi sociali, non riconoscendo a questi la possibilità di usufruire dei titoli conseguiti dopo aver investito tempo, denaro e formazione per il loro ottenimento, ai fini dell'iscrizione negli uffici di collocamento;

ove fosse reale che tale comportamento è dovuto ad una semplice, ma ingiustificabile non conoscenza della normativa che regola la materia, sarebbe necessario adottare gli opportuni provvedimenti verso gli enti inadempienti;

non riconoscere i suddetti titoli validi per la partecipazione ai concorsi negli asili nido e, in generale, per tutte le ulteriori possibilità occupazionali, ingenera un clima di sfiducia nell'istituzione scolastica da parte di tutti quegli studenti che hanno intrapreso il corso di studi ritenendo che, al pari di qualsiasi altro diploma statale, anche quello da loro conseguito avesse un senso compiuto riguardo al binomio « diritto all'istruzione-diritto al lavoro »;

in un momento storico già di per sé caratterizzato da un diffuso senso di vanità dello studio, ciò ingenera un'ulteriore spinta verso la disaffezione all'istruzione ed alla sua valenza formativa sotto il profilo culturale e professionale;

la questione ha una portata nazionale, poiché interessa vaste zone del Paese;

intervenire volta per volta sugli enti allorquando si presenta il problema, è difficile, comporta un ampio dispendio di energie e prescinde da una trattazione omogenea e generale del problema, di sicuro più efficace e meno macchinosa —:

se non sia opportuno accelerare il percorso per la predisposizione di un provvedimento ufficiale e formale che renda incontrovertibile, inopinabile e conosciuta da tutti gli enti la già avvenuta equiparazione dei nuovi diplomi a quelli previsti dal vecchio ordinamento, sgombrando il campo da una situazione che di fatto viene gestita, molto spesso, a discrezione degli enti pubblici;

quale provvedimenti infine si intendano assumere nell'immediato, per ridare certezza di diritto e fiducia nelle istituzioni a tanti giovani, che legittimamente chiedono di risolvere un problema ritenuto determinante per il loro futuro. (4-08510)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica che questo Ministero è a conoscenza delle preclusioni e dei comportamenti penalizzanti di Enti ed Amministrazioni nei confronti di giovani diplomati in possesso di diplomi conseguiti presso gli Istituti Professionali per i Servizi Sociali.*

I titoli di studio che in passato venivano rilasciati dagli Istituti Professionali Femminili e regolarmente riconosciuti nei bandi di concorso degli Enti Pubblici e nei prospetti degli Uffici di collocamento, quali il Diploma di qualifica di « Assistente all'infanzia » e Diploma di maturità di « Assistente Comunità infantili », sono tuttora esistenti e vengono sempre rilasciati dagli stessi Istituti Professionali, che hanno però assunto la denominazione di « Istituti per i Servizi Sociali ».

I titoli suddetti si identificano pertanto nel Diploma di qualifica di « Operatore Servizi Sociali » e Diploma di maturità di « Tecnico dei servizi sociali » ed hanno lo stesso valore di quelli precedenti.

Si ritiene che gli atteggiamenti tenuti da alcuni Enti cui fa cenno la S.V. Onorevole non si possono ricondurre ad una volontà discriminatoria nei confronti degli studenti, ma alla non conoscenza della normativa vigente in materia, profondamente modificata rispetto al passato, e della relativa spendibilità dei titoli in parola sul mercato del lavoro e delle professioni.

Con il decreto ministeriale 14.4.1997 n. 250 pertanto si è inteso dare una informazione generalizzata e completa sull'esistenza ed il valore dei nuovi diplomi fornendo il quadro aggiornato dei diplomi di qualifica ed attualmente è in corso un analogo provvedimento riferito ai Diplomi di maturità.

Si precisa comunque che questa Amministrazione effettua interventi mirati sugli Enti ogni volta che il problema viene sollevato e in ogni caso non mancherà di intensificare le azioni volte a realizzare una diffusa e capillare informazione nelle sedi e presso gli organismi a vario titolo competenti ed interessati.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

FAGGIANO e STANISCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditore agli Studi di Brindisi in data 12 settembre 1997 ha soppresso, con provvedimento protocollo 9781/C 21, senza alcuna motivazione, una delle tre prime liceo del liceo classico « Calamo » di Ostuni;

tale provvedimento contrastava con l'autorizzazione alla formazione delle tre classi di primo liceo che il Provveditore aveva concesso il 4 settembre 1997 protocollo 9781/C 21;

gli alunni iscritti erano 61 al 4 settembre 1997 ed erano sempre 61 al 12 settembre 1997;

considerato che:

le tre classi hanno sviluppato percorsi educativi diversi e specifici: il corso A

è ordinario, il corso B è sperimentale per lo studio della storia dell'arte iniziato in quarta ginnasio e per lo studio della lingua straniera, il corso C è sperimentale per lo studio della lingua straniera e per lo sviluppo del programma di matematica con elementi di informatica realizzato nei due anni del ginnasio;

l'aggregazione proposta danneggerebbe gravemente gli alunni sia nel caso alcuni fossero costretti a recuperi impossibili, sia nel caso altri fossero costretti a fermarsi per permettere ai compagni aggregati di recuperare;

tale aggregazione renderebbe vane le sperimentazioni autorizzate;

sarebbe reso vano ogni contratto formativo fra le famiglie e la scuola sottoscritto all'atto della iscrizione in quarta ginnasio e ogni progetto educativo proposto dagli insegnanti agli alunni;

le famiglie subirebbero un danno economico pesante per i libri acquistati per la frequenza ai corsi autorizzati dal provveditore il 4 settembre 1997;

il documento del Collegi dei docenti in data 18 settembre 1997 ha espresso la sua contrarietà al provvedimento perché ritenuto illegittimo, intempestivo, contraddittorio, economicamente dannoso per le famiglie e didatticamente deleterio per gli alunni;

l'ordine del giorno del Consiglio d'Istituto del 25 settembre 1997 ritiene il provvedimento del provveditore dannoso per il progetto educativo degli alunni e per le famiglie;

considerate inoltre le seguenti disposizioni di legge: il decreto ministeriale n. 177 del 15 marzo 1997 articolo 5 sulla formazione delle classi che prevede un massimo di 28 alunni per classe per l'anno scolastico 1997-1998; la direttiva del Ministero della pubblica istruzione del 28 maggio 1997 sull'azione amministrativa e la gestione del sistema istruzione; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 1995 — Carta dei servizi

scolastici; la legge 241 del 7 agosto 1990 sulle norme in materia di procedimento amministrativo;

considerato infine che tale provvedimento ha suscitato la protesta di tutte le componenti scolastiche e che gli alunni sono in agitazione sin dall'inizio dell'anno scolastico perché colpiti nel loro diritto allo studio e alla continuità didattica;

la situazione di taglio forzato delle classi si è verificata anche presso altri istituti della provincia di Brindisi dal liceo classico « Marzolla » al tecnico industriale « Maiorana », dal professionale per il commercio « De Marco » all'istituto nautico —

quali interventi siano stati adottati o si intendano adottare per risolvere il problema del liceo classico « Calamo » di Ostuni;

se sia possibile autorizzare la formazione delle tre classi prime liceali al « Calamo » di Ostuni o in subordine conoscere le motivazioni dei due provvedimenti del provveditore agli studi di Brindisi del 4 settembre 1997 protocollo 9781/C 21 e del 12 settembre 1997 protocollo 9781/C 21;

quali siano i criteri e le modalità seguite dal provveditore agli studi per la formazione delle classi nella provincia di Brindisi;

quali urgenti iniziative intenda porre in essere per riportare normalità e serenità presso alunni, famiglie e insegnanti.

(4-12845)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue in merito alla soppressione della I classe del Liceo « Calamo » di Ostuni (Brindisi).

Il D.I. n. 177 del 15.3.1997 sui criteri e parametri per la formazione delle classi prevedeva nella provincia in parola, per l'anno scolastico 1997/98, la formazione di 848 classi, con un rapporto alunni/classe di 27,70 e che le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del Liceo Classico) fossero costituite con gli

stessi parametri delle prime classi e pertanto considerate come iniziali.

Nella provincia di Brindisi, a seguito del lieve aumento della popolazione scolastica (da 20.137 a 20.377 e quindi + 240) sono state autorizzate 867 classi con un rapporto pari al 23,50.

In sede di organico di diritto presso il Liceo in parola, con 64 studenti erano state formate 3 classi confermate poi in organico di fatto anche se le iscrizioni si erano ridotte a 61.

In un secondo momento, essendosi verificata la necessità di autorizzare tre classi in altri istituti (l'I.T.C. « Marconi » per 40 ragazzi in terza programmatori, l'I.T.C. « Flacco » per 103 studenti che in organico di diritto erano invece 96 su 3 classi e l'I.T.C. « Einaudi » di Mesagne dove i ragazzi della seconda erano passati da 68 su due classi a 76) sono state riesaminate tutte le autorizzazioni concesse in precedenza.

Per riequilibrare il numero totale delle classi è stato pertanto necessario sopprimerne due: una presso il liceo in oggetto e l'altra presso il liceo classico « Marzolla » dove da quattro prime liceali per 81 ragazzi in organico di diritto si era passati a 3 classi in quello di fatto.

Il Provveditore agli Studi di Brindisi ha quindi avuto diversi colloqui con le famiglie, il Preside, il Sindaco ed il Vice Presidente della Provincia in merito ai provvedimenti da adottare per diminuire il disagio derivante dalla soppressione della classe di cui trattasi.

Inoltre l'ispettore tecnico dr. Leonida Cali era stato incaricato di fornire il necessario supporto ed aveva Proposto al collegio dei docenti del Liceo di Ostuni alcune soluzioni per quegli studenti che si trovavano nella impossibilità di proseguire la sperimentazione iniziata.

In organico di diritto infatti su tre prime liceali due avevano la sperimentazione di lingua straniera ed una di storia dell'arte; riducendosi a due, una classe ha continuato la sperimentazione linguistica anche con i ragazzi provenienti dalla classe soppressa che avevano comunque la stessa sperimentazione, l'altra, con la sperimentazione ar-

tistica, doveva essere integrata da 5 studenti che erano invece interessati alla lingua straniera.

Il disagio, indicato dalla S.V. Onorevole, si limitava pertanto a questi ultimi ragazzi ed erano state indicate varie soluzioni in merito alle quali il Preside aveva dichiarato la sua disponibilità per garantire il proseguimento dell'indirizzo sperimentale scelto.

Nel frattempo due alunni, Vincenzo SUMA e Giovanna GRECO avevano ottenuto il nulla osta per frequentare, rispettivamente, il Liceo classico di Francavilla Fontana ed il Liceo classico di Fasano.

Si fa infine presente che il Preside del Liceo classico « A. Calamo » di Ostuni in data 3.10.1997 ha comunicato che era stato sospeso lo stato di agitazione e che era ripreso il regolare svolgimento dell'attività didattica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

FOTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se risultino rese, nell'anno 1997, relazioni a cura dei servizi di controllo interno, istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione, e quale ne sia il contenuto. (4-14941)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente quanto segue.

Il Servizio di controllo interno del Ministero della pubblica istruzione è stato costituito, in esecuzione dell'articolo 20 del decreto-legislativo 3.2.1993, n. 29, con regolamento ministeriale adottato con decreto ministeriale 16.1.1996, n. 68 (pubblicato nella G.U. n. 43 - Serie Generale - del 21.2.1996).

Con decreto ministeriale 10.4.1996 è stato nominato il Collegio di Direzione composto da un Avvocato dello Stato, che disimpegna le funzioni di Presidente, e da due Dirigenti Generali, non titolari di uffici centrali.

Con successivi provvedimenti sono stati destinati al Servizio n. 6 Dirigenti (di cui 5 amministrativi ed 1 statistico) ed un con-

tingente di personale appartenente a diverse qualifiche funzionali. Attualmente sono presenti 13 delle 18 unità previste dal comma 3 dell'articolo 3-quater della L. n. 273 del 1995.

A tutt'oggi, oltre al coordinamento delle indagini rientranti nei programmi di controllo, per l'anno 1997, deliberati dalla Corte dei Conti, il Servizio di controllo interno, sulla base di programmi annuali, deliberati dal Collegio ed approvati dal Ministro, ha condotto a termine indagini tematiche relative alle seguenti materie, rimettendo al vertice politico ed amministrativo apposite relazioni:

organizzazione, attività e costi degli ispettori tecnici;

distribuzione del personale e della sua utilizzazione;

situazione dei locali, attrezzature, mobilio, arredi, materiale informatico hardware e relativi costi;

i procedimenti amministrativi in carico agli uffici centrali e periferici, comprensiva dei procedimenti non conclusi nei termini;

l'attività contrattuale dell'Amministrazione centrale e periferica e le modalità di erogazione dei compensi accessori al personale in servizio in applicazione delle norme del C.C.N.L.;

gestione di alcuni capitoli di bilancio delle spese di funzionamento;

utilizzo dei fondi dell'Unione Europea;

formazione e aggiornamento del personale della scuola e del personale amministrativo;

funzionamento degli I.R.R.S.A.E., del C.E.D.E. e della B.D.P..

Per il 1998, il Servizio di controllo interno coordinerà le indagini, promosse dalla Corte dei Conti con delibera n. 5/98, nelle seguenti materie:

attività comunitaria ed internazionale svolta con riferimento al punto 13 della

direttiva ministeriale n. 331 del 28 maggio 1997, concernente gli obiettivi e i programmi dell'azione amministrativa da attuare per il 1997;

l'attività svolta dall'Osservatorio sulla dispersione scolastica, di cui al decreto ministeriale n. 523/96, alla luce del punto 14 della direttiva n. 331/97;

i rapporti tra il Ministero della pubblica istruzione ed il CONI, con specifico riferimento al ruolo svolto dai docenti di educazione fisica ed al loro contributo educativo, alla luce del punto 14 della direttiva n. 331/97;

contratti di collaborazione stipulati da n. 100 Conservatori di musica, ed Accademie BB.AA., scelti a campione, nell'anno 1996 e precedenti (Capitolo 2683) ed inseriti nei relativi conti consuntivi.

Nell'ambito di un'autonoma valutazione, sottoposta all'On. Ministro e da questi approvata, il Servizio di controllo interno svolgerà, sempre per l'anno 1998, le seguenti indagini:

erogazione dei compensi accessori, per gli anni 1996/97, al personale ministeriale, centrale e periferico, ed al personale della scuola, con particolare riferimento al fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi, di cui all'articolo 36 del vigente CCNL Ministeri; al fondo per la qualità della prestazione individuale di cui all'articolo 37 del citato CCNL Ministeri; al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 71 del vigente CCNL Scuola;

per gli anni 1996 e 1997 verifica degli accordi contrattuali raggiunti in sede decentrata diversa da quella nazionale, sia per il comparto Ministeri che per quello Scuola;

analisi delle modalità di utilizzo dei fondi per la lotta alla tossicodipendenza e valutazione dei risultati conseguiti nell'anno 1997;

formazione e aggiornamento del personale della scuola e del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione cen-

trale e periferica della Pubblica Istruzione per l'anno 1997;

attuazione dei corsi di formazione ed aggiornamento per il personale in servizio presso le Sovrintendenze scolastiche ed i Provveditorati agli studi, addetto agli uffici di relazione con il Servizio di controllo interno;

individuazione dei parametri e dei criteri di valutazione dell'attività dirigenziale;

rilevazione dei procedimenti non conclusi, per l'anno 1997;

distretti scolastici, indagine campionaria;

situazione conti consuntivi delle istituzioni scolastiche.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da un confronto statistico delle procedure iscritte negli anni 1994/1995/1996 negli uffici del tribunale di sorveglianza di Palermo, Trapani ed Agrigento, risulta un vistoso squilibrio del carico di lavoro medio per dipendente;

dal mese di novembre 1996, con l'apertura della nuova casa circondariale « Pagliarelli » di Palermo, la situazione si è ulteriormente aggravata, in quanto la popolazione carceraria è cresciuta sensibilmente di numero —:

quali provvedimenti urgenti intendano assumere per evitare la totale paralisi dei servizi e per non vanificare l'applicazione della legge « Gozzini », penalizzando, consequenzialmente, la popolazione carceraria del distretto;

se non ritengano opportuno, previo accertamento del carico di lavoro del succitato personale di cancelleria, di adottare il sistema di applicazione di personale da altri uffici, in attesa di un consistente aumento di organico. (4-15711)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

La dotazione organica, rideterminata con decreto ministeriale 23 aprile 1997, del personale amministrativo del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, dalla IX alla IV qualifica funzionale, prevede 28 unità, di cui 25 coperte, con una percentuale di scopertura pari al 14%, di gran lunga inferiore alla media nazionale.

In particolare sono coperti il posto di direttore di cancelleria, i sei posti di collaboratore di cancelleria, i sei posti di operatore amministrativo ed il posto di stenodattilografo, mentre sono vacanti uno dei quattro posti di funzionario di cancelleria, uno dei cinque posti di assistente giudiziario ed uno dei cinque posti di dattilografo.

La situazione non è dissimile negli uffici di sorveglianza di Agrigento e Trapani, che presentano — rispettivamente — un organico di dieci ed undici unità di cui nove presenti in entrambi gli uffici.

La copertura dei posti vacanti avverrà con l'assegnazione dei vincitori di concorsi in atto, la cui ultimazione — tuttavia — non è imminente.

D'altra parte, manca la possibilità d'ipotizzare applicazioni extradistrettuali di personale, giacché si riscontra una situazione sfavorevole anche nell'ambito degli altri uffici.

In conseguenza l'attenuazione del problema segnalato è affidata ad applicazioni di personale in ambito distrettuale. In tal senso è stato recentemente interessato il Presidente della Corte d'appello di Palermo, per il parere e le proposte del caso.

Un ulteriore aiuto per attenuare le difficoltà in atto potrà venire dall'assunzione di personale straordinario trimestrale.

Tale opportunità è stata segnalata a tutti gli uffici giudiziari già nel febbraio scorso.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

FROSIO RONCALLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

su iniziativa del Ministro della pubblica istruzione, si avvierà dall'anno sco-

lastico 1997-1998, negli Istituti tecnici commerciali statali e professionali di Stato per i servizi alberghieri, commerciali e turistici, rispettivamente, la sperimentazione del « Liceo Tecnico per le Attività Gestionali » e del « Progetto 2002 », in graduale sostituzione, relativamente, dell'« Indirizzo giuridico economico aziendale - Igea » ad ordinamento, dall'anno scolastico 1996-1997, in base al Dmn 122 del 31 gennaio 1996, e del « Progetto 92 », istituzionalizzato con decreto ministeriale del 24 aprile 1992;

il corso di studi del progetto « Liceo Tecnico per le Attività Gestionali », articolato in un biennio e in un triennio, prevede un'area disciplinare di equivalenza con insegnanti comuni alle scuole secondarie superiori e un'area professionale;

la disciplina stenografia - trattamento testi - classe di concorso - 075/A 076/A - non è inserita e risulta denominata diversamente, rispettivamente, nell'area di equivalenza e/o di settore della sperimentazione del « Liceo Tecnico per le Attività Gestionali », prospettata per gli istituti tecnici commerciali statali, e nel « Progetto 2002 », predisposto per gli istituti professionali di Stato e per i servizi alberghieri, commerciali e turistici, in palese contrasto con la giusta dizione riportata nel Dmn n. 334 del 24 novembre 1994, relativo alle nuove classi di concorso;

i docenti, appartenenti alla classe di concorso - 075/A - e 076/A - stenografia - trattamento testi -, abilitati all'insegnamento in seguito al superamento del relativo Concorso ordinario a cattedre, non facendo parte del personale insegnante tecnico pratico, che consegue il ruolo - incarico a tempo indeterminato « ope legis », non deve essere impiegato in attività di compresenza-assistenza ad altri insegnamenti in quanto ciò equivarrebbe ad una retrocessione di carriera, giuridicamente non consentita;

l'insegnamento di stenografia - trattamento testi - classe di concorso - 075/A - e 076/A sviluppa l'abilità di informazione e di comunicazione verbale e scritta coor-

dinando, trasversalmente, la produzione testuale sintetico-grafica e pittorico-audiovisiva, attraverso l'innovativa didattica ipermediale -;

quali urgenti provvedimenti intenda adottare affinché sia inserita l'area disciplinare stenografia - trattamento testi, rispettivamente, nel biennio del settore di equivalenza e/o professionale della sperimentazione del « Liceo Tecnico per le Attività Gestionali », degli istituti tecnici commerciali statali, nonché nel « Progetto 2002 », degli istituti professionali di Stato per i servizi alberghieri, commerciali e turistici;

quali immediate decisioni ritenga assumere, in relazione alla legge sulla « Pari Opportunità », per favorire la medesima dignità professionale ai docenti di stenografia - trattamento testi, eventualmente sollecitando l'avvio dell'esame presso le competenti Commissioni parlamentari, delle proposte di legge n. 1438, n. 1678, n. 2177 e n. 2652 nonché del disegno di legge n. 877 miranti all'introduzione dell'insegnamento di stenografia - trattamento testi - classe di concorso - 075/A - in alcune facoltà o istituti universitari ».

(4-12028)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto si ritiene opportuno premettere che nella sperimentazione, effettuata ai sensi dell'articolo 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sia in numerosi istituti tecnici (attraverso i noti progetti IGEA, ERICA, BROCCA) sia negli istituti professionali (attraverso il Progetto 92), l'insegnamento della stenografia, così come quello della dattilografia, è stato sostituito, com'è noto, con l'insegnamento « Laboratorio trattamento testi contabilità elettronica e applicazioni gestionali » negli istituti professionali e « trattamento dei testi e dei dati » negli istituti tecnici, ritenuti più rispondenti alle esigenze derivanti dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La sostituzione dei due vecchi insegnamenti è stata accompagnata dall'attuazione di corsi di riqualificazione e successiva-

mente di riconversione, in attuazione della legge 231/94, a cui sono stati chiamati tutti i docenti.

Con la sperimentazione, alla quale fa riferimento la SV. Onorevole, è stata introdotta una nuova disciplina « Tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni » volta a far acquisire una sensibilità ed una cultura della multimedialità non solo come capacità di utilizzare lo strumento informatico ma come abilità nel campo della comunicazione e informazione.

I nuovi curricula riservano, comunque, ai docenti delle classi 75A e 76A attività di compresenza, come peraltro è già avvenuto e avviene nel Progetto 92.

Si ritiene opportuno far presente che la docenza in compresenza non riguarda solo questo insegnamento, ma può essere prevista per altre classi di concorso sia a livello sperimentale che ordinamentale.

Si ritiene opportuno precisare, infine, che sono attualmente in fase di studio iniziative profondamente innovative rispetto all'attuale assetto delle classi di concorso tese ad un migliore e più ampio utilizzo della professionalità del personale docente in vista delle nuove prospettive didattiche.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GARDIOL. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

Marco De Paoli, docente di filosofia e storia presso il liceo scientifico « Gramsci » di Ivrea (Torino) veniva dichiarato decaduto dall'impiego per assenza arbitraria con effetto dal 17 gennaio 1990;

per dichiarazione del docente la motivazione era da addurre a logoramento e a contrasti, oggi del tutto superati;

dal 1991 il docente presentava normale richiesta di riammissione in servizio e non ottenendo in questi anni esito positivo continuava a svolgere una proficua attività di ricerca e studi con relative pubblicazioni, attinenti le discipline insegnate;

conseguentemente all'istanza di riammissione in servizio presentata al provveditorato agli studi di Torino, in data 6 dicembre 1996, lo stesso provveditorato, con lettera del 26 agosto 1997, rigettava l'istanza per l'indisponibilità di posti, prescindendo dal parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione;

il ministero della pubblica istruzione, Consiglio nazionale della pubblica istruzione, comitato orizzontale relativo alla scuola media secondaria superiore, consiglio per il contenzioso, in data 19 settembre 1997, rilevando che dalla documentazione, inviata dal provveditorato agli studi di Torino, non emergevano elementi ostativi alla riammissione in servizio del docente e in considerazione del fatto che lo stesso aveva svolto proficua attività di studi e di ricerca, con relative pubblicazioni, esprimeva parere favorevole alla riammissione in servizio dell'istante;

nella lettera del provveditore agli studi di Torino, del 26 agosto 1997, emergeva che per la classe di concorso di filosofia e storia sussisteva una disponibilità per i trasferimenti interprovinciali pari a 5 cattedre e che per il provveditorato non era possibile dare corso alla richiesta di riammissione in quanto il calcolo del 10 per cento (secondo le istruzioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 194 del 20 luglio 1990 che limitava al 10 per cento i posti riservati ai trasferimenti interprovinciali), non corrispondeva ad una frazione superiore a 0,50 e pertanto non era arrotondabile all'unità —:

quali siano le motivazioni contrarie alla riammissione in servizio del docente in causa da parte del provveditorato agli studi di Torino;

quali siano le motivazioni che precludono il reinserimento nel mondo del lavoro di una persona valida, anche scientificamente. (4-14422)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto in merito alla richiesta di riammissione in servizio

presentata dal prof. Marco De Paoli, già docente di Filosofia e Storia presso il liceo scientifico « Gramsci » di Ivrea, si comunica quanto segue.

Le riammissioni in servizio del personale appartenente al comparto scuola sono regolamentate dall'articolo 51 del decreto-legislativo 297/94 e dalla C.M. 194 del 20.7.1990 che, tra l'altro, prescrive che « Le riammissioni in servizio... sono disposte in una fase successiva ai trasferimenti e ai passaggi; per consentire la loro effettuazione si determina, sul contingente dei posti riservati ai trasferimenti interprovinciali, una aliquota di posti fissata nella misura del 10% dei posti riservati alle operazioni di trasferimento interprovinciale ... Qualora, al termine dei trasferimenti ... siano rimasti disponibili un numero di posti maggiori rispetto alla aliquota fissata ... ovvero qualora la aliquota medesima risulti eccedente rispetto alla effettiva richiesta, i posti in eccedenza andranno ad accrescere quelli destinati alle nuove nomine in ruolo. Qualora invece nel corso dei movimenti l'intera aliquota destinata ai trasferimenti interprovinciali ed ai passaggi venisse esaurita, non si darà corso in tali province alle operazioni di riammissione in servizio ».

Nel caso specifico, come peraltro ampiamente illustrato all'interessato e all'Assessore alla Cultura e Istruzione della Regione Piemonte con nota prot. 14191 del 22.1.1998, non è stato possibile disporre la riassunzione dello stesso in quanto la situazione dei posti per la classe di concorso di appartenenza presentava, prima delle operazioni di trasferimento interprovinciale, una disponibilità pari a 5 sulla quale il prescritto accantonamento del 10% ha dato esito inferiore all'unità e, quindi, pari a zero.

Solo ed esclusivamente per tale ragione il docente non ha potuto ottenere l'auspicata riammissione in servizio.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GATTO, GIACCO e PITTELLA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nella risposta del Ministro formulata il 3 luglio 1997 rispetto all'interrogazione n. 4-03495, presentata dal primo firmatario di questa interrogazione, il Ministro tralasciava di rispondere al motivo per cui non viene pienamente applicato il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, che al comma 11 dell'articolo 401 stabilisce che le graduatorie dei concorsi per titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami —:

se ritenga possibile bandire i prossimi concorsi a cattedre per le sole graduatorie esaurite relativamente ad ogni singola provincia o se invece ritenga opportuno bandire i prossimi concorsi ordinari a cattedre su tutto il territorio nazionale in palese contrasto con la politica di decentramento delle attività amministrative, dal Ministro stesso ricordata nella risposta alla interrogazione n. 4-03495. (4-13893)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare.

Circa i motivi per i quali non viene data applicazione al decreto-legislativo 297/94 nella parte in cui (articolo 401 comma 11) detto decreto stabilisce che le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzate solo dopo l'esaurimento delle graduatorie ancora valide di precedenti concorsi per titoli ed esami; si riferisce quanto segue.

Il sistema delle assunzioni di personale docente mediante concorsi per soli titoli, cui assegnare il 50% delle disponibilità di posti, rimanendo l'altro 50% destinato all'unico canale di assunzione fino allora esistente (quello del concorso per esami e titoli) è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 357/89, convertito dalla legge n. 417/89.

I successivi commi del medesimo articolo 2 citato fissano requisiti, modalità e limiti per l'attuazione di detto sistema e, in particolare al comma 21, viene dettata proprio la disposizione di cui la SV. Onorevole lamenta il mancato rispetto, poi trasfusa, in occasione della emanazione del Testo unico delle leggi in materia di Istruzione, nell'articolo 401, comma 11 del decreto-legislativo n. 297/94.

Si tratta, pertanto, di disposizione che deve essere riguardata nella sua valenza temporale, relativa all'epoca della entrata in vigore (17.11.1990), quando venne posta dal legislatore a tutela delle posizioni giuridiche di soggetti eventualmente inclusi in graduatorie dei concorsi per esami e titoli allora ancora vigenti.

L'esaurimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli costituiva, quindi, il presupposto per poter dare avvio al nuovo sistema di reclutamento.

Rispettata la condizione iniziale, che si ritiene non sembra essere messa in dubbio dalla S.V. Onorevole, il sistema di assunzione de quo ha potuto prendere avvio ed attualmente funziona a regime per la quasi totalità delle classi di concorso.

In proposito va riferito che la medesima disposizione (articolo 401, comma 11) subordinava, inoltre, la possibilità di utilizzare le graduatorie del concorso per soli titoli anche al fatto che fossero esaurite le graduatorie compilate a norma di particolari disposizioni di legge. Poiché a tutt'oggi le graduatorie di cui è fatto cenno (compilate a norma di particolari disposizioni di legge) non sono ancora esaurite, le graduatorie provinciali del concorso per soli titoli relative alle corrispondenti classi di concorso non hanno potuto avere ancora alcun scorporamento.

Giova precisare anche che la nuova formulazione dell'articolo 401 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, contenuta nell'articolo 1 comma 4 del disegno di legge n. 932, così come approvato dal Senato, non contiene più detta previsione, proprio perché ha cessato nel tempo di produrre i suoi effetti.

Riguardo poi all'indizione di prossimi concorsi a cattedre si precisa che l'articolo 40 della Legge 449/97 recante « misure per la stabilizzazione della finanza pubblica », prevede la possibilità di indire concorsi ai fini del reclutamento di personale docente per cattedre che presentino maggior fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole ed istituti anche di diverso ordine e grado, ai quali si possa accedere con il medesimo titolo di studio.

In tal senso questo Ministero sta procedendo alla predisposizione degli atti propeudeutici (definizione delle macro-aree disciplinari, programmi e prove d'esame, accertamenti delle disponibilità di posti e cattedre) alla definizione dei relativi bandi di concorso.

Si desidera infine far presente che il disegno di legge n. 932 recante disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico di cui si è già fatto menzione prevede che i concorsi per titoli ed esami siano indetti su base regionale e che possano essere svolti in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GIACCO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

lungo la strada statale n. 209 Valnerina, arteria che conduce fino alla Capitale, a ridosso del comune di Visso, si sono verificati due episodi che hanno causato un vero e proprio disastro ecologico: una o due autobotti hanno scaricato, a distanza di quarantotto ore, indisturbate, un centinaio di litri di sostanze tossiche nel fosso delle Fornaci prima e sul fiume nera poi;

la « macchia killer » ha interessato uno stabilimento ittico a Molini di Visso, provocando danni per oltre seicento milioni di lire all'attività, e ha continuato la sua corso in territorio umbro raggiungendo il lago di Piediluco ad una ventina di chilometri di distanza;

data la alta tossicità della sostanza versata nel fiume, la flora e la fauna presente sul cammino sono rimaste letteralmente bruciate —:

come si intenda intervenire affinché i corsi d'acqua inquinati siano oggetto di tempestive operazioni di depurazione e affinché simili evenienze — purtroppo ormai frequenti nella regione Marche — non abbiano a ripetersi. (4-09304)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere ha precisato che tra i vari compiti istituzionali delle Autorità di Bacino è previsto che le medesime redigano Piani di Bacino aventi lo scopo di pianificare gli interventi tesi al risanamento delle acque superficiali e sotterranee ricadenti all'interno del bacino idrografico di competenza.*

Nello specifico, la citata Autorità sta provvedendo alla stesura di un Piano Stralcio per il risanamento delle acque del Lago di Piediluco e dei relativi bacini di alimentazione (tra cui quello del fiume Nera), nel cui ambito sono previsti interventi tesi al raggiungimento degli obiettivi di piano, e quindi anche interventi localizzati nelle zone interessate dallo sversamento di sostanze tossiche.

L'episodio evidenziato nell'atto ispettivo, trattandosi di questione occasionale, non può rientrare in un ambito inerente una programmazione di interventi nel campo della depurazione delle acque, né è possibile prevedere « operazioni di depurazione » specifiche dei corsi d'acqua interessati che non rientrino nel campo delle operazioni di pronto intervento, le quali esulano dalle competenze specifiche delle Autorità di Bacino.

Sulla base di quanto comunicato dal Corpo Forestale dello Stato di Macerata si fa presente che, nonostante l'attivazione di controlli da parte del personale forestale e delle altre Forze di Polizia, non è stato possibile, al momento, individuare i responsabili dell'inquinamento fluviale.

Nel caso in cui gli autori del danno ambientale dovessero rimanere ignoti, le Amministrazioni comunali interessate provvederanno a richiedere il risarcimento per le spese sostenute per il disinquinamento alla Regione Marche e degli altri Enti sovracomunali.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

GNAGA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

dal 5 gennaio 1997, il signor Vittorio Miri, imprenditore di Prato, « risiede » davanti al Palazzo di giustizia di Prato in piazzale Falcone e Borsellino;

tale « residenza » permanente è esclusivamente per protestare in modo legittimo nei confronti di una azione pretorile di sequestro della propria attività che, pur essendo stato accettato e vinto il reclamo contro il suddetto provvedimento ha causato la rovina ed il fallimento dell'attività in oggetto;

risulta che il signor Miri avrebbe più volte denunciato alla procura della Repubblica manovre ed azioni poco chiare e lesive della sua stessa persona, oltre all'attività vera e propria, di soggetti che sarebbero legati professionalmente agli stessi uffici giudiziari di Prato;

la vicenda è stata già oggetto di un'interrogazione al Senato della Repubblica —:

se il Ministro dell'interno sia a conoscenza della suddetta vicenda e se il Ministro di grazia e giustizia abbia attivato i propri organismi interni per avviare un'attività ispettiva in ordine alle vicende segnalate dal signor Miri, relative al coinvolgimento di personaggi legati agli stessi uffici giudiziari di Prato;

quali provvedimenti immediati e futuri saranno presi per venire incontro alle legittime esigenze che sono state fatte presente da un cittadino onesto (fino a prova contraria), che, se risultassero vere le sue affermazioni, avrebbe visto ledere i propri diritti civili in modo vergognoso. (4-09716)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, anche sulla base delle notizie fornite dal Ministero dell'interno e dagli uffici giudiziari, si comunica quanto segue.*

A partire dal 5 gennaio 1997, il sig. Vittorio Miri ha attuato una singolare forma di protesta, consistente nell'accamparsi dinanzi all'ingresso del Palazzo di Giustizia di Prato, allo scopo di denunciare

all'attenzione dell'opinione pubblica i raggiri e le truffe delle quali egli sarebbe rimasto vittima.

All'origine della cennata manifestazione vi è una vicenda di natura economica, afferente alla gestione e cessione di un ristorante-pizzeria in Comune di Carmignano, di cui il Miri era titolare fino al luglio 1995, ad un gruppo di persone che, però, non gli avrebbe mai corrisposto quanto pattuito causandogli, con ciò, gravi problemi finanziari.

Reiteratamente contravvenzionato per irregolarità amministrative, l'esercizio in questione venne tra l'altro definitivamente chiuso in data 1.1.1996 su decisione dei nuovi gestori.

La vicenda è caratterizzata dal fatto che il Miri assume di aver subito abusi, come evidenziato anche in svariati esposti da lui inviati alla locale Prefettura e ad altre autorità locali e nazionali.

Per il tramite del Questore di Prato, il sig. Miri è stato invitato a desistere dalla sua protesta e rassicurato sulla circostanza che, comunque, il suo caso — come riferito a suo tempo dal Procuratore della Repubblica di Prato — era sottoposto all'attenta e scrupolosa valutazione dell'autorità giudiziaria.

Persistendo tuttavia il Miri nella sua protesta, è stato ricevuto personalmente dal Prefetto nella seconda metà del mese di gennaio 1997.

Nel corso di tale incontro il Miri ha sostanzialmente formulato due richieste, riguardanti il risarcimento del danno economico causato, a suo dire, dai raggiri e dalle truffe delle quali egli sarebbe rimasto vittima, nonché la disponibilità di un alloggio ove abitare.

Nell'occasione, il Prefetto, nel rappresentare, in merito alla prima questione posta, di non poter in alcun modo intervenire, essendo il caso all'attenzione dell'autorità giudiziaria, ha assicurato che avrebbe interessato l'Assessore ai servizi sociali del Comune di Prato.

Detto assessore, prontamente contattato, ha offerto la disponibilità, per circa un mese, a spese dell'amministrazione comunale, di una camera in un albergo di media categoria.

Rifiutata inizialmente la proposta, il Miri ha proseguito la propria manifestazione di protesta, non solo rimanendo accampato dinanzi all'ingresso del palazzo di giustizia di Prato ma anche facendo pervenire alla Prefettura una serie di documenti e certificazioni personali (cartelle esattoriali e dichiarazioni dei redditi intestate ma non compilate, certificati elettorali, ecc.) che sono state trasmesse agli uffici competenti.

Di fronte al perdurare della protesta, il Sindaco di Prato, con una propria ordinanza dell'aprile 1997, ha intimato al Miri di sgomberare il piazzale antistante al Palazzo di Giustizia, imponendogli di rimuovere le croci e gli altri oggetti dallo stesso collocati durante i giorni di protesta. Tale ordinanza è stata eseguita dalla Polizia municipale non senza difficoltà, stante l'atteggiamento del Miri, che più volte è tornato a manifestare nel predetto luogo.

Il nominato, che ha peraltro percepito per circa un mese un sussidio straordinario del Comune e che ha dimorato, con trattamento di pensione completa, per alcuni giorni, in alcuni alberghi cittadini, a spese dell'Amministrazione comunale, si è reso protagonista di vari episodi.

Durante la cerimonia per la commemorazione del quinto anniversario della strage di Capaci, svoltasi a Prato il 23 maggio 1997, ha disturbato le celebrazioni interrompendo con slogan e contestazioni gli interventi degli oratori.

In altra occasione, il Miri, servendosi di un megafono, ha lanciato accuse contro numerose autorità, dinanzi al Palazzo di Giustizia, prendendo di mira in particolare il Procuratore della Repubblica di Prato, il Questore e il Prefetto.

L'invettiva è terminata con l'intervento di personale del nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri, che ha sequestrato il megafono utilizzato per la protesta.

Nel luglio 1997 il Miri che nel frattempo non si era presentato ad un incontro fissatogli dal Sindaco di Carmignano, nella sede di una cooperativa locale, presso la quale avrebbe potuto essere assunto, ha tenuto, in una piazza cittadina, un pubblico comizio.

Nel corso della manifestazione, a cui hanno assistito circa 50 persone, egli ha esposto i motivi della sua protesta, non mancando di utilizzare espressioni colorite nei confronti dell'autorità giudiziaria, del Prefetto, del Questore, del Sindaco e della Giunta comunale, nonché verso alcuni rappresentanti delle Forze dell'ordine della provincia di Prato.

Per quanto attiene ai profili più squisitamente giudiziari della vicenda si riferisce quanto segue.

Il Miri gestiva in Carmignano un ristorante dopo averlo rilevato da precedenti gestori e subentrando nell'affitto del relativo immobile.

Il mancato pagamento di uno o più canoni determinava il sequestro dell'azienda con provvedimento in data 21.12.1995 del Pretore di Prato. Il sequestro era convalidato all'udienza del 29.12.1995. La custodia era affidata al proprietario dell'immobile e subito dopo ad altra persona che in precedenza aveva preso in subaffitto l'azienda e che aveva fatto istanza di utilizzare il ristorante per la cena di fine anno.

In data 28.12.1995 veniva eseguito anche il pignoramento di alcuni beni mobili ad istanza di un terzo creditore.

Parte dei beni pignorati era però asportata e, conseguentemente, a seguito di querela, era aperto procedimento penale.

Il 29.3.1996 il Tribunale di Prato revocava il sequestro dell'azienda. A seguito di ciò Miri chiedeva la restituzione delle chiavi del locale. Il proprietario non vi provvedeva adducendo di non esserne in possesso per averle consegnate alla persona subentrata nella custodia.

Quest'ultima, a sua volta, affermava di non essere più in possesso delle chiavi.

Questa in sommi capi la vicenda giudiziaria del Miri.

Questi, con dichiarazioni verbalizzate presso la Sezione di Polizia Giudiziaria di Firenze, ha lamentato di essere vittima di persecuzione ad opera di privati e magistrati autori, a suo dire, di reati ai suoi danni.

La Procura della Repubblica di Firenze ha indi trasmesso il relativo fascicolo alla Procura di Prato, che ha poi trasmesso gli atti (fasc. 1516/96T) a quella di Bologna per

competenza ex articolo 11 C.P.P., per eventuali reati a carico di magistrati degli uffici giudiziari di Prato.

Per le manifestazioni di cui si è fatto prima cenno, il Miri è stato denunciato per il reato di cui all'articolo 342 C.P. Il relativo fascicolo è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Bologna per competenza.

La persona in questione, con esposti indirizzati — tra gli altri — anche a questo Ministero — ha rivolto ai magistrati ed ai titolari di alcune istituzioni locali reiterate accuse d'inerzia, di abusi e di irregolarità nell'esercizio delle loro funzioni.

Nell'ambito delle competenze ministeriali è stata acquisita presso l'autorità giudiziaria ampia documentazione dal cui esame non sono emersi possibili rilievi di carattere disciplinare nei confronti di magistrati, tenuto conto che le doglianze si riferiscono a provvedimenti adottati nell'esercizio di attività giurisdizionale, in relazione ai quali non sono state ravvisate abnormità, né macroscopiche violazioni di legge né — infine — il perseguimento di fini estranei a quelli di giustizia. Ne consegue che la suddetta attività giurisdizionale non è suscettibile di sindacato in sede amministrativa e neppure di apprezzamento sotto il profilo disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

GRIMALDI. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

il soprintendente dei beni culturali e ambientali dottor Zampino ha reso nota l'istituzione di una tariffa di accesso al bosco di Capodimonte per la manifestazione Napoli-Mostra dal 30 aprile al 30 settembre 1998, in coincidenza proprio con il periodo di massima affluenza della cittadinanza nel bosco;

una tale disposizione priverebbe la gran parte dei cittadini della possibilità di godere dell'unico polmone di verde nella città;

il bosco di Capodimonte è da sempre il luogo di trattenimento di bambini e anziani che cercano di sfuggire al caldo e all'inquinamento del centro della città —:

se una tale disposizione sia stata sottoposta all'approvazione del Ministro interrogato;

quali iniziative intenda prendere per evitare il danno che ne deriverebbe ai cittadini di Napoli. (4-16762)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.*

Come è noto, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli ha sostenuto negli ultimi dieci anni un impegnativo lavoro per il recupero e la valorizzazione dell'intera area del Bosco di Capodimonte in cui sono stati impegnati ingenti finanziamenti del Ministero per i beni culturali e ambientali e contributi europei.

Gli interventi hanno riguardato edifici monumentali e il parco.

La Soprintendenza medesima, al fine di valorizzare l'area in questione e di intensificare il flusso turistico nella zona, ha promosso una serie di appuntamenti nel calendario della manifestazione Napoli-Mostra, per il periodo 30 aprile-30 settembre 1998.

L'ipotesi di introduzione di un biglietto d'ingresso nasceva dall'esigenza di concorrere alle spese necessarie al miglioramento dei servizi fruibili dall'utenza del Bosco e, quindi, legata esclusivamente alla realizzazione di specifici eventi culturali e non da intendersi come tassa d'ingresso.

Si rende noto che in data 9 aprile 1998 si è tenuta una riunione pubblica con le autorità cittadine, le associazioni e gli Enti interessati, in seguito alla quale la Soprintendenza sopracitata ha accolto la richiesta di mantenere l'ingresso gratuito al Bosco.

Si segnala, infine, che la predetta Soprintendenza sta esaminando la possibilità di introdurre biglietti di ingresso limitatamente agli eventi che si terranno nei singoli edifici mantenendo l'ingresso gratuito alle aree verdi del Bosco.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.*

— Per sapere:

i motivi per cui si opprimono i contribuenti facendo pagare loro le imposte sui redditi entro maggio e quindi la famiglia Ici entro giugno, cioè a distanza di un mese. Tutto ciò crea confusione ed avvilisce i contribuenti, costretti a reperire le somme necessarie per pagare tutti questi tributi. Non solo, ma contemporaneamente arrivano ai cittadini le cartelle per il pagamento di tributi comunali: rifiuti, fognature, depuratori, consorzi di bonifica. Una valanga di richieste di denaro che pressa i cittadini contribuenti, che vanno in crisi e sono spesso in preda al panico. Appare opportuno non presentare tutte queste richieste di denaro nel giro di un mese, apparendo tale prassi una provocazione, che dà ragione ai cittadini nel protestare;

se non ritengano poi di ristudiare la tassazione Ici, escludendo da tale odioso ed ingiusto tributo quanti abitano l'appartamento di proprietà;

se non ritengano di avviare un cambiamento netto nella politica finanziaria, sospendendo almeno per qualche anno — con decreto legge — tutte le leggi di spesa per quanto riguarda contributi e finanziamenti, rivedendo nello stesso tempo tutte le voci di spesa, procedendo a drastici tagli ed infine diminuendo le imposte, che stanno impoverendo le famiglie distruggendo l'intera economia del Paese e stanno portando alla miseria, al fallimento, al tracollo economico, ogni iniziativa imprenditoriale;

se intendano ridisegnare un nuovo modello di economia, sul tipo degli Stati Uniti d'America, e porre fine all'inaccettabile sperpero del pubblico denaro.

(4-10767)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere i motivi per i quali i pagamenti delle imposte sui redditi e dell'ICI siano concentrati nei mesi di maggio e giugno e se non si ritenga di « avviare un cambiamento*

netto nella politica finanziaria » procedendo, fra l'altro, ad una riduzione delle imposte.

Al riguardo, si osserva in via preliminare che, relativamente alla concentrazione dei pagamenti delle imposte dirette, il Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante « Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni », emanato in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 3, comma 134 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, oltre a contenere una generale semplificazione degli adempimenti tributari per i contribuenti, prevede, ai fini della dichiarazione dei redditi, la presentazione di una apposita dichiarazione unica comprensiva anche dei contributi dovuti all'INPS ed all'INAIL nonché ad altri enti o casse, mentre per i titolari di partita IVA e di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, prevede la possibilità di esercitare annualmente l'opzione per il pagamento rateale delle imposte, in rate mensili di eguale importo maggiorati di interessi ad un tasso modesto.

In tale ambito, inoltre, è stata anche prevista la possibilità di effettuare la presentazione della dichiarazione per via telematica entro il 30 settembre di ciascun anno, nonché il versamento unitario delle imposte con eventuale compensazione dei crediti.

Per quanto concerne, poi, l'adozione di interventi normativi volti a ridefinire l'imposta comunale sugli immobili, si rileva che con il Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, emanato in attuazione delle deleghe previste dall'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, di imposta regionale sulle attività produttive e di riordino della tassazione della finanza locale, sono state introdotte profonde modifiche strutturali al sistema tributario vigente.

In tale contesto, viene ridefinita, sia nell'ambito oggettivo che soggettivo, l'imposta comunale sugli immobili, conferendo, tra l'altro, al comune il potere di deliberare una detrazione per l'abitazione principale al di sopra del tetto massimo di 500.000 lire,

attualmente consentito e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione medesima (articolo 58, comma 3).

Inoltre, la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha conferito ai comuni la possibilità di fissare aliquote agevolate dell'ICI (anche inferiori al 4 per mille), a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili (articolo 1, comma 5).

Circa, infine, la necessità di avviare un cambiamento netto nella politica finanziaria, si osserva che con la riforma fiscale, avviata dal Governo con i recenti decreti legislativi emanati in attuazione della delega contenuta nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevedendo l'istituzione della richiamata imposta regionale sulle attività produttive, unitamente alla revisione delle imposte sul reddito d'impresa, è stato realizzato un passaggio estremamente significativo e centrale del processo di rinnovamento fiscale. Infatti, viene attuata una drastica semplificazione del sistema tributario e contributivo nonché viene rivista in profondità la tassazione delle imprese e modificate le aliquote, scaglioni ed ammontari delle detrazioni Irpef promuovendo una maggiore equità nel trattamento fiscale.

Invero, anche la Commissione Europea recentemente, con un documento sul « Piano di convergenza » italiano, ha elogiato l'attività del Governo, posto che la riforma tributaria in atto sta affrontando, con interventi mirati, le gravi distorsioni che hanno caratterizzato il sistema fiscale di questi ultimi anni.

Pertanto, il legislatore ha intrapreso tra l'altro un cammino di semplificazione del sistema tributario, idoneo ad apportare un valido contributo volto a realizzare quel « nuovo modello di economia » auspicato nella interrogazione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MALGIERI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nel recente progetto sperimentale varato dal ministero della pubblica istru-

zione, denominato « Ipotesi di sperimentazione da attuare nei primi due anni di scuola secondaria superiore », non è previsto l'insegnamento della geografia;

centocinquanta istituti nell'anno appena iniziato vedono così cancellata una materia di insegnamento altamente formativa;

lo studio della geografia è il solo strumento che introduce alla conoscenza del mondo e, quindi, della « realtà effettuale » sulla quale si disegnano gli scenari politici, economici, sociali e culturali;

privare gli alunni dello studio della geografia equivale ad una arbitraria ed ingiustificata mutilazione nel processo di formazione culturale;

la presidente del « Comitato nazionale di difesa della geografia », Cristina Morra, ha dichiarato al *Corriere della Sera*: « — chiaro che si sta andando verso una cancellazione totale della disciplina. Non si tiene conto di nulla se non di interessi che niente hanno a che vedere con l'insegnamento della geografia. Negli ultimi anni ci sono stati episodi molto spiacevoli, come quello di aver letteralmente scippato l'insegnamento ai geografi e averlo regalato a una lobby molto più potente, che è quella dei biologi, ovviamente avendo cambiato nome della materia e classe del concorso »;

sempre sul *Corriere della Sera* il giornalista Antonio Troiano ha osservato che « persino la commissione dei saggi istituita da Berlinguer, per individuare le conoscenze fondamentali su cui si baserà l'apprendimento dei giovani nei prossimi decenni, non parla mai di studi di geografia »;

la scelta del ministero contrasta con quanto si fa per la tutela e per la diffusione della geografia in altri Paesi europei, come l'Inghilterra, l'Olanda, la Germania e la Francia —:

cosa intenda fare per rimediare ad una situazione che allarma tutti gli interessati ed in che modo si proponga di rimuovere sospetti ed illazioni che tengono in apprensione il mondo dei geografi i

quali vedono compromessa la loro attività da quelle che appaiono all'interrogante « distrazioni » del ministero;

se non ritenga che lo studio della geografia vada protetto e promosso in linea con le tendenze culturali e didattiche prevalenti in Europa. (4-12643)

RISPOSTA. — *In ordine alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare in oggetto giova premettere che l'Amministrazione scolastica non ignora l'importanza che riveste lo studio della geografia per i giovani.*

La prevista revisione degli orientamenti programmatici della scuola italiana contestuale al processo di riforma sia dell'autonomia, sia del riordino dei cicli e di cui la riflessione dei 40 esperti è stata una premessa non potrà non riguardare pertanto anche la questione della geografia assumendo il valore di una disciplina che, nel suo statuto scientifico e nelle sue articolazioni, resta una delle chiavi fondamentali di conoscenza e di interpretazione del mondo tanto più necessario oggi di fronte ai processi di trasformazione globale che lo attraversano.

L'ampio dibattito che si è sviluppato in merito negli ultimi tempi non potrà che contribuire alla migliore soluzione del problema sollevato della sperimentazione avviata, e che sarà oggetto di verifica, nell'interesse esclusivo della formazione culturale delle nuove generazioni.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MARTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dei lavori pubblici, del tesoro, delle finanze, per la solidarietà sociale e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

nel programma dell'Ulivo per le elezioni del 21 aprile 1996, alla tesi 57, si legge testualmente che « occorre ridefinire la politica dell'intervento pubblico, in particolare nel settore abitativo per le categorie più deboli »;

nell'esposto presentato da undici famiglie al ministero del lavoro e della previdenza sociale e al ministero dei lavori pubblici del 9 aprile 1996, si legge testualmente che « la società cooperativa edilizia Montevarchi arl con sede a Montevarchi in via Amendola 5 è una cooperativa a proprietà indivisa costituita nel 1970 »;

« nel febbraio del 1982 il consiglio di amministrazione della cooperativa decise un considerevole aumento del canone di locazione raddoppiando e facendo retroagire tale aumento dal primo gennaio 1980 »;

« dopo pochi mesi lo stesso consiglio d'amministrazione, adducendo l'imminenza di pagamenti straordinari chiese ai soci un prestito straordinario di lire 2.000.000 »;

« solo dopo pochi mesi dagli amministratori pervenne ai soci nuova pressante richiesta di denaro, questa volta lire 3.500.000, giustificata ancora una volta da un'improvvisa necessità di fare fronte ad una situazione finanziaria difficile »;

« tali richieste venivano accompagnate, ogni volta dalla minaccia di esclusione dalla cooperativa di coloro che non avessero collaborato »;

« allarmati dalle continue richieste di denaro un gruppo di soci, tra cui molti degli attuali esponenti, si recò presso le banche dinanzi alle quali erano accesi i mutui finanziari della cooperativa »;

« si scoprì in questo modo l'esistenza di un procedimento di esecuzione immobiliare promosso dal Monte dei Paschi di Siena pendente dinanzi al tribunale di Arezzo che era stato tenuto nascosto ai soci e che aveva come oggetto i lotti n. 12 e 13 del piano di edilizia economica popolare Montevarchi »;

« non avendo ottenuto spiegazioni sulle ragioni che avevano causato un simile dissesto finanziario neppure attraverso l'ausilio di un legale di fiducia ed essendo stato a questi impedito di vedere le scritture contabili, alcuni soci si rivolsero alla

procura della Repubblica di Arezzo sporgendo denuncia-querela »;

« la procura della Repubblica di Arezzo, si avvale della consulenza tecnica del dottor Franco Giannini »;

« nella relazione tecnica d'ufficio si legge (pagine 2 e 3) che i conti sintetici del giornalmastro avrebbero dovuto essere sviluppati in schede. Ciò è stato fatto solamente in minima parte in quanto un accenno di schede è stato rinvenuto nell'inserito della documentazione dell'anno 1982, ma è estremamente incompleto. Le scritture in alcuni casi sono state registrate in data posteriore a quella in cui lo stesso fatto si è verificato, alterando così la cronologia delle operazioni (pagina 3). Le descrizioni sono spesso lacunose o addirittura errate (pag. 3). La calligrafia con la quale il giornale è stato redatto è di difficile lettura... si incontrano registrazioni in cui non è stata rispettata la costante uguaglianza tra addebitamenti ed accreditamenti »;

« per gli esercizi degli anni 1971-72-73-74-75, né le scritture contabili, né i bilanci presentati, contengono i saldi ed i movimenti del conto 7095/26 acceso il 1.12.1971 presso la Banca Toscana, filiale di Montevarchi »;

« nel 1976 la situazione peggiora (pagine 4) e così oltre ai movimenti del suddetto conto mancano anche quelli del conto acceso presso il Banco di Roma filiale di Montevarchi il 16 novembre 1976, e ciò nonostante nel suddetto periodo proprio su quel conto siano avvenute importanti operazioni quali il pagamento del prezzo per l'acquisto del diritto di superficie, l'ottenimento dei mutui da parte dell'Iacp, i versamenti di un certo rilievo da parte dei soci »;

« le suddette operazioni risultano registrate per cassa mentre nella realtà erano avvenute tramite conto corrente bancario »;

« due finanziamenti Iacp non sono neppure stati registrati (pagina 4) »;

« nel 1977 i conti non bilanciano in chiusura in quanto non è stata fatta la verifica finale... e non sono state compiute le apposite operazioni di storno »;

« nel 1978 avviene un piccolo miracolo contabile giacché il bilancio di apertura, non corrisponde a quello di chiusura del precedente anno (pag. 5); alcune registrazioni non trovano collocazione negli estratti conto ed alcune operazioni sugli estratti conto non trovano collocazione; non sono tra le registrazioni; non bilanciano i conti con i creditori, non bilanciano quelli con le banche e neppure quelli con i debitori (pagine 5) »;

« nel 1979 alcuni assegni emessi sul Monte dei Paschi di Siena non trovano il corrispondente valore nelle scritture contabili, mentre alcune registrazioni riguardanti movimenti effettuati con le banche non trovano poi il riscontro negli estratti conto »;

« nel bilancio di chiusura manca il conto corrente della Banca Toscana e ciò nonostante al 31 dicembre 1979, su quel conto risulti esserci la somma di lire 1.311.556 »;

« per non essere da meno rispetto all'anno precedente non bilanciano i conti immobili, quelli spese generali, quelli socio F, quelli debitori e quelli creditori »;

« nel 1980 diverse operazioni di addebito e di credito risultanti nell'estratto conto del Monte dei Paschi di Siena non risultano minimamente nel libro giornale dove, viceversa, risultano operazioni effettuate sul conto del Mps che però non risultano negli estratti conto »;

« i conti Banche e creditori non bilanciano: il bilancio di chiusura non corrisponde con il bilancio di esercizio »;

« nel 1981 non sono stati registrati assegni sulla Banca di Roma e parte di versamenti dei soci. Altre irregolarità varie »;

« nel 1982 vi sono alcune registrazioni poco chiare e qualche omissione »;

« nei primi sei mesi del 1983 non risultano redatte scritture contabili »;

« nel libro degli inventari questi non sono stati redatti con le voci analitiche dei conti accesi con le banche, dei creditori, dei debitori e così via. Nel 1980 non essendo stato redatto il bilancio risulta... ricopiato il bilancio dell'anno precedente (operazione certamente meno faticosa di quella della redazione di un bilancio nuovo) »;

« per quanto riguarda i libri sociali mancano tutti i verbali dell'anno 1983, gli ultimi due del 1982 non sono firmati, non è stato tenuto il libro degli aspiranti soci »;

« la conclusione cui giunge la perizia pag. 6) è che le incompletezze, le inesattezze e le omissioni sono state e tali che rendono a parere del sottoscritto, scarsamente attendibili le scritture contabili. La perizia si ferma al 1983 in quanto è datata 19 luglio 1983 »;

« il procedimento penale si concluse con l'archiviazione in quanto non è emerso niente che possa far pensare a distrazioni di somme. Non è questa la sede, né interessa agli esponenti, entrare nel merito di quella conclusione »;

« il vaglio esercitato dall'autorità governativa sul corretto funzionamento amministrativo delle cooperative non coincide, infatti con quello esercitato dalla procura della Repubblica per sanzionare l'illecito penale essendo il primo più ampio del secondo e finalizzato ad intervenire in tutti quei casi di irregolarità nella gestione amministrativa »;

« accadeva infatti che a seguito dell'ennesima richiesta di denaro, sotto forma, questa volta, di un fondo annuale di 120.000 lire istituito con delibera del consiglio di amministrazione nel 1984, gli esponenti rifiutavano il pagamento di questa somma »;

« il consiglio di amministrazione li dichiarava conseguentemente morosi e li escludeva dalla cooperativa »;

« tale decisione veniva presa dagli amministratori nonostante i soci morosi vantassero ciascuno un credito nei confronti della cooperativa di somme oscillanti tra il milione e mezzo ed i tre milioni e mezzo »;

« la conduzione processuale dei diversi procedimenti pendenti ha però fatto sì che mentre agli esponenti veniva riconosciuto il suddetto credito con sentenza passata in giudicato, in altro procedimento si respingeva l'impugnativa della delibera di esclusione. Con la paradossale conclusione che i soci si vedevano riconoscere i crediti suddetti, ma contemporaneamente si vedevano definitivamente esclusi dalla cooperativa per non aver versato lire 120.000 »;

« la delibera di esclusione è del 1984, ossia un anno successiva alla perizia disposta dalla procura. Non si ha motivo di ritenere che la cooperativa abbia a partire da quell'anno regolarizzato la propria gestione amministrativa essendo sostanzialmente immutato l'assetto dirigenziale »;

« un'ispezione potrà comunque verificare se le numerosissime infrazioni riscontrate in sede di consulenza tecnica d'ufficio sono state sanate o se si siano addirittura aggravate. Le poche notizie a disposizione portano a ritenere che il caos amministrativo sia tuttora persistente »;

sono quasi due mesi che le 11 famiglie sfrattate di Montevarchi occupano la chiesa di Cennano;

tali famiglie sono ormai colte dalla disperazione per una vicenda che pare non avere mai fine;

pertanto, a fronte della predetta situazione, è necessario ed urgente intervenire al fine di trovare soluzione al problema abitativo delle 11 famiglie di Montevarchi —:

se intendano promuovere al più presto una commissione d'inchiesta per valutare le irregolarità denunciate nell'esposto sopra menzionato;

se non ritengano doveroso ed urgente intervenire per evitare ulteriori danni alle

undici famiglie e risolvere, una volta per tutte, il loro problema abitativo;

se la scarsa attenzione verso le undici famiglie senzatetto di Montevarchi faccia parte del grande rilievo che doveva essere attribuito alla politica per la famiglia, pronunciato nella seduta del 22 maggio 1996 dal Presidente del Consiglio dei ministri, e se per alto grado di solidarietà sociale si intenda il completo abbandono da parte delle istituzioni di queste famiglie sfrattate;

come il Governo nel suo complesso ed i diversi ministri secondo le specifiche competenze intendano concretamente risolvere il problema abitativo delle 11 famiglie e, più in particolare, come intendano mantenere gli impegni presi a suo tempo nella seduta del 22 maggio 1996, allorquando Prodi affermò che « il Governo ed io siamo consapevoli della centralità della famiglia »;

per quali ragioni non sia stato ritenuto necessario e non si sia proceduto ad intervenire adeguatamente per risolvere la situazione delle undici famiglie sfrattate che sono state colte dalla disperazione per una vicenda che dura ormai da troppo tempo;

quali iniziative siano state finora intraprese per tutelare e garantire le 11 famiglie senzatetto di Montevarchi.

(4-12158)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione in oggetto, il Segretariato Generale del CER ha riferito di non avere alcun potere di intervento in merito alle problematiche concernenti la Cooperativa Edilizia Montevarchi, in quanto, in materia di edilizia residenziale, la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruente di contributi pubblici, è attribuita alle Regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. e) della legge n. 457/78.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

MAZZOCCHIN e MANZATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il documento redatto dai trentanove « saggi » nell'ambito della revisione dei cicli e dei programmi della scuola primaria e secondaria prevede lo studio e l'approfondimento di contenuti geografici, come si evince dallo spazio dedicato allo sviluppo eco — sostenibile, alla globalizzazione dei processi produttivi, ai rapporti nord-sud, allo sfruttamento delle risorse, alle questioni demografiche mondiali, alla dissoluzione di vecchie eredità politiche, eccetera;

la geografia umana contribuisce quindi alla formazione della persona, al rispetto delle diversità, alla consapevolezza del ruolo di ciascuno all'interno della realtà in cui vive;

malgrado tutto ciò, gli insegnanti di geografia degli istituti tecnici commerciali nonché di geografia (umana) dei bienni sperimentali di altri indirizzi (classe di insegnamento n. 39), vedono fortemente restringersi le loro possibilità di insegnamento a causa di un progressivo utilizzo dei docenti della classe n. 60 (scienze naturali eccetera) —:

se non ritenga opportuno: *a)* riordinare le classi di concorso di cui al decreto ministeriale n. 334 del 1994, distinguendo in maniera precisa le scienze naturali, chimiche e microbiologia dalla geografia umana politica ed economica; *b)* includere la geografia come insegnamento autonomo negli indirizzi delle scuole secondarie.

(4-11883)

RISPOSTA. — *In ordine alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare in oggetto giova premettere che l'Amministrazione scolastica non ignora l'importanza che riveste lo studio della geografia per i giovani.*

La prevista revisione degli orientamenti programmatici della scuola italiana, contestuale al processo di riforma sia dell'autonomia, sia del riordino dei cicli, e di cui la riflessione dei 40 esperti è stata una premessa non potrà non riguardare pertanto

anche la questione della geografia assumendo il valore di una disciplina che, nel suo statuto scientifico e nelle sue articolazioni, resta una delle chiavi fondamentali di conoscenza e di interpretazione del mondo tanto più necessario oggi di fronte ai processi di trasformazione globale che lo attraversano.

L'ampio dibattito che si è sviluppato in merito negli ultimi tempi non potrà che contribuire alla migliore soluzione del problema sollevato della sperimentazione avviata e che sarà oggetto di verifica, nell'interesse esclusivo della formazione culturale delle nuove generazioni.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MIGLIORI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è imminente l'entrata in vigore della legge istitutiva del « giudice unico » che definirà le competenze territoriali delle nuove costituenti autorità giudiziarie;

l'allargamento previsto, sotto il profilo geografico della competenza, per alcune sedi, comporterà inevitabilmente l'esigenza di ristrutturazione di alcuni attuali edifici dell'amministrazione della giustizia;

quali iniziative finanziarie si intendano assumere, con particolare riferimento alle evidenti esigenze di ampliamento della sede di Empoli e se vi siano già progetti in merito. (4-13723)

RISPOSTA. — *Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.*

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la

soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista « ove occorra », secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. « costo zero » della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico « atteso » delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di lavoro — che risultano accentrate presso la sede centrale — né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90% del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq.;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotta nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Empoli, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, sono risultate fondate le osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessità di istituire quella sede quale sezione distaccata del Tribunale di Firenze.

Infatti — come si afferma nella relazione allo schema di decreto legislativo — Empoli ha parametri autonomi (102.887 abitanti ed indice di carico 2,91) ed anzi è stata considerata polo aggregante della sezione di Castelfiorentino (40.712 abitanti, indici pari a 0,83).

Dalle valutazioni effettuate dalla Direzione Generale degli Affari Civili, la struttura edilizia di Empoli sembra rispondere pienamente al nuovo assetto giudiziario de-

lineato, con la riforma, che tra l'altro, prevedendo la trattazione in sede centrale (in questo caso Firenze) delle cause di lavoro, per garantire la specializzazione dei magistrati addetti a questo settore così delicato, dovrebbe consentire una deflazione del carico oggettivo di lavoro delle sedi distaccate.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

MORSELLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

l'istituto tecnico commerciale E. Mattei di San Lazzaro di Savena (Bologna) prevede tre corsi di insegnamento:

1) ragioniere Igea che conferisce il diploma di ragioniere ad indirizzo giuridico-economico aziendale;

2) ragioniere Mercurio che conferisce il diploma di ragioniere ad indirizzo programmatore;

3) perito Erica che conferisce il diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere;

per chi si iscrive ad uno dei due diplomi di ragioneria il primo biennio è uguale (Igea);

durante il secondo anno, in primavera, si chiede agli studenti se intendano continuare la scelta già effettuata al primo anno o modificare la primitiva decisione iscrivendosi per il triennio successivo al corso Mercurio;

nella primavera del 1997, sono state indette riunioni per facilitare la scelta ai ragazzi, tenuto conto delle materie preferite ed in cui si trovano più a loro agio. Su 66 studenti (inclusi i ripetenti sommatosi in giugno) 31 hanno scelto di continuare il corso Igea e 35 di cambiare per iscriversi al corso Mercurio;

di fronte a questi numeri il provveditore di Bologna, solo a fine agosto, ha

concesso al preside dell'istituto due classi di corso Mercurio ed una sola classe di corso Igea;

il 29 agosto 1997 la segreteria della scuola ha convocato per telefono i genitori dei 31 alunni iscritti ad Igea per il 6 settembre (nove giorni prima dell'inizio della scuola): in tale riunione il preside avrebbe comunicato che l'unica classe Igea doveva rientrare nei parametri massimi (25/28) e chiesto che alcuni ragazzi cambiassero la loro scelta. Se ciò non si fosse avverato si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico obbligando gli studenti a cambiare tipo di insegnamento (differenze sostanziali sono la doppia lingua, geografia economica e un piano diverso di ragioneria in Igea, informatica in Mercurio), in palese violazione della libera scelta compiuta tre anni prima all'atto dell'iscrizione al primo anno dell'istituto e confermata sei mesi prima fino al compimento della scuola media superiore di studi;

inoltre, bisogna tenere conto che i ragazzi che continuano Igea vogliono ottenere un diploma di ragioniere ad indirizzo giuridico-economico e vengono invece obbligati ad avere un diploma di ragioniere programmatore che per ammissione dello stesso istituto nel suo *dépliant* pubblicitario è un diploma completamente differente, in quanto viene definito figura intermedia tra il ragioniere e il perito —

se sia al corrente di quanto sopra esposto e quale sia la sua opinione in merito;

quali urgenti provvedimenti intenda adottare affinché non venga lesa la certezza del diritto dello studente a iniziare, continuare per cinque anni e terminare il medesimo corso di studio nello stesso istituto, obbligandolo dopo due anni, nel pieno dispregio dei suoi diritti, ad un corso diverso;

se non intenda fare passi ufficiali nei confronti del provveditore agli studi della provincia di Bologna per rappresentare il disagio e la protesta degli alunni e delle loro famiglie, avendo il provveditore deciso

di attivare una sorta di « estrazione del lotto » per escludere sei studenti dal corso Igea;

se non ritenga tale modo di agire molto grave e inqualificabile, in quanto mette in dubbio l'efficienza e la correttezza della scuola italiana, il cui unico compito è quello di educare, non certo quello di diseducare. (4-12530)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto si comunica che presso l'I.T.C. « Mattei » di S. Lazzaro di Savena, sono attuate le seguenti sperimentazioni:*

- 1) IGEA ad indirizzo giuridico-economico aziendale;
- 2) Mercurio ad indirizzo programmatore;
- 3) ERICA ad indirizzo linguistico aziendale.

Gli studenti iscritti alla sperimentazione IGEA, al termine del secondo anno di studi possono scegliere di proseguire nello stesso indirizzo o di optare per la sperimentazione Mercurio.

L'organico di diritto per l'anno scolastico 1997/98 del predetto istituto prevedeva per la sperimentazione IGEA una classe terza con 27 alunni e per la sperimentazione Mercurio due classi terze per 36 alunni. Sulla base degli esiti dell'a.s. 1996/97, il Preside dell'I.T.C. « Mattei » procedeva alla definizione delle iscrizioni alle classi terze, tenendo conto del numero degli alunni non promossi delle classi seconde che non potevano accedere alla classe terza, del numero degli alunni non promossi della classe terza, da iscrivere nuovamente alla stessa classe, del numero degli alunni trasferiti da altre scuole, del numero degli alunni trasferiti verso altre scuole e della mobilità interna tra indirizzi, anche a seguito di esami integrativi o di idoneità.

Così acquisiti i dati sopraindicati per la formazione dell'organico di fatto per l'anno scolastico 1997/98, il numero degli iscritti alla classe terza IGEA risultava accresciuto di sei unità rispetto alla previsione dell'or-

ganico di diritto; conseguentemente nell'organico di fatto per l'a.s. 1997/98 risultavano iscritti:

- a) indirizzo IGEA: 33 alunni;
- b) indirizzo Mercurio: 35 alunni.

Fra gli iscritti all'indirizzo IGEA vi erano 11 ripetenti, che in quanto tali venivano iscritti d'ufficio alla classe terza. La segreteria dell'Istituto, per i suddetti alunni, procedeva a richiedere la conferma delle iscrizioni alle famiglie, alcune delle quali manifestavano indecisione al riguardo, altre non potevano essere rintracciate. Alla fine del mese di agosto perveniva alla scuola una richiesta di nulla osta al trasferimento di un alunno. Gli iscritti alla 3^a IGEA passavano così a 32. Il Preside, considerato il predetto numero di iscritti, decideva di convocare taluni studenti e i loro genitori per verificare se volontariamente qualcuno volesse passare ad altro indirizzo. La riunione veniva fissata per il giorno 6 settembre 1997. Prima di tale data due famiglie di alunni ripetenti comunicavano al Preside di voler trasferire i figli ad altra scuola. Il numero degli iscritti diventava così di 30.

Durante la riunione con i ragazzi ed i genitori il Preside dava le informazioni del caso e illustrava in particolare differenze ed analogie tra i due corsi di studi. Alcune famiglie manifestavano il proprio interesse al cambiamento ed una di esse, il giorno successivo, confermava la richiesta di passaggio del proprio figlio all'indirizzo Mercurio. Rimanevano, dunque, iscritti alla terza IGEA 29 alunni. La classe veniva così costituita ed è attualmente funzionante con detto numero di iscritti.

Nel caso di specie, pertanto, non vi è stato alcun sorteggio fra gli alunni: tutte le famiglie hanno deciso spontaneamente e in piena autonomia a quale indirizzo iscrivere i propri figli. Né si è reso necessario, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 15.3.97, che il Consiglio di istituto stabilisse i criteri di redistribuzione degli alunni fra i diversi indirizzi, non essendovi alla fine alunni in soprannumero, anche se non è da escludere che quello del sorteggio sia uno dei possibili criteri individuabili dal predetto organo.

Si precisa, infine, che il numero complessivo degli iscritti alle classi terze era pari a 130, per i quali, a conferma delle previsioni dell'organico di diritto, veniva concessa l'autorizzazione di n. 5 classi terze.

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, che nel caso di cui trattasi la formazione delle classi terze dell'I.T.C. «Mattei» abbia avuto luogo nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MORSELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

la libreria Rizzoli LR Sas di Giordani Gianfranco & C. è titolare della licenza commerciale e degli arredi antichi della storica libreria Rizzoli di Bologna, per averli rilevati dal fallimento della precedente gestione avvenuto nel luglio 1996;

l'esercizio commerciale e gli arredi sono già sottoposti al decreto di cui alla legge n. 1089 del 1939;

nelle more della notifica del citato decreto la precedente gestione della libreria venne sfrattata dai locali storici di via Rizzoli 8 e lo sfratto venne eseguito;

nonostante gli sforzi della società del signor Giordani per ottenere nuovamente i locali a prezzo di mercato (in vendita o in affitto) la proprietà rifiuta da quasi due anni qualsiasi possibilità intendendo destinare l'intero stabile ad una operazione immobiliare complessiva;

l'apposizione del vincolo pare proprio non abbia favorito la sopravvivenza dell'esercizio commerciale e la tutela dei locali e degli arredi che ora, dopo tre anni di inutilizzo, si trovano in uno stato di abbandono indecente, nonostante l'impegno pubblico preso da tutte le forze culturali e imprenditoriali della città, nonché da numerosi intellettuali;

la proprietà rifiuta qualsiasi affitto o vendita, e impedisce anche l'accesso eccezionale ai locali per inventariazione e manutenzione dei pregevoli arredi lignei della proprietà di Giordani;

di fatto il decreto ex 1089 del 1939 non garantisce la riapertura, anzi impedisce anche di trasferire l'esercizio e mantenere viva l'insegna in altri locali del centro storico —:

se sia al corrente della situazione sopra esposta e quale sia la sua opinione in merito;

quali urgenti provvedimenti verranno adottati affinché sia tutelato un patrimonio storico, quale è la libreria Rizzoli, dal degrado cui è sottoposta;

se non intenda adoperarsi affinché non scompaia un patrimonio storico che non appartiene solo ad un individuo ma a tutta la città di Bologna;

in che modo verrà favorita la riapertura di tale esercizio o quanto meno la possibilità da parte del signor Giordani di poter utilizzare l'antica insegna e gli arredi di sua proprietà. (4-15696)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, alla quale si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si conferma che la Libreria Rizzoli, storico negozio bolognese in attività dal 1923 nella sede di via Rizzoli 8, è stata sottoposta alle disposizioni della legge 1089/1939 artt. 1-2, con Decreto Ministeriale 15/11/1995. Il citato provvedimento, pur intervenendo con estrema tempestività, non ha potuto impedire lo sfratto del gestore dell'epoca (Stefano Brizzi & C.), ma ha comunque consentito la conservazione integrale degli ambienti con i suoi preziosi arredi degli anni '20, questi ultimi di proprietà dello stesso gestore. Va ricordato, d'altra parte, che la tutela di un negozio storico, pur preservando l'immobile, in ogni caso non può inibire lo sfratto del gestore.*

Successivamente la proprietà dell'immobile ha presentato ricorso avanti il TAR

Emilia Romagna — con istanza di sospensiva — avverso il sopracitato provvedimento di tutela. Con Ordinanza n. 255/96, depositata in data 4/5/96, lo stesso TAR Emilia Romagna ha respinto la citata istanza di sospensiva ma, al momento attuale, non ha ancora esaminato nel merito il ricorso in questione.

Infine all'originaria gestione — andata in fallimento — è subentrata l'attuale « Libreria Rizzoli LR s.a.s. di Giordani Gianfranco & C. » che, assieme al marchio e alla licenza, ha rilevato gli arredi della libreria, attualmente (le scaffalature a muro) situate all'interno dei locali di via Rizzoli 8.

Preso atto della ferma volontà da parte della proprietà dell'immobile (l'Immobiliare Priscilla S.r.l. di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, Rue C.M. Spoo 5) di non concedere i locali della libreria né in locazione né in vendita agli attuali titolari del prestigioso esercizio commerciale, questo Ministero, tramite la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna, non può fare altro che chiedere all'Avvocatura Distrettuale di promuovere una istanza di prelievo del ricorso pendente al fine di accelerare i tempi della sentenza, nell'auspicio che venga confermato il vincolo vigente.

Ovviamente questo Ministero è favorevole ad ogni iniziativa che possa portare alla riapertura del locale storico, non solo una delle più importanti librerie bolognesi sotto l'aspetto storico-culturale, ma certamente quella che conserva il più rilevante apparato funzionale e decorativo dell'epoca.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

MUSSOLINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

da notizie riportate sui quotidiani nazionali, risulta che lunedì 10 novembre 1997 presso la scuola materna « Cazzaniga » di Monza (MI) quattro bambini tra i tre ed i cinque anni sono stati intossicati

per aver bevuto detersivo autolucidante per i pavimenti;

tale detersivo è risultato essere proveniente da una bottiglia di acqua minerale che una delle maestre ha usato per riempire i bicchieri dei bambini;

la bottiglia era riposta nell'armadietto dove abitualmente vengono riposte bibite e bicchieri dei bambini —:

quali iniziative abbiano adottato perché siano individuate le responsabilità penali e civili inevitabilmente scaturenti da un così grave fatto, quali esiti abbiano sin qui prodotto o, eventualmente, quali siano i tempi per conoscere i risultati e come intendano metterli a conoscenza della pubblica opinione. (4-13980)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto in merito all'episodio di intossicazione verificatosi nella scuola materna « Cazzaniga » di Monza (MI) e si comunica quanto segue.*

Il giorno 10.11.1997 alle ore 13, nella sesta sezione della scuola materna in parola, dipendente dalla Direzione Didattica dell'8° Circolo di via Paganini 30 a Monza, 4 bambini hanno accidentalmente ingerito del detersivo autolucidante per pavimenti.

Le insegnanti hanno prontamente contattato il Servizio Emergenza Sanitaria ed i bambini sono stati trasferiti in autoambulanza presso gli Ospedali di Desio e di Monza ed il giorno seguente hanno presentato al Direttore Didattico una relazione scritta sull'accaduto; due dei bambini sono stati subito dimessi, gli altri trattenuti in osservazione e dimessi il giorno seguente e tutti sono tornati regolarmente a scuola.

Il liquido che ha provocato l'intossicazione è risultato essere un detergente a base di alcool contenuto in taniche di plastica originali fornite direttamente dalla ditta produttrice, la DIANOS di Cologno Monzese, utilizzato dal personale ausiliario comunale, che nei servizi igienici della scuola veniva travasato in bottiglie di plastica all'origine contenenti acqua minerale, versato in secchi con acqua, e trasportato nelle aule per la pulizia delle stesse.

Tutto il materiale di pulizia inoltre è conservato in armadietti metallici chiusi e contenuti in locali non accessibili ai bambini.

La valutazione e la definizione dell'accaduto è al momento affidata all'autorità giudiziaria che dovrà stabilire se la responsabilità dell'accaduto sia da imputare, come sostenuto dal Direttore didattico, esclusivamente alla condotta del personale ausiliario comunale della scuola e non anche all'operato degli altri soggetti responsabili dell'incolumità e della sicurezza dei minori frequentanti la scuola materna.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MUSSOLINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie stampa, in data 20 novembre 1997 un sindacalista della Cgil Scuola, tale Sergio Parca, avrebbe chiesto l'intervento del Ministro della pubblica istruzione, del provveditore agli studi e della magistratura solo perché uno studente dell'istituto alberghiero II di Roma, candidato alle elezioni interne per le rappresentanze studentesche, avrebbe, tra l'altro, richiesto di intitolare la scuola a Benito Mussolini;

l'attività del sindacalista costituisce una palese interferenza nella libera, democratica e non violenta manifestazione dei diritti civili e della libertà personale dei singoli;

il sindacalista era stato, a suo dire, invitato a partecipare ad una assemblea studentesca dell'istituto —:

quali siano le iniziative che i Ministri interrogati intendono assumere di fronte a questa palese violazione della libertà degli individui, per la quale dovrebbe intervenire la autorità giudiziaria di iniziativa;

quali siano i motivi per i quali un rappresentante sindacale di una sola parte

sia potuto intervenire ad una assemblea degli studenti, chi lo abbia invitato ed a che titolo;

quali siano i motivi per i quali la commissione elettorale dell'istituto ha rigettato la richiesta di chiamare la lista di sostegno allo studente in argomento a « Mussolini » e se le condizioni di sicurezza ed igiene dell'istituto in argomento siano conformi alla legge. (4-14320)

RISPOSTA. — *In merito a quanto evidenziato dalla S.V. Onorevole nella interrogazione parlamentare in oggetto, dalla relazione trasmessa dal Preside del II Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione si rileva che l'alunno Simone De Stefano in occasione delle elezioni per il rinnovo delle componenti studenti in seno al Consiglio d'istituto, aveva presentato, nei termini previsti dalla vigente normativa, una lista di candidati con il motto « Mussolini ».*

La commissione elettorale d'istituto, nel chiarire che il motto deve essere una frase dalla quale si rilevino gli obiettivi che la lista intende raggiungere — obiettivi che devono essere attinenti all'attività scolastica ed alla vita della scuola —, ha chiesto allo studente che il motto presentato venisse mutato.

Spontaneamente quindi lo studente ha presentato la lista con il motto « Credere, obbedire e combattere per la scuola ».

La lista così presentata veniva accettata e l'alunno De Stefano risultava eletto in seno al Consiglio d'istituto.

Non risulta che il sindacalista della CGIL scuola Sig. Sergio Parca sia stato invitato a partecipare ad assemblee studentesche, mentre non si esclude che il medesimo abbia partecipato ad assemblee del personale scolastico.

Per quanto attiene alle condizioni igieniche dell'istituto risultano effettuate le operazioni di disinfestazione e di derattizzazione, mentre per l'adeguamento delle strutture, ai sensi del decreto legislativo 626/94 e 242/96, il Preside ha regolarmente conferito delega all'amministrazione provinciale competente per l'elaborazione del docu-

mento Ricognizione e Valutazione Rischi ed ha nominato il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Si desidera comunque assicurare che la vicenda rimane all'attenzione del Provveditore in ordine ad ogni eventuale suo sviluppo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

gli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985 prevedono che il Presidente del Consiglio dei ministri ripartisca la quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti riservano annualmente allo Stato e che dovrebbe essere utilizzata per « interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali »;

l'interrogante, in data 16 luglio 1996, ha già presentato in merito un atto ispettivo, a tutt'oggi privo di regolare risposta;

per l'anno 1996, è iscritta al capitolo 6878 dello stato di previsione del ministero del tesoro, la cifra di 150.034.000.000, frutto del buon cuore dei cittadini italiani;

nel definire la ripartizione, il Governo ha lasciato da parte i terremotati, i bambini che muoiono di fame, i rifugiati e gli alluvionati, la tragedia del Ruanda, mentre ha elargito quattrocento milioni all'associazione Sandro Pertini, un miliardo per la scuola archeologica italiana di Atene, svariati miliardi agli enti lirici, 334 milioni alla Società astronomica italiana, un miliardo all'Istituto studi filosofici di Napoli, trecento milioni alla cooperativa « Il Carro » di Napoli —:

quali siano stati i criteri adottati per la ripartizione della quota dell'otto per mille;

quali motivi abbiano portato ad escludere dalla ripartizione citata gli interventi straordinari per la fame nel

mondo, le calamità naturali, l'assistenza ai rifugiati e la conservazione di beni culturali, così come previsto agli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1995. (4-05414)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto nella quale la S.V. On.le chiede chiarimenti in merito al provvedimento relativo alla destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 1996, di cui agli artt. 47 e 48 della legge 20.5.1985, n. 222, si fa presente quanto segue.

In via preliminare si ravvisa utile premettere che in base alla normativa recata dai succitati artt. 47 e 48 della Legge 20.05.1985 n. 222, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) è destinata in parte, a scopi sociali o di carattere umanitario, a diretta gestione statale ed, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le quote utilizzate dallo Stato (articolo 48) sono destinate ad interventi per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali.

L'impiego del fondo a disposizione è stabilito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, previo parere delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato.

Detta procedura, per il 1996, è stata confermata dall'articolo 3, comma 19, della Legge 28.12.1995, n. 551 (legge di bilancio 1996).

Ciò posto si segnala che, in attuazione della citata normativa, con DPCM del 18.12.1996, registrato alla Corte dei Conti in data 10.01.1997, è stata disposta la ripartizione dei fondi a diretta gestione statale, relativi al 1996, per un importo complessivo di lire 95.034.000.000.

Sulla base degli obiettivi fissati dall'articolo 48 della menzionata legge 20.05.1985, n. 222, nonché delle risorse disponibili, i vari interventi effettuati hanno riguardato i settori delle calamità naturali e della conservazione di beni culturali, intesa, quest'ul-

tima, non solo come ristrutturazione e valorizzazione dei beni, ma anche come diffusione della cultura, dell'arte e della scienza. Ed in tale ottica sono stati riconosciuti contributi per alcune particolari iniziative ovvero programmi e progetti, presentati da Istituti ed Enti interessati.

È da aggiungere, altresì, che in conformità al disposto della già citata normativa, sullo schema di decreto presidenziale di ripartizione dei fondi dell'otto per mille è stato acquisito il prescritto parere delle competenti Commissioni parlamentari e di cui si è tenuto conto nella stesura del provvedimento definitivo.

Si fa, comunque, presente che l'articolo 3, comma 19, della legge 23.12.1996, n. 664 (legge di bilancio 1997), nell'intento di pervenire ad una organica disciplina di utilizzazione delle quote annuali del fondo dell'otto per mille a diretta gestione statale ha previsto l'adozione di uno specifico regolamento in materia.

Detto regolamento è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, pubblicato sulla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998. Pertanto già dal corrente esercizio, la destinazione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, avverrà in ottemperanza a quanto previsto nel citato regolamento.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Segretario del Consiglio dei ministri): Enrico Micheli.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante, fin dal 5 novembre 1996 aveva evidenziato, attraverso un atto ispettivo, a tutt'oggi privo di risposta, come l'insegnamento della geografia nella scuola italiana registrasse caratteri inconcepibili;

recenti notizie di stampa hanno comunicato che nella « maxisperimentazione », prescelta per 168 istituti scolastici, scomparirebbe l'insegnamento della geografia —:

se non ritenga illogica l'eliminazione dell'insegnamento della geografia e quali iniziative intenda assumere con urgenza al

fine di rivedere le decisioni prese in merito all'insegnamento della citata disciplina, in un momento in cui lo studente ha più che mai necessità di conoscere la geografia per acquisire una cultura realmente europea. (4-11761)

RISPOSTA. — *In ordine alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto giova premettere che l'Amministrazione scolastica non ignora l'importanza che riveste lo studio della geografia per i giovani.*

La prevista revisione degli orientamenti programmatici della scuola italiana contestuale al processo di riforma sia dell'autonomia, sia del riordino dei cicli — di cui la riflessione dei 40 esperti è stata una premessa — non potrà non riguardare pertanto anche la questione della geografia assumendo il valore di una disciplina che, nel suo statuto scientifico e nelle sue articolazioni, resta una delle chiavi fondamentali di conoscenza e di interpretazione del mondo tanto più necessario oggi di fronte ai processi di trasformazione globale che lo attraversano.

L'ampio dibattito che si è sviluppato in merito negli ultimi tempi non potrà che contribuire alla migliore soluzione del problema sollevato dalla sperimentazione avviata, e che sarà oggetto di verifica, nell'interesse esclusivo della formazione culturale delle nuove generazioni.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI, MALGIERI, APREA, SBARBATI e FOLLINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

su iniziativa del ministero della pubblica istruzione, si avvierà dall'anno scolastico 1997-1998, negli istituti tecnici commerciali statali e professionali di Stato per i servizi alberghieri, commerciali e turistici, rispettivamente, la sperimentazione del « liceo tecnico per le attività gestionali » e del « Progetto 2002 », in graduale sostit-

tuzione, relativamente, dell'« Indirizzo giuridico economico aziendale - Igea », ad ordinamento, dall'anno scolastico 1996-1997, in base al decreto ministeriale n. 122 del 31 gennaio 1996, e del « Progetto '92 », istituzionalizzato con decreto ministeriale del 24 aprile 1992;

il corso di studi del progetto « liceo tecnico per le attività gestionali », articolato in un biennio e in un triennio, prevede un'area disciplinare di equivalenza con insegnamenti comuni alle scuole secondarie superiori e un'area professionale;

la disciplina « stenografia » — trattamento testi — classe di concorso 075/A e 076/A non è inserita e risulta denominata diversamente, rispettivamente, nell'area di equivalenza o di settore della sperimentazione del « liceo tecnico per le attività gestionali », prospettata per gli istituti tecnici commerciali statali, e nel « Progetto 2002 », predisposto per gli istituti professionali di Stato per i servizi alberghieri, commerciali e turistici, in palese contrasto con la giusta dizione riportata nel decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994, relativo alle nuove classi di concorso;

i docenti, appartenenti alla classe di concorso 075/A e 076/A stenografia — trattamento testi —, abilitati all'insegnamento in seguito al superamento del relativo concorso ordinario a cattedre, non facendo parte del personale insegnante tecnico pratico, che consegue il ruolo — incarico a tempo indeterminato — *ope legis*, non deve essere impiegato in attività di compresenza e assistenza ad altri insegnanti, in quanto ciò equivarrebbe ad una retrocessione di carriera, giuridicamente non consentita;

l'insegnamento di stenografia — trattamento testi — classe di concorso 075/A e 076/A sviluppa l'abilità di informazione e di comunicazione verbale e scritta coordinando, trasversalmente, la produzione testuale sintetico-grafica e pittorico-audiovisiva, attraverso l'innovativa didattica ipermediale —;

quali urgenti provvedimenti intenda adottare affinché sia inserita l'area disci-

plinare « stenografia » - trattamento testi, rispettivamente, nel biennio del settore di equivalenza o professionale della sperimentazione del « liceo tecnico per le attività gestionali », degli istituti tecnici commerciali statali, nonché nel « Progetto 2002 », degli istituti professionali di Stato per i servizi alberghieri, commerciali e turistici;

quali immediate decisioni ritenga di assumere, in relazione alla legge sulle « pari opportunità », per favorire la medesima dignità professionale ai docenti di « stenografia-trattamenti testi » eventualmente sollecitando l'avvio dell'esame, presso le competenti Commissioni parlamentari, delle proposte di legge n. 1438, n. 1678, n. 2177 e n. 2652 nonché del disegno di legge n. 877, miranti all'« introduzione dell'insegnamento di stenografia - trattamento testi - classe di concorso - 075/A - in alcune facoltà o istituti universitari ».

(4-11840)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere che nella sperimentazione effettuata ai sensi dell'articolo 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 sia in numerosi istituti tecnici (attraverso i noti progetti IGEA, ERICA, BROCCA) sia negli istituti professionali (attraverso il Progetto 92), l'insegnamento della stenografia così come quello della dattilografia è stato sostituito, com'è noto, con l'insegnamento « Laboratorio trattamento testi contabilità elettronica e applicazioni gestionali » negli istituti professionali e « trattamento dei testi e dei dati » negli istituti tecnici ritenuti più rispondenti alle esigenze derivanti dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.*

La sostituzione dei due vecchi insegnamenti è stata accompagnata dall'attuazione di corsi di riqualificazione e successivamente di riconversione, in attuazione della legge 231/94, a cui sono stati chiamati tutti i docenti.

Con la sperimentazione, alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole, è stata introdotta una nuova disciplina « Tecnologia

dell'informazione e delle comunicazioni » volta a far acquisire una sensibilità ed una cultura della multimedialità non solo come capacità di utilizzare lo strumento informatico ma come abilità nel campo della comunicazione e informazione.

I nuovi curricula riservano, comunque, ai docenti delle classi 75A e 76A attività di copresenza, come peraltro già avvenuto e avviene nel Progetto 92.

Si ritiene opportuno far presente che la docenza in copresenza non riguarda solo questo insegnamento, ma può essere prevista per altre classi di concorso sia a livello sperimentale che ordinamentale.

Si ritiene opportuno precisare, infine, che sono attualmente in fase di studio iniziative profondamente innovative rispetto all'attuale assetto delle classi di concorso tese ad un migliore e più ampio utilizzo della professionalità del personale docente in vista delle nuove prospettive didattiche.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con circolare n. 710 dell'11 novembre 1996 erano state sospese le sperimentazioni scolastiche « in attesa della definizione del nuovo assetto complessivo del ciclo di istruzione secondaria superiore, coerentemente con gli impegni assunti nel quadro dell'accordo per il lavoro sottoscritto con le parti sociali il 24 settembre 1996 »;

gli obiettivi proposti dal Governo nel 1996 — tra questi il riordino del sistema scolastico — non sono stati a tutt'oggi realizzati;

con circolare n. 633 del 10 ottobre 1997 è stato fissato al prossimo 30 ottobre 1997 il termine per la presentazione delle nuove domande di attività di sperimentazione da parte delle scuole per l'anno scolastico 1998/1999;

nello scorso mese di luglio sono stati soppressi gli istituti magistrali dove erano in atto numerose sperimentazioni —:

quali siano state le motivazioni che abbiano comportato nuovamente l'avvio

delle sperimentazioni scolastiche e se si intendono annullati gli impegni assunti dal Governo nel quadro dell'accordo per il lavoro, in particolare il riordino del sistema scolastico. (4-13231)

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con circolare n. 710 dell'11 novembre 1996 erano state sospese le sperimentazioni nei vari istituti scolastici, « in attesa della definizione del nuovo assetto complessivo del ciclo di istruzione secondaria superiore, coerentemente con gli impegni assunti nel quadro dell'accordo per il lavoro sottoscritto con le parti sociali il 24 settembre 1996 »;

con circolare n. 633 del 10 ottobre 1997 è stato fissato al 30 ottobre 1997 il termine per la presentazione delle nuove domande di attività di sperimentazione da parte delle scuole per l'anno scolastico 1998-1999 —;

quali siano i motivi che hanno condotto al ripristino delle sperimentazioni scolastiche, nonostante non siano stati realizzati gli obiettivi proposti nel 1996.

(4-13508)

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con circolare n. 710 dell'11 novembre 1996 sono state sospese le sperimentazioni scolastiche « in attesa della definizione del nuovo assetto complessivo del ciclo di istruzione secondaria superiore, coerentemente con gli impegni assunti nel quadro dell'accordo per il lavoro sottoscritto con le parti sociali il 24 settembre 1996 »;

con circolare n. 633 del 10 ottobre 1997 sono state immotivatamente riaperti i termini per la presentazione delle nuove domande di attività di sperimentazione da parte delle scuole per l'anno scolastico 1998-1999;

con circolare n. 3 del gennaio 1998 è stata comunicata alle istituzioni scolastiche la nuova sospensione delle sperimentazioni scolastiche;

la nuova decisione del Ministro avviene senza che sia stata posta in essere la legge sul riordino dei cicli scolastici, per la quale non sono prevedibili tempi brevi, tali almeno da poterne prevedere l'attuazione per l'inizio del prossimo anno scolastico;

la breve riapertura dei termini prevista con la citata circolare n. 633 del 1997 appare come la palese volontà di far partire solo alcune sperimentazioni, quale quella, voluta dal Ministro, del Liceo Tecnico;

il nuovo blocco delle sperimentazioni, avvenuto il giorno precedente l'inizio dell'attività di orientamento scolastico ha creato grande imbarazzo nelle varie istituzioni scolastiche che avevano già provveduto a pubblicizzare la possibilità di aprire nuovi indirizzi;

il nuovo blocco, avvenuto in regime di autonomia scolastica, avrà come effetto negativo l'impossibilità di creare una giusta competizione tra gli istituti che attuano le sperimentazioni e quelli che avrebbero dovuto avere la possibilità di attuarne;

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di garantire l'autonomia a tutte le istituzioni scolastiche del nostro Paese. (4-15488)

RISPOSTA. — *Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari in oggetto riguardanti tutte la medesima problematica.*

In particolare nelle interrogazioni parlamentari n. 13231 e n. 13508 la S.V. Onorevole chiede di conoscere i motivi che hanno indotto il Ministro, con Circolare n. 633 del 10 ottobre 1997, a ripristinare le sperimentazioni scolastiche « nonostante non siano stati realizzati gli obiettivi proposti nel 1996 » e « se si intendano annullati gli impegni assunti dal Governo nel quadro dell'accordo per il lavoro, in particolare il riordino del sistema scolastico ».

Nella interrogazione parlamentare n. 4-15488 la medesima S.V. Onorevole lamenta invece il blocco delle sperimentazioni, adottato con circolare n. 3 del gennaio 1998 e chiede quali iniziative intenda assumere al fine di garantire l'autonomia a tutte le istituzioni scolastiche del nostro paese.

Al riguardo si chiarisce che proprio in ragione dell'avvio in Parlamento dell'esame del disegno di legge quadro sul riordino dei cicli scolastici si è reso necessario imporre il blocco alle richieste di nuove sperimentazioni curriculari, sia riguardanti progetti coordinati Brocca che il biennio dell'autonomia in atto presso 166 scuole secondarie superiori.

È stato possibile, pertanto, autorizzare per l'anno scolastico 1998/99 solo il rinnovo per le prime classi delle sperimentazioni già autorizzate presso ciascuna scuola, anche con eventuali modifiche.

Ciò al fine di poter effettuare una puntuale verifica, con uno specifico monitoraggio, per seguire in modo capillare l'evolversi dell'esperienza stessa, tenuto conto che è una sperimentazione di gestione del curriculum contenente innovazioni (didattica modulare — moduli — flessibilità dell'orario — quota di variabilità, orientamento e riorientamento) che possono determinare difficoltà operative.

Non si è ritenuto quindi di allargare il numero delle scuole che sono state già autorizzate in quanto tale monitoraggio sarebbe stato più difficoltoso.

Tenuto conto, tuttavia, che con D.I. 10.3.97 sono stati soppressi, a decorrere dall'anno scolastico 1998/99 i corsi di studio quadriennali e triennali rispettivamente degli istituti e scuole magistrali, è stato previsto che per questi istituti possono essere autorizzati nuovi corsi sperimentali quinquennali sia delle tipologie già esistenti sia riferiti ad autonomi progetti presentati dalle singole scuole purché nell'ambito delle terminalità esistenti.

Resta invece possibile ed auspicabile per tutte le istituzioni scolastiche l'attuazione delle sperimentazioni organizzative e didattiche previste dal decreto ministeriale n. 765 del 27.11.1997 per le quali con C.M. n. 766, di pari data, sono stati forniti sug-

gerimenti di tipo operativo tra cui la costituzione di appositi nuclei operativi di sostegno presso ciascuna provincia, in attesa dei regolamenti sull'autonomia, di cui all'articolo 21, della legge 59/97, in via di emanazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

i corsi di aggiornamento per docenti dovrebbero servire per qualificare la professionalità degli stessi;

risulta all'interrogante che il professor Onofrio De Fina, distaccato presso il Provveditorato agli studi di Vibo Valentia e da questo utilizzato quale docente nel corso di aggiornamento DEURE per docenti tenuto presso i locali della scuola media Buccarelli di Vibo Valentia, abbia invitato i presenti a votare per la coalizione dell'Ulivo, affermando che solo in tal caso sarebbe stato possibile ottenere il finanziamento per i progetti predisposti nell'ambito dei programmi Comenius, Socrates o Leonardo;

nonostante la gravità dell'accaduto, il Provveditore agli studi di Vibo Valentia, informato dei fatti, non ha inteso assumere alcun provvedimento nei confronti del professor De Fina, anzi ha preferito proteggerlo ulteriormente —:

quali urgenti iniziative intenda assumere nei confronti di chi, chiamato responsabilmente a svolgere l'importante compito di educatore e di formatore, ha inteso sfrontatamente violare la libertà di voto. (4-14525)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue in merito all'episodio indicato dalla S.V. Onorevole verificatosi presso la scuola media « Buccarelli » di Vibo Valentia durante lo svolgimento del Corso di Formazione per Referenti Deure

(insegnanti che devono operare nella Dimensione Europea dell'Educazione).

Il competente Provveditore agli studi ha riferito che il relatore del suddetto Corso, prof. Onofrio De Fina, comandato presso l'Ufficio scolastico provinciale per l'aggiornamento e la formazione in servizio, nonché referente provinciale Deure, il giorno 30.10.1997 nella sue relazione si era soffermato sulle necessità dell'esatta e completa compilazione dei progetti e dei questionari allo scopo di ottenere l'approvazione ed il finanziamento in tempi certi.

Al termine di detta relazione il Prof. Pascale aveva riferito al Provveditore che il Prof. De Fina nella sua esposizione aveva incautamente fatto propaganda per l'Ulivo, invitando i presenti a votare il candidato sindaco di tale lista, preside Antonio Potenza, nelle elezioni comunali che si sarebbero tenute il 14 novembre 1997.

Il Provveditore, nel tentativo di ridimensionare l'intera faccenda, aveva risposto che molto probabilmente il prof. De Fina, sia pure in modo incauto, intendeva indicare nel preside Potenza un esperto di procedure europee dal momento che il suo Istituto vanta una eccellente attrezzatura tecnologica acquisita attraverso i programmi FESR.

D'altra parte l'ipotetico tentativo di influenzare l'esito delle elezioni comunali non poteva avere alcun effetto dal momento che gli insegnanti che partecipavano al corso provenivano da scuole dell'intera provincia e non soltanto dal Comune di Vibo Valentia interessato alle elezioni.

Il Capo dell'ufficio scolastico provinciale, per correttezza, aveva poi anche sentito il prof. De Fina il quale ha riferito che ad una esplicita, ironica battuta, i presenti avevano riso cogliendo il tono scherzoso ed informale della stessa.

Pertanto non si ravvisano nell'accaduto gli estremi per attivare una azione disciplinare nei confronti del suddetto professore confidando nel buon senso e nella maturità delle persone coinvolte.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NEGRI. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

in ottemperanza alle vigenti leggi, il trasferimento del comando di gruppo della guardia di Finanza dalla città di Domodossola, dove da sempre lo stesso era collocato, al capoluogo di provincia di Verbania, è stato motivato affermando che: « tale provvedimento, peraltro, non ha modificato l'assetto territoriale dei presidi ubicati nella zona d'Ossola, ma, al contrario, è da ritenere che il recente potenziamento organico disposto per la compagnia e la tenenza di Domodossola (complessivamente, nella fattispecie, di sei sottufficiali e di tredici tra appuntati e finanziari) possa assicurare una qualificata presenza del corpo in un'area che, consistendo morfologicamente in una valle ai confini della Svizzera, ha sempre rappresentato un significativo interesse operativo per il corpo stesso »;

in questo modo, pur riconoscendo il valore della presenza del corpo della guardia di finanza a Domodossola, si è costretto il personale di servizio a stressanti trasferimenti, con l'aggravante che l'attuale sede, la caserma « Zavattaro » a Verbania, si trova a molti chilometri dalla stazione, con i conseguenti disagi per chi si reca a lavorare;

a questo è da aggiungere che l'attuale sede del comando della guardia di Finanza a Verbania non avrebbe requisiti igienico-sanitari tali da potersi considerare idonea all'utilizzo previsto —:

se non ritenga necessario attivarsi, direttamente o tramite la Unità sanitaria locale competente, per accertare le condizioni igienico-sanitarie dell'edificio prescelto come nuovo comando della guardia di finanza e, qualora ne fosse confermata l'inidoneità, revocare o, quantomeno, sospendere il trasferimento del comando, stante la presenza a Domodossola di strutture adatte allo scopo;

per quale motivo non si sia tenuto conto, altresì, dell'indicazione emersa presso la Commissione affari costituzionali

della Camera nel 1995, durante la discussione della proposta di legge n. 1973 ed abbinati (Norme in materia di dislocazione degli uffici pubblici nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola) che avrebbe ridefinito l'assetto e la dislocazione degli uffici in maniera più razionale ed opportuna.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella dodicesima legislatura (n. 4-18157 del 24 gennaio 1996).

(4-01383)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, in relazione al trasferimento del Comando di Gruppo della Guardia di Finanza da Domodossola a Verbania — capoluogo della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, istituita con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 277 — svolge taluni rilievi in ordine all'idoneità della caserma ove attualmente ha sede, in Verbania, il Comando Gruppo, nonché agli asseriti disagi subiti dal personale, costretto a trasferimenti.*

Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha rappresentato in primo luogo che la caserma « Col. Simonetta » (« Zavattaro » è infatti il nome della piazza ove è situato l'immobile), ove sono ubicati i comandi di Gruppo, Compagnia e Nucleo di polizia tributaria, presenta i requisiti igienico-sanitari idonei all'uso. Il predetto Comando ha, inoltre, evidenziato che sono stati programmati alcuni interventi migliorativi di ordinaria manutenzione. Relativamente a taluni corpi di fabbrica appartenenti al medesimo compendio, per contro, il precario stato d'uso dei quali ne ha consigliato la destinazione a magazzini, è stato richiesto al competente Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Torino un intervento di ristrutturazione.

Per quanto concerne i disagi che graverebbero sul personale costretto a trasferimenti, il medesimo Comando Generale ha precisato che la Caserma in argomento dista circa dieci chilometri dalla locale stazione ferroviaria e che, allo scopo di facilitare gli spostamenti del personale che raggiunge tale

sede da altre località, è stato destinato apposito mezzo dell'Amministrazione, che provvede al trasporto dei militari interessati.

In conclusione, il Comando Generale, nel sottolineare nuovamente come l'ubicazione del Comando di Gruppo a Verbania sia naturale conseguenza dell'individuazione di quest'ultima come capoluogo della nuova provincia, ha evidenziato che in Domodossola permarranno il Comando Compagnia ed il Comando Tenenza, quest'ultimo di recente trasferito nella caserma demaniale « URLI » ove era già allocato il primo.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:*

su iniziativa del Ministero della pubblica istruzione si avvierà dall'anno scolastico 1997-1998, negli istituti tecnici commerciali statali e professionali di Stato per i servizi alberghieri, commerciali e turistici, rispettivamente, la sperimentazione del « liceo tecnico per le attività gestionali » e del « Progetto 2002 », in graduale sostituzione, relativamente, dell'« indirizzo giuridico economico aziendale — Igea — », ad ordinamento, dall'anno scolastico 1996-1997, in base al decreto ministeriale n. 122 del 31 gennaio 1996, e del « Progetto '92 », istituzionalizzato con decreto ministeriale del 24 aprile 1992;

il corso di studi del progetto « liceo tecnico per le attività gestionali », articolato in un biennio e in un triennio, prevede un'area disciplinare di equivalenza con insegnamenti comuni alle scuole secondarie superiori e un'area professionale;

la disciplina « stenografia — trattamento testi » classe di concorso 075/A e 076/A non è inserita e risulta denominata diversamente, rispettivamente, nell'area di equivalenza o di settore della sperimentazione del « liceo tecnico per le attività gestionali », prospettata per gli istituti tecnici commerciali statali, e nel « Progetto

2002 », predisposto per gli istituti professionali di Stato per i servizi alberghieri, commerciali e turistici, in palese contrasto con la giusta dizione riportata nel decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994, relativo alle nuove classi di concorso;

i docenti, appartenenti alla classe di concorso 075/A e 076/A « stenografia – trattamento testi » –, abilitati all'insegnamento in seguito al superamento del relativo concorso ordinario a cattedre, non facendo parte del personale insegnante tecnico pratico, che consegue il ruolo (incarico a tempo indeterminato) *ope legis*, non deve essere impiegato in attività di compresenza e assistenza ad altri insegnanti, in quanto ciò equivarrebbe ad una retrocessione di carriera, giuridicamente non consentita;

l'insegnamento di « stenografia – trattamento testi » classe di concorso 075/A e 076/A sviluppa l'abilità di informazione e di comunicazione verbale e scritta coordinando trasversalmente, la produzione testuale sintetico-grafica e pittorico-audiovisiva, attraverso l'innovativa didattica ipermediale –:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare affinché sia inserita l'area disciplinare « stenografia – trattamento testi », rispettivamente, nel biennio del settore di equivalenza o professionale della sperimentazione del « liceo tecnico per le attività gestionali », degli istituti tecnici commerciali statali, nonché nel « Progetto 2002 », degli istituti professionali di Stato per i servizi alberghieri, commerciali e turistici;

quali immediate decisioni ritenga assumere, in relazione alla legge sulle « pari opportunità », per favorire la medesima dignità professionale ai docenti di « stenografia – trattamento testi », eventualmente sollecitando l'avvio dell'esame presso competenti Commissioni parlamentari delle proposte di legge n. 1438, n. 1678, n. 2177 e n. 2652 nonché del disegno di legge n. 877 miranti all'introduzione dell'insegnamento di stenografia – trattamento testi » – classe di concorso 075/A – in alcune facoltà o istituti universitari. (4-11846)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere che nella sperimentazione effettuata ai sensi dell'articolo 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 sia in numerosi istituti tecnici (attraverso i noti progetti IGEA, ERICA, BROCCA) sia negli istituti professionali (attraverso il Progetto 92), l'insegnamento della stenografia così come quello della dattilografia è stato sostituito, com'è noto, con l'insegnamento « Laboratorio trattamento testi contabilità elettronica e applicazioni gestionali » negli istituti professionali e « trattamento dei testi e dei dati » negli istituti tecnici ritenuti più rispondenti alle esigenze derivanti dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.*

La sostituzione dei due vecchi insegnamenti è stata accompagnata dall'attuazione di corsi di riqualificazione e successivamente di riconversione, in attuazione della legge 231/94, a cui sono stati chiamati tutti i docenti.

Con la sperimentazione, alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole, è stata introdotta una nuova disciplina « Tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni » volta a far acquisire una sensibilità ed una cultura della multimedialità non solo come capacità di utilizzare lo strumento informatico ma come abilità nel campo della comunicazione e informazione.

I nuovi curricula riservano, comunque, ai docenti delle classi 75A e 76A attività di copresenza, come peraltro già avvenuto e avviene nel Progetto 92.

Si ritiene opportuno far presente che la docenza in copresenza non riguarda solo questo insegnamento, ma può essere prevista per altre classi di concorso sia a livello sperimentale che ordinamentale.

Si ritiene opportuno precisare, infine, che sono attualmente in fase di studio iniziative profondamente innovative rispetto all'attuale assetto delle classi di concorso tese ad un migliore e più ampio utilizzo della professionalità del personale docente in vista delle nuove prospettive didattiche.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia vero che la casa circondariale di Velletri vede un numero di addetti di polizia penitenziaria decisamente inferiori alle necessità anche in considerazione della presenza di una sezione di alta sicurezza e di una sezione di ex collaboratori di giustizia;

quali provvedimenti siano stati o stiano per essere adottati per potenziare l'organico della polizia penitenziaria nel suddetto carcere. (4-16471)

RISPOSTA. — *Dalle informazioni fornite dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria risulta che l'organico della Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Velletri, è numericamente sufficiente a garantire il normale svolgimento dei compiti istituzionali, alla luce anche delle valutazioni effettuate dalla Commissione Dipartimentale preposta alla rilevazione degli organici necessari per ogni singolo istituto.*

Si allega, per completezza di informativa, copia del prospetto del personale di polizia penitenziaria, alla data del 4.3.1998, al quale devono essere aggiunte n. 5 unità assegnate alla Casa Circondariale di Velletri nello scorso mese di aprile a seguito del piano di mobilità del personale.

Al 31.3.1998 (data dell'ultima rilevazione ufficiale disponibile) presso la Casa Circondariale di Velletri erano presenti, a fronte di una Capienza complessiva tollerabile di n. 324 posti, n. 320 detenuti di cui n. 44 soggetti ristretti per i reati di cui all'articolo 4 bis O.P. (cosiddetta alta sicurezza).

Presso lo stesso complesso è altresì istituita una sezione per soggetti ex collaboratori della giustizia; in detta sezione, che dispone di una ricettività di n. 18 posti complessivi, risultano attualmente assegnati n. 3 soggetti con tali caratteristiche.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

dalle numerose segnalazioni ricevute da parte di cittadini e da sopralluoghi effettuati risulterebbe essere in corso una seria ripresa dell'abusivismo edilizio in tutte le sue forme sul territorio di Pompei (Napoli) in spregio alle leggi di tutela n. 1497 del 1939, n. 1089 del 1939, n. 431 del 1985 ed al piano paesistico dei comuni vesuviani;

è noto l'altissimo valore culturale e archeologico di questa area che recentemente l'Unesco ha ritenuto degna di far parte della lista del patrimonio mondiale;

alcune specifiche denunce pervenute parlano di enormi capannoni di cubatura di circa 600 metri/quadrati costruiti con intelaiatura di cemento e ferro in via Nolana a Pompei;

i controlli effettuati dagli organi di vigilanza preposti localmente sono scarsi e a tutt'oggi gli scempi continuano in tutto il territorio comunale —:

quali iniziative abbia attuato la Soprintendenza archeologica di Napoli per contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio anche nei confronti del comune di Pompei preposto alla vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia edilizia.

(4-16892)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si chiede di conoscere quali iniziative abbia attuato la Soprintendenza archeologica per contrastare l'abusivismo edilizio sul territorio di Pompei.*

Al riguardo si premette che la competente Soprintendenza archeologica di Pompei esamina preventivamente le pratiche di concessione edilizia in virtù di una norma del Piano Regolatore vigente in detto comune che prevede la richiesta di nulla osta preventivo di questa Amministrazione per qualsiasi intervento edilizio che comporti lavori di scavo del sottosuolo.

Inoltre, in aree vincolate ai sensi della legge n. 1089 del 1939, il parere preventivo per qualsiasi intervento edilizio è obbligatorio, ai sensi dell'articolo 18 della suddetta legge.

Pertanto la Soprintendenza esercita la sorveglianza sul territorio e provvede a segnalazioni e denunce all'Autorità Giudiziaria, come è stato fatto nel caso specifico, denunciato nell'interrogazione parlamentare in oggetto. Infatti, a seguito di segnalazione, previo sopralluogo di proprio personale tecnico, la Soprintendenza ha informato gli Enti competenti dell'abuso realizzato in Pompei alla via Arpaia, foglio 15, particella 119.

Del resto per tale abuso anche la locale Polizia Municipale aveva provveduto ad informare l'Autorità Giudiziaria.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

PERUZZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

competete allo Stato « il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico », (ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive integrazioni);

sono stanziati rilevanti fondi assegnati al comune per l'avvio di un piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche della città mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di opere edilizie per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e giudiziario da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale (secondo quanto previsto dalla normativa di settore, in particolare dalla legge 7 febbraio 1992, n. 139, e successive integrazioni);

in evidente contrasto con quanto sopra, il comune di Chioggia ha invece utilizzato decine di miliardi ad esso assegnati per opere di competenza statale (palazzo Grassi, ex Granaio, palazzo municipale, palazzo Morari, eccetera);

sono state realizzate o impegnati fondi per opere (cabine elettriche, passerelle in campagna, rifacimento strade eccetera), di competenza del bilancio comunale;

sono stati elargiti due miliardi all'azienda servizi pubblici per l'acquisto della sede e degli uffici, per cui si può ravvisare l'illecito di « distrazione » —:

se non ritenga di intervenire e disporre affinché il magistrato alle acque reintegri i fondi assegnati a Chioggia e spesi per conto dello Stato, e inoltre per sollecitare un controllo delle spese del comune di Chioggia in applicazione della legge speciale per Venezia e Chioggia.

(4-14003)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, il Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia fa presente che il Comune di Chioggia ha utilizzato i fondi della legge speciale per il restauro di fabbricati di proprietà comunale.*

Il predetto Istituto provvede invece al restauro di fabbricati demaniali o di quelli a carattere storico artistico destinati all'uso pubblico e non di proprietà di altri soggetti destinatari diretti dei finanziamenti della legge 798/1984 (Regione, Comuni, Università ecc.).

Sarà cura, pertanto, di questa Amministrazione interessare il Comitato ex articolo 4 legge 798/1984 affinché venga predisposto un controllo, sia nella ripartizione dei fondi che sulle spese effettuate dal predetto Comune per poter procedere ad una eventuale reintegrazione dei fondi stessi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

PISCITELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

in seguito alla modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, introdotta con l'articolo 31 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, molti giudici tributari (commercialisti, avvocati, notai eccetera) dovrebbero rassegnare le dimissioni o dovrebbero essere dichiarati decaduti perché l'anzidetta legge ha finalmente esteso l'incompatibilità anche a

coloro che esercitano « in qualsiasi forma », quindi anche occasionalmente o marginalmente, attività di consulenza tributaria;

la decadenza, però, dovrebbe essere dichiarata con decreto del ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria (articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992) e il relativo procedimento per analogia con quanto disposto per il procedimento disciplinare (articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo), dovrebbe essere promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Presidente della commissione tributaria regionale competente per territorio;

non si può, inoltre, ignorare o sottovalutare le difficoltà in cui si trova il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, non solo perché alcuni dei suoi componenti sono essi stessi in situazione di sicura incompatibilità ma anche perché tutti i suoi componenti sono stati eletti anche da tanti giudici dei quali ora dovrebbe essere deliberata la decadenza;

il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ha svuotato la nuova norma con una discutibile interpretazione, dalla stampa specializzata definita « morbida », che, di fatto gioverà ai giudici-consulenti tributari: « ...si richiede infatti una vera e propria attività di consulenza, svolta, cioè, professionalmente, per cui è necessario che le prestazioni in materia siano rese con carattere di abitudine, e non può ritenersi incompatibile colui che solo in modo occasionale o sporadico si occupa specificamente della materia tributaria » - consiglio di presidenza della giustizia tributaria, 8 gennaio 1998;

con questa interpretazione nessun giudice tributario sarà costretto a rassegnare le dimissioni o potrà essere dichiarato decaduto; infatti, è praticamente impossibile, o estremamente difficile, provare il carattere continuativo e non occasionale dell'attività di consulenza tributaria;

il Presidente del Consiglio dei ministri, però, in base alle disposizioni di cui

agli articoli 29 e 16 del decreto legislativo n. 545 del 1992 « esercita l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari » e può fare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria le comunicazioni che ritiene opportune e, in particolare, ha il potere-dovere di promuovere il procedimento disciplinare e quello di decadenza dei singoli giudici -:

se intenda promuovere il procedimento per l'accertamento e la decadenza dei giudici tributari in situazione di incompatibilità o, quanto meno, di quelli che, pur essendo in situazione di incompatibilità, fanno parte del consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

se intenda fare anche qualche comunicazione al consiglio di presidenza della giustizia tributaria sulla delicata questione dell'incompatibilità dei giudici che - se correttamente risolta - potrà giovare alla credibilità e alla sopravvivenza delle commissioni tributarie. (4-15419)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha ravvisato la sussistenza di fondati motivi per dubitare della corretta interpretazione ed applicazione da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria della innovazione introdotta, in materia di incompatibilità con le funzioni di componente delle Commissioni tributarie dall'articolo 31, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 449 che, nel modificare l'articolo 8 del decreto legislativo n. 545 del 1992, concernente le cause di incompatibilità con la funzione di componente delle Commissioni tributarie ha esteso tale incompatibilità a « coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza come rappresentante dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario ».

Ciò in quanto taluni componenti del predetto Consiglio di Presidenza si troverebbero in condizione di incompatibilità a causa dell'attività professionale da essi svolta.

Al riguardo occorre premettere che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tri-

butaria è organo che gode di sostanziale autonomia sicché l'alta sorveglianza del Presidente del Consiglio dei Ministri e la possibilità anche da parte del Ministro delle finanze, di inviare comunicazioni (di cui è norma all'articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545) costituiscono strumenti cui, tuttavia, non corrisponde un potere di intervento diretto sull'organo indipendente.

A tal proposito il Presidente di detto Organo, con riferimento alle ravvisate situazioni di incompatibilità in cui verserebbero, a seguito della introdotta disposizione normativa (articolo 31, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 449), taluni componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, in considerazione dell'attività professionale da essi svolta, ha assicurato che nella seduta del 13 gennaio 1998 « i quattro componenti del Consiglio iscritti agli albi professionali hanno formalmente dichiarato di non svolgere, neanche in via occasionale o sporadica, attività di consulenza in materia tributaria, né di rappresentanza o assistenza dei contribuenti ».

Alla luce di quanto riferito, ferme restando le responsabilità personali dei dichiaranti, non può il Ministro, se non a prezzo di un'indebita invasione di competenza, intervenire presso l'Organo di autogoverno dei giudici tributari, il quale ha ritenuto che non sussistano le temute preoccupazioni in ordine al mancato rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità costituzionalmente sanciti.

Inoltre, come è noto, ogni questione di incompatibilità — indipendentemente da ciò che il Consiglio di Presidenza di Giustizia tributaria decide al riguardo — è verificabile in corso di giudizio. Pertanto, l'ampliamento delle ipotesi di incompatibilità normativamente disposto potrà determinare la proposizione di istanze di riconsiliazione o di astensione (ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 546 del 1992) che, qualora disattese, potranno costituire causa di impugnazione della decisione, attraverso la proposizione degli ordinari mezzi di gravame, con possibile remissione della controversia al grado di giudizio precedente.

In ogni caso, il predetto Consiglio di Presidenza di Giustizia tributaria, benché orientato verso un'interpretazione volta a ravvisare l'esistenza di cause di incompatibilità dei giudici tributari solo nell'ipotesi di attività di consulenza svolta con il carattere dell'abitudine, ha disposto (Risoluzione n. 4 dell'8 gennaio 1998) che ogni componente delle Commissioni tributarie segnali tutte le situazioni che « potenzialmente » possano rientrare nell'ipotesi di incompatibilità prevista dall'articolo 31 della legge n. 449 del 1997.

Infine, si rileva che il Dipartimento delle Entrate ha diramato, sull'argomento, un'apposita circolare (n. 39/E/1998/15159 del 4 febbraio 1998), con la quale sono state impartite precise disposizioni alle Direzioni Regionali per la tempestiva ricognizione delle situazioni riconducibili alle nuove ipotesi di incompatibilità, al fine di darne comunicazione, per le conseguenti iniziative, al Presidente della Commissione tributaria interessata e, se diverso, al Presidente della Commissione tributaria regionale, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

RASI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

L'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (Aipa) ha presentato, nell'ottobre del 1997, il testo del regolamento che permetterà la nascita e il funzionamento del centro tecnico della rete unitaria per la pubblica amministrazione;

il citato regolamento istituisce il centro « presso » l'Aipa, che ne nomina il direttore e controlla l'attività amministrativa, contabile e tecnico funzionale;

il centro potrà assumere fino a cinquanta unità di personale con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato,

pagate con una contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma;

il centro viene presentato come un organo tecnico, mentre la sua attività avrà rilevanti conseguenze di natura politica, in quanto potrà controllare e condizionare l'attività di buona parte della pubblica amministrazione italiana;

malgrado tali poteri di controllo e condizionamento, il centro (così come l'Aipa) sarà svincolato da qualsiasi forma di controllo politico: infatti, come è noto, il presidente e i membri dell'Aipa sono nominati direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, e l'unica forma di controllo dell'Aipa è costituita dalla sua relazione annuale al Parlamento —:

se non ritengano l'istituzione del centro tecnico un palese sconfinamento dell'Aipa dai compiti conferitile dalla legge istitutiva (il decreto legislativo n. 29 del 1993) e un indebito allargamento dei propri poteri. I compiti istituzionali dell'Aipa, infatti, sono di indirizzo e controllo, e prevedono attività di tipo gestionale, quale sarebbe appunto la conduzione di un sistema complesso come la rete unitaria. Inoltre le 50 nuove unità di personale previste rappresentano un aumento di ben un terzo del personale assegnato dalla legge all'Aipa (150 unità);

se non ritengano che il progetto della rete unitaria rientri invece nelle competenze del Ministro delle Comunicazioni, oppure della istituenda Autorità per le telecomunicazioni, per loro natura responsabili dei problemi dei collegamenti telematici sul territorio nazionale. (4-13947)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione in oggetto, con la quale la S.V. chiede chiarimenti sul Centro Tecnico della Rete unitaria della Pubblica Amministrazione, si fa presente quanto segue.

I principi relativi all'organizzazione, al funzionamento ed alla dotazione del personale del Centro Tecnico in questione sono contenuti nella Legge 15 maggio 1997,

n. 127 articolo 17, comma 19, che ne ha previsto le attribuzioni da esercitarsi sotto la direzione ed il controllo dell'Autorità per l'informazione nella pubblica Amministrazione (AIPA). La stessa norma ha stabilito che con regolamento (da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge) fossero dettagliatamente disciplinati i compiti l'organizzazione ed il funzionamento del Centro Tecnico, che è un organismo dotato di autonomia amministrativa e funzionale, nei cui confronti l'AIPA, per espressa previsione legislativa, ha solo poteri di indirizzo. Tali poteri si manifestano nell'emanazione di direttive e nel controllo del conseguimento degli obiettivi, senza alcuna possibilità di coinvolgimento di tipo gestionale. Il suddetto regolamento, adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 116, (G.U. 27.4.1998 n. 96) ai sensi della Legge 400/1988, (articolo 17, comma 2), parere del Consiglio di Stato e registrazione della Corte dei conti, ha carattere meramente attuativo. Pertanto non si configura alcuna forma di « sconfinamento » da parte dell'AIPA dai compiti ad essa conferiti dalla legge istitutiva (Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39).

Si precisa, inoltre, che il ruolo dell'AIPA è limitato alla fase di avvio e costituzione del Centro che, dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo, subentrerà nei compiti svolti dall'Autorità ed inerenti all'assistenza dei soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica Amministrazione.

In ordine all'assegnazione di nuovo personale al Centro Tecnico, si fa presente che è la stessa legge istitutiva a prevedere la possibilità per il Centro di avvalersi di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato in numero non superiore a cinquanta unità attraverso una procedura di tipo concorsuale.

In relazione all'attività del predetto Centro, si precisa che esso si può considerare come organo tecnico non di condizionamento amministrativo e tantomeno politico, bensì di servizio ed assistenza alle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rete

unitaria. Esso costituisce in tal modo un unico interlocutore nei confronti dei fornitori dei servizi scelti mediante gara. Tale unico Centro dovrà essere capace di assicurare l'efficienza dei servizi erogati dai fornitori stessi e la loro rispondenza alle esigenze delle amministrazioni.

Le funzioni del Centro non avranno quindi alcuna interferenza con l'attività istituzionale della pubblica Amministrazione, che rimane pertanto nella esclusiva responsabilità delle stesse.

Ogni Amministrazione continuerà a gestire la propria rete; compito del Centro tecnico sarà invece quello di garantire la connessione tra le reti, vigilando sulla corretta erogazione dei servizi di trasporto dei dati e di quelli per l'interoperabilità (servizi di posta elettronica, collegamenti ad Internet, collegamenti a banche dati ecc.) per il cui affidamento a gestori esterni sono in corso le procedure di gara previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La necessità di tale Centro è emersa a seguito dello studio di fattibilità predisposto a suo tempo dall'AIPA nel 1996, anche in collaborazione con il Ministero delle comunicazioni, per la realizzazione della Rete unitaria.

A seguito di tale studio, completato secondo le indicazioni del Governo, sin dall'inizio dell'anno 1996, i Piani triennali che si sono susseguiti, e in particolare, il Piano 1997-1999, tuttora in corso di attuazione, hanno recepito le indicazioni delle varie amministrazioni, ai fini della predisposizione di una serie di progetti per l'adeguamento degli attuali sistemi informativi alla Rete unitaria, nel quadro dell'intenso processo di ammodernamento, da tempo avviato, della pubblica Amministrazione, di cui ha anche dato notizia la stampa.

Per quanto attiene al progetto della Rete unitaria della pubblica Amministrazione, va rilevato che questi è stato impostato quale uno dei più qualificati progetti intersettoriali (esplicitamente previsti dal Decreto legislativo n. 39/1993), sin dal piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione 1995-1997 ed indicato come prioritario dal Governo con la direttiva del 5

settembre 1995 (pubblicata sulla G.U. 21 novembre 1995, n. 272). Tale piano viene annualmente approvato dal Governo e regolarmente trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 1993.

Con il decreto legge 3 giugno 1996, n. 307 convertito dalla Legge 30 luglio 1996, n. 400 sono state inoltre stanziare le risorse necessarie per il triennio 1996-1998 riguardanti la realizzazione della Rete unitaria e dei progetti funzionalmente connessi.

In merito poi alla gestione delle risorse finanziarie attribuite al Centro Tecnico e gravanti, sempre per espressa previsione normativa, sui fondi destinati al finanziamento della « Rete unitaria », la disciplina regolamentare attribuisce piena autonomia gestionale al Direttore del Centro.

Per i suddetti motivi si può affermare, che l'istituzione del Centro è frutto di una scelta tecnico-discrezionale del legislatore, che non rappresenta certamente un « indebito allargamento » dei poteri dell'AIPA, alla quale è stata affidata per legge (Dlgs. vo 39/93) la realizzazione di progetti innovativi, tra i quali certamente rientra il progetto della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda il controllo si fa presente che l'AIPA è tenuta all'obbligo di presentazione di una relazione annuale al Parlamento (così come prevede il Dlgs. vo 39/93), finora regolarmente svolto. In tale relazione viene dato conto dell'attività e dello stato di informatizzazione della P.A. L'AIPA, inoltre, come tutte le Autorità indipendenti, è soggetta per la gestione finanziaria, al controllo della Corte dei conti, così come la stessa gestione finanziaria del Centro. La Corte dei conti, a sua volta, come è noto, riferisce al Parlamento ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione.

Va infine sottolineato che le iniziative funzionali alla realizzazione della Rete unitaria, comprese quelle che trovano fondamento in norme di rango legislativo, sono state assunte dal Governo, oltre che nelle ordinarie forme della concertazione interministeriale e dell'approvazione collegiale, anche a seguito di un'approfondita specifica valutazione preventiva da parte di un ap-

posito Comitato di Ministri, costituito a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995 recante « principi e modalità per la realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione ».

Tale Comitato di Ministri è presieduto dal Presidente del Consiglio ed è composto anche dal Ministro delle comunicazioni. Sin dalla predisposizione dello studio di fattibilità il predetto Ministero ha partecipato alle relative elaborazioni e le attività dovranno essere altrettanto collegate con quelle della nuova Autorità per le telecomunicazioni, fermi restando i compiti di cui è prioritariamente investita l'AIPA consistenti, in sostanza, nel coordinamento delle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo n. 39/1993.

Per quanto sopra esposto si evidenzia la pratica impossibilità di un indebito « sconfinamento » dell'AIPA dalle proprie competenze e tanto meno una invasione delle competenze riservate all'Autorità per le Telecomunicazioni dalla legge istitutiva 31 luglio 1997, n. 249.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Segretario del Consiglio dei ministri): Enrico Micheli.

RISARI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la provincia di Lodi è di recente costituzione e così, di conseguenza, il Provveditorato agli studi;

da tempo, da parte degli enti locali e delle organizzazioni sindacali, si lamenta una situazione di precarietà, specialmente organizzativa del Provveditorato di Lodi, che rischia di non garantire la miglior efficienza e funzionalità dei servizi scolastici sul territorio —

se non ritenga di assumere urgenti iniziative che possano portare a soluzione almeno i problemi più urgenti. (4-15713)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che

per sopperire alle carenze di organico dei Provveditorati di nuova istituzione sono stati attivati concorsi pubblici e prove selettive di reclutamento che riguardano tutte le qualifiche funzionali. In particolare, per la regione Lombardia, e quindi per il Provveditorato agli Studi di Lodi, sono stati indetti i seguenti concorsi pubblici, i cui bandi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale — 4^a serie speciale — n. 18, del 6 marzo 1998:

n. 12 posti di « assistente amministrativo » (VI q.f.);

n. 6 posti di « operatore amministrativo contabile » (V q.f.);

n. 5 posti di « ragioniere » (VI q.f.);

n. 2 posti di « funzionario amministrativo contabile » (VIII q.f.);

n. 5 posti di « funzionario amministrativo » (VIII q.f.);

n. 2 posti di « funzionario statistico » (VIII q.f.).

Verrà inoltre attivata la procedura per il reclutamento, tramite gli uffici circoscrizionali per l'impiego, di n. 7 « coadiutori » (IV q.f.) e 2 « addetti ai servizi ausiliari e di anticamera » (III q.f.), tutti per la sede del Provveditorato agli Studi di Lodi.

Infine, sono stati inviati al visto della Ragioneria Centrale presso il Ministero della P.I., bandi di concorso che prevedono, per i Provveditorati della regione Lombardia, i seguenti posti a concorso:

n. 2 posti di « direttore amministrativo » (IX q.f.);

n. 2 posti di « direttore amministrativo contabile » (IX q.f.);

n. 12 posti di « collaboratore amministrativo » (VII q.f.);

n. 5 posti di « collaboratore amministrativo contabile » (VII q.f.);

n. 19 posti di « operatore amministrativo » (V q.f.).

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SABATTINI, GALLETTI e BOGHETTA.
- Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che:

la società *Heineken* nel luglio 1996 ha acquistato il 100 per cento del capitale sociale della Birra Moretti, con tre stabilimenti situati a San Giorgio di Nogaro (Udine), Crespellano (Bologna), Baragiano (Potenza);

la società Birra Moretti, all'atto dell'acquisto, era in crescita di mercato, essendo passata nella quota percentuale sui consumi complessivi dall'8,1 per cento del 1993 al 10,2 per cento del 1995;

la ripartizione delle quote di mercato al 1995 (da dati forniti dall'Assobirra) era la seguente: Peroni 29,4 per cento, *Heineken* 27,1 per cento, Moretti 10,2 per cento, Poretti 9,8 per cento, *Forst* 4,9 per cento, *import* 18,4 per cento;

la struttura delle quote sui diversi segmenti vedeva una maggiore presenza di *Heineken* e Moretti nella fascia di birre « *premium* » con, rispettivamente, il 34,2 per cento ed il 9,9 per cento, rispetto alle birre cosiddette « *standard* »;

le quote di mercato dei due principali operatori - *Heineken* e Peroni -, se si escludono le quote acquisite mediante operazioni di concentrazione, si sono leggermente ridotte negli ultimi anni prima dell'acquisto di Moretti grazie all'incremento della quota di quest'ultima; questa società, infatti, si era dimostrata fino al 1995 il principale soggetto di dinamismo della struttura del mercato della birra, riuscendo dal 1990 a raddoppiare la propria quota di mercato migliorando contemporaneamente il proprio posizionamento di prezzo;

l'autorità garante della concorrenza e del mercato, con provvedimento n. 4029 del 4 luglio 1996 scorso, dopo un'approfondita istruttoria volta a verificare che non sussistessero nell'operazione di acquisto motivi di concentrazione attraverso l'eliminazione di un concorrente, in base a cui i due gruppi più grossi si sarebbero

spartiti quasi il 70 per cento dell'intero mercato in Italia, ha dato il via all'acquisto alla condizione che il gruppo *Heineken* si impegnasse ad alienare uno dei suoi stabilimenti in Italia dotato di una capacità produttiva non inferiore a circa il 5 per cento del mercato nazionale; la stessa autorità ha indicato la necessità che l'acquirente fosse un valido concorrente della *Heineken*, effettivo o potenziale, e comunque indipendente da quest'ultima;

il gruppo *Heineken* ha ceduto alla società Sitem lo stabilimento di San Giorgio di Nogaro (Udine) nel giugno 1997;

nei giorni scorsi la società *Heineken* ha reso nota l'intenzione di chiudere gli stabilimenti di Crespellano (Bologna) con 107 dipendenti a fine 1998 e quello di Baragiano (Potenza) con 37 dipendenti all'inizio del 1998;

lo stabilimento di Crespellano produce attualmente 700.000 ettolitri di birra all'anno, con una potenzialità di 1.000.000; da sempre è riconosciuto allo stabilimento ed ai dipendenti - il cui 30 per cento è composto da donne - un elevato livello di qualità e di capacità produttiva;

l'annunciata chiusura dello stabilimento di Crespellano e la rigidità del gruppo *Heineken* hanno suscitato fra i dipendenti, le organizzazioni sindacali, le istituzioni locali, grande stupore e preoccupazione -:

quali iniziative intenda assumere per evitare la perdita di unità produttive e di posti di lavoro, non in base a ragioni di crisi aziendale, ma in base ad evidenti ragioni di concentrazione delle quote di mercato;

se, in particolare, non intenda sollevare presso l'autorità garante della concorrenza e del mercato la necessità di una verifica di una corretta attuazione da parte della società *Heineken* della sua delibera del 4 luglio 1996, dal momento che il destino dei tre stabilimenti Moretti, dopo l'acquisto da parte di *Heineken*, è il seguente: quello di San Giorgio di Nogaro ceduto alla ditta Sitem (precedentemente

produttrice di tubi), quelli di Crespellano e Baragiano chiusi (e in particolare quello di Crespellano considerato incedibile);

se, infine, non valuti la necessità di individuare sedi e strumenti volti ad impedire la perdita di capacità produttive alla scala locale e nazionale, di fronte a processi che comportano un reale impoverimento del nostro patrimonio industriale in seguito ad operazioni che non hanno nulla a che vedere, ad avviso degli interroganti, con scelte di politica industriale, ma costituiscono solo mezzi di concentrazione delle quote di mercato e di eliminazione di concorrenti da parte di gruppi internazionali. (4-13816)

RISPOSTA. — *L'industria della birra in Italia, dopo dieci anni di stagnazione dei consumi, ha subito un duro contraccolpo dalla crisi del 1995-96 perdendo il 3,2 per cento rispetto al 1994 ed il 5,3 per cento rispetto al 1995.*

Il consumo pro capite, « nonostante fosse comunque il più basso d'Europa, ha continuato a scendere dai 26,2 litri nel 1994, ai 25,4 litri nel 1995, ai 24,0 litri nel 1996.

Nello stesso triennio, a seguito della perdita di potere di acquisto da parte delle famiglie italiane, si sono sviluppati in Italia due fenomeni commerciali: la diffusione dei cash & carry a servizio dei pubblici esercizi e la grande espansione dei discount e delle « private label », cosiddetti marchi commerciali, che hanno raggiunto una dimensione pari a circa il 9 per cento del mercato nazionale.

Queste catene della distribuzione impongono dei prezzi di acquisto ai loro fornitori, inferiori al costo marginale delle produzioni eccedentarie dei Paesi europei, valori ai quali l'industria nazionale è costretta a posizionarsi per non allargare la quota delle importazioni, oggi superiore al 21 per cento del mercato nazionale.

Quindi le aziende birrarie nel 1994, nel 1995 e nel 1996 hanno visto restringersi il mercato, ampliarsi la competizione con gli importatori, ridursi i prezzi unitari relativi.

Tali difficoltà hanno avuto riflessi molto pesanti sui bilanci aziendali con ricavi in

caduta e perdite di esercizio rilevanti: il solo gruppo Heineken ha depositato bilanci in perdita per 5 miliardi nel 1994, per 10 miliardi nel 1995 e per ben 65 miliardi nel 1996.

Al riguardo si precisa che la Heineken Italia Spa ha acquisito in data 4/7/96 i tre stabilimenti della Birra Moretti; questa operazione ha portato la Società ad assumere la leadership del mercato della birra ed una funzione duopolistica insieme alla Peroni; infatti la Heineken, con l'acquisto, disporrebbe di una quota di mercato del 37 per cento ed insieme alla Peroni il 30 per cento assorbirebbe il 67 per cento di un mercato già saturo; ciò potrebbe indurre le due imprese a massimizzare gli obiettivi benefici congiunti scaturenti dalla riduzione del grado di reciproca concorrenza, avvantaggiati anche dal fatto che il terzo e il quarto concorrente sul mercato, segnatamente Porretti e Forst, detengono posizioni molto distanti dalle prime due.

Per eliminare le distorsioni di mercato suesposte l'Antitrust con il provvedimento n. 4049 ha consentito l'acquisto della Birra Moretti a condizione che la Heineken vendesse uno dei suoi stabilimenti produttivi in Italia, con una capacità produttiva non inferiore al 5 per cento del mercato nazionale, ad un valido concorrente, effettivo o potenziale, indipendente da quest'ultima; esso, inoltre, deve avere una quota di mercato non superiore al 20 per cento, al perfezionamento della transazione, e non deve detenere partecipazioni pari o superiori al 10 per cento in alcuna società concorrente che disponga di una quota di mercato superiore al 20 per cento.

Risulta inevitabile pertanto predisporre un piano di ristrutturazione e di rilancio del gruppo Heineken che preveda il recupero dell'efficienza produttiva e la razionalizzazione dell'organizzazione della logistica e della rete di vendita sul mercato nazionale, il raggiungimento di economie di scala significative, una riqualificazione del portafoglio marchi.

Tale programma, già presentato alle organizzazioni sindacali, prevede investi-

menti nel triennio 1997/2000 pari a 200 miliardi, con il potenziamento degli impianti di Comun Nuovo (BG) e Massafra (TA) e l'ammodernamento di quello di Assemmini (CA).

Al fine di realizzare tale programma il Gruppo Heineken ha offerto, nell'ottobre 1997, a tutti i dipendenti di Baragiano (PZ) il trasferimento all'impianto di Massafra (TA) ed a tutti i dipendenti di Crespiano (BO) il trasferimento allo stabilimento di Comun Nuovo (BG).

Il 29 settembre 1997, il Gruppo Heineken ha ceduto lo stabilimento di S. Giorgio di Nogaro alla Castello di Udine Spa, in ottemperanza ai dettami dell'Antitrust; la vendita ha dato vita al marchio « Castello di Udine ».

Il 3 febbraio 1998 è stato siglato l'accordo sindacale con i dipendenti di Baragiano sulla base del programma già siglato dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali il 14 gennaio 1998.

In questo quadro gli investimenti realizzati negli stabilimenti e il conseguimento delle economie di scala consentiranno al gruppo Heineken di consolidare la propria posizione in Italia. Va rilevato che la società manterrà l'attuale capacità produttiva in Italia, con uno sviluppo in linea alla crescita del mercato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

SAIA. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere:

se risponda al vero la notizia secondo cui vi sarebbe l'intenzione di vendere all'asta l'Abbazia Celestiana di Santo Spirito al Manone, in comune di Sulmona (L'Aquila);

se non ritenga che tale decisione, se attuata, sarebbe gravissima in quanto archerebbe un gravissimo danno al patrimonio culturale della regione Abruzzo ed in particolare, dell'area Peligna dove la suddetta abbazia, oltre ad essere uno splendido monumento architettonico, co-

stituisce un luogo tradizionale di culto e di richiamo per tantissimi fedeli e visitatori dell'Abruzzo e di altre regioni. (4-13955)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si comunica che, con provvedimento del Ministro delle Finanze del 15 dicembre 1997, l'immobile è stato stralciato dall'elenco dei beni da conferire ai fondi immobiliari di cui all'articolo 3, comma 86, della legge n. 662 del 1996.

Successivamente, con nota n. 71427 del 6 marzo 1998, il Ministero sopra indicato ha disposto l'assegnazione in uso governativo del complesso demaniale in questione al Ministero per i beni culturali e ambientali, atteso che le forme di utilizzazione previste sono finalizzate alla destinazione culturale del compendio medesimo.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

SBARBATI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

risulta che di recente molti provveditori agli studi, tra i quali quelli di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo, hanno conferito supplenze per posti di sostegno agli alunni portatori di *handicap* ad insegnanti inclusi nelle graduatorie comuni, ma sprovvisti di titolo;

come è noto, esaurite le graduatorie degli specializzati per il sostegno si dovrebbe opportunamente procedere, così come è indicato anche da varie sentenze Tar, nonché dall'articolo 22, comma 3 dell'O.M. incarichi e supplenze, « a nominare coloro che ne facciano domanda documentata e che per possesso di titoli di studio e di servizio ovvero per i corsi di studio seguiti, diano il maggior affidamento per l'insegnamento da conferire »;

in molti provveditorati si è opportunamente istituita una graduatoria aggiuntiva per attività di sostegno a favore degli insegnanti che avessero superato il primo

anno di corso di specializzazione, cosa che in passato avveniva in tutti i provveditorati —:

se non intenda intervenire immediatamente per risolvere questa palese violazione della legge che, oltre ai docenti che frequentano con sacrificio i corsi di specializzazione, danneggia con tutta evidenza gli alunni portatori di *handicap* sul piano della qualità del servizio prestato. (4-13339)

RISPOSTA. — *In merito alla questione alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole nella interrogazione parlamentare in oggetto si assicura che l'operato dei Provveditori agli Studi di Macerata, Ascoli Piceno e Teramo riguardo al conferimento delle supplenze sui posti di sostegno è conforme alle disposizioni vigenti in materia.*

I succitati uffici scolastici provinciali, avendo esaurito gli elenchi relativi al personale docente specializzato, hanno proceduto al conferimento delle nomine sui residui posti di sostegno individuando i candidati collocati con migliore posizione nell'ambito delle graduatorie provinciali relative agli insegnamenti impartiti negli istituti e scuole cui si riferisce la nomina.

Ciò in applicazione delle disposizioni contenute nell'O.M. 371 del 29.12.1994 che ha sostituito a tutti gli effetti l'O.M. 331 del 30.10.1991 che prevedeva all'articolo 5 comma 14, nel caso di esaurimento degli elenchi relativi ai docenti specializzati, la nomina di docenti che avessero superato il primo anno del corso di specializzazione.

Si deve far presente, infine, che poiché la materia è in corso di ridefinizione normativa non si intende nel contempo introdurre modifiche in via amministrativa.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SELVA. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

è stato dato ampio risalto sulla stampa alla notizia della riapertura del

museo di Palazzo Altemps, da oltre 15 anni chiuso al pubblico;

l'orario di apertura dello stesso museo fino al prossimo gennaio sarà straordinariamente esteso fino alle ore 22 e alla stessa inaugurazione hanno preso parte oltre al Capo dello Stato, le massime autorità cittadine ed i più alti esponenti della cultura in Italia;

di recente anche il museo Pigorini e quello della civiltà romana all'Eur si sono dotati dei « servizi aggiuntivi » previsti dalla cosiddetta legge Ronchey;

la stessa galleria Borghese ha registrato il « tutto esaurito » facendo incassare oltre due miliardi di lire in soli sei mesi —:

quali siano i progetti dello Stato per valorizzare anche le zone e i siti archeologici cosiddetti « minori » di cui è piena la penisola, come ad esempio il museo civico di Santa Marinella che da mesi sta aspettando la consegna da parte della soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale dei materiali da esporre, dopo che la ditta appaltatrice degli arredi ha allestito le vetrine, vuote da quasi due anni;

a che punto sia il progetto di ampliamento del museo etrusco più importante del mondo, quello di Villa Giulia, che da anni sta aspettando di estendere l'area espositiva anche nell'adiacente Villa Poniatowski. (4-14639)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si comunica quanto segue.*

Il Comune di S. Marinella incaricò, con delibera del 12/12/1987, la Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale della stesura del progetto di musealizzazione della sala denominata « La Polveriera », nell'ambito del Castello di S. Severa, i cui lavori di adeguamento furono seguiti dall'Ufficio Tecnico del Comune di S. Marinella.

Tali lavori non furono sufficienti a rendere idonea la sala e, su richiesta del suddetto Comune del 10/10/1992 alla Regione Lazio, Assessorato alla Cultura, inviata per conoscenza alla Soprintendenza, si mani-

festò l'esigenza di destinare il locale adiacente denominato « Il Caminetto » a sala museale.

Tale variante comportò un adeguamento del progetto espositivo, in quanto la sala « La Polveriera » presenta una superficie che è il doppio dell'attuale sala espositiva, con conseguente dilatamento dei tempi, non imputabile alla Soprintendenza.

In data 15 aprile 1998 fu autorizzato dal Ministero il deposito del materiale archeologico da esporre. Tuttavia, a tutt'oggi, pur con l'autorizzazione ministeriale, permarranno difficoltà ad esporre materiali in quanto nelle more il Comune di S. Marinella, reiteratamente sollecitato, non ha ancora proceduto all'installazione degli impianti di sicurezza conformi alle norme vigenti, segnalati a partire dal 1994.

In conclusione i motivi che hanno impedito a tutt'oggi l'inaugurazione del piccolo Museo navale sono riconducibili a diverse cause e non dipendenti dalla Soprintendenza, che ha ribadito l'interesse al completamento dell'iniziativa.

Relativamente agli altri punti, oggetto dell'interrogazione parlamentare, si precisa che si è proceduto nel giugno dello scorso anno alla riapertura ed allestimento della Sala Pyrgi e alla contestuale attivazione dei servizi aggiuntivi (caffetteria) e che è imminente la nuova inaugurazione dell'ala dedicata all'agro falisco.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

sul settimanale *Panorama* del 23 marzo 1993, sotto il titolo « Alla sera rubavano in via Veneto », l'ex direttore generale dell'Anas, ingegner Antonio Crespo, dichiarò in un'intervista di aver ricevuto quattro miliardi di tangenti dall'industriale Paolo Pizzarotti per i lavori della Camionale della Cisa e per i lavori autostradali a Borgo Val di Taro;

inoltre, nella domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, nei confronti del dottor Giovanni Prandini, dell'ingegner Crespo, del signor Franco Bonferroni, del signor Santo Possi, e del signor Ciriaco d'Alessio del 7 ottobre 1994 (Doc. IV-bis, n. 6, atti parlamentari del Senato della Repubblica), non compare, assieme ad altri episodi di corruzione, quello riguardante i lavori della Camionale della Cisa e i lavori di Borgo Val di Taro che, per la cifra sopra ricordato, non sembra di lieve entità;

risulta all'interrogante che la procura della Repubblica di Parma, competente territorialmente, abbia ommesso di intraprendere le dovute indagini e si sia limitata a trasmettere la corposa documentazione in suo possesso alla procura romana, ciò che non ha consentito a quest'ultima di includere tale grave episodio nella sopracitata richiesta di autorizzazione a procedere —:

se intenda intervenire mediante apposita ispezione presso le due procure, per appurare se l'episodio riportato dal settimanale *Panorama* non sia stato dimenticato « per caso », anche per le non ancora meglio individuate disfunzioni evidenziate ultimamente nella trasmissione di documenti da una procura della Repubblica ad un'altra, con il pericolo di incorrere nella decorrenza dei termini. (4-07946)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle notizie riferite dall'autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.

Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il Collegio per i reati ministeriali ha disposto in data 16.12.1996 il rinvio a giudizio di Giovanni Prandini e di Antonio Crespo per concorso in concussione aggravata in relazione alla somma di 4 miliardi di lire versata indebitamente per l'aggiudicazione dell'appalto relativo alla variante alla SS 63 tra cà di Merlo e Casina nonché dell'appalto

dei lavori relativi al tratto dell'autostrada della Cisa all'altezza di Borgo Val di Taro.

Il procedimento è attualmente pendente presso la decima sezione del Tribunale penale di Roma.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

STUCCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:*

se corrisponda al vero che il ministero della pubblica istruzione abbia approvato uno stanziamento di lire 42.000.000 a favore della scuola media statale di Verdello (Bergamo) nell'ambito delle iniziative previste per la prevenzione delle tossicodipendenze. (4-14088)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che i finanziamenti per l'attuazione degli interventi per l'educazione alla salute e la prevenzione delle tossicodipendenze, destinati alle scuole di ogni ordine e grado, sono erogati da questo Ministero ai Provveditori agli Studi sulla base della popolazione scolastica presente in ciascuna provincia.*

L'assegnazione alle scuole viene effettuata poi dal Provveditore agli Studi sulla base dei criteri stabiliti dal comitato tecnico provinciale.

Per quanto riguarda la scuola media statale di Verdello il Provveditore agli Studi di Bergamo ha comunicato che per le iniziative inerenti il progetto genitori, — capitolo n. 1148 — sono state assegnate alla scuola medesima L. 576.230 con l'esercizio finanziario 1994 per l'anno scolastico 1995/96 e L. 500.000 con l'esercizio finanziario 1995 per l'anno scolastico 1996/97.

Non risulta allo stesso ufficio altra assegnazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

TREMAGLIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il detenuto Ernesto Troncato nato il 3 novembre 1949 è attualmente rinchiuso nella prima sezione del carcere « Don Bosco » di Pisa;

il signor Troncato, già duramente provato dalle lesioni riportate nel momento del suo arresto in Svizzera, che lo hanno costretto per più di un mese in ospedale con conseguenze fisiche anche permanenti, è ormai alla cecità completa e abbisogna di cure specialistiche; non ha mezzi finanziari né parenti e conoscenti che lo possano aiutare, salvo l'anziana madre che vive a Torino, per cui sarebbe altresì opera altamente umanitaria un suo trasferimento in un carcere di quella città che gli permetterebbe di ricevere più frequenti visite dell'anziana genitrice —:

se non si ritenga di far sottoporre ad una visita oculistica, e, nel caso, ad un intervento chirurgico, in considerazione delle gravissime condizioni della sua vista. (4-15891)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Il detenuto Ernesto Troncato, nato a Torre Annunziata il 3.11.1949, è stato arrestato il 12.6.1997; in data 16.2.1998 è stato scarcerato dalla Casa Circondariale di Pisa in seguito all'ordinanza n. 6094/97 del 12.2.1998 del Tribunale di Sorveglianza di Milano che gli ha concesso il beneficio della detenzione domiciliare (presso la casa della madre) ex articolo 47-ter O.P. in considerazione delle gravi condizioni di salute ritenute incompatibili con il regime detentivo.

Il Troncato infatti risultava affetto da « esiti di trauma cranico con marcato deficit del visus, da pregressa frattura dell'omero sinistro ».

Durante il periodo trascorso in carcere è sempre stato ristretto in istituti con annesso Centro Diagnostico Terapeutico: dal 12.6.1997 al 25.9.1997 presso la Casa Circondariale Milano; poi presso la Casa di Reclusione Opera fino al 18.10.1997 e da quest'ultima data fino al 16.2.1998 nell'istituto di Pisa dove gli

è stata assicurata un'attenta e costante assistenza sanitaria.

La sua posizione giuridica è quella di definitivo con fine pena previsto per il 12.7.1998, condannato per i reati di cui agli artt. 648 c.p. e 216 R.D. 16.3.1942, n. 267.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

URSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, delle finanze, della difesa e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *il Giornale* del 23 settembre 1997 ha pubblicato un articolo dal titolo « Modena, altri 12 indagati nell'inchiesta su Palazzopoli. Coinvolti anche funzionari del comune, guidato da una giunta di sinistra e ispettori ministeriali »;

secondo l'articolo vi sarebbero « altri 12 indagati, oltre ai 58 già inquisiti nell'inchiesta sulla Palazzopoli nella rossa Modena che riguarda due edifici comunali, che si trovano nelle centralissime via Ramazzina e Rua Pioppa ristrutturati con mutui agevolati dalla società consortile Respro e da cui sono stati ricavati 35 appartamenti »;

secondo le accuse formulate dalla procura di Modena parte delle abitazioni acquistate a prezzi agevolati e con contributi statali, sarebbero finite a persone che non ne avrebbero titolo dato che si tratta di « prima casa »;

sempre secondo l'accusa, sarebbero stati commessi diversi abusi nel corso della ristrutturazione —:

se non ritengano opportuno intervenire al fine di conoscere se corrisponda al vero che fra gli indagati vi sarebbero anche pubblici funzionari che avrebbero dovuto occuparsi del controllo nell'iter amministrativo e tecnico e, in caso affermativo, quali conseguenti e doverose iniziative intendano adottare;

se non ritengano opportuno intervenire al fine di accertare se corrisponda al vero che tra gli indagati vi sono anche degli ispettori incaricati di eseguire perizie dal ministero dei lavori pubblici e, in caso affermativo, quali conseguenti e necessari provvedimenti si intendano adottare;

se intendano promuovere al più presto una commissione ministeriale di inchiesta per valutare le irregolarità denunciate ed intervenire urgentemente, per evitare ulteriori danni allo Stato;

se non ritengano necessario sollecitare la Guardia di finanza al fine di predisporre gli opportuni accertamenti sul conto di alcuni cittadini che avrebbero acquistato a condizioni agevolate gli appartamenti, ricavati da edifici comunali ristrutturati e poi venduti a privati;

se non ritengano che gli organi preposti all'amministrazione del comune di Modena abbiano, con il loro comportamento, violato ripetutamente precisi obblighi di legge e, in caso positivo, quali conseguenti misure intenda adottare in proposito;

quali iniziative intendano assumere per far chiarezza sulla vicenda e quali provvedimenti verranno adottati per impedire che tali incresciosi episodi abbiano a ripetersi;

se non ritengano necessario intervenire per accertare eventuali responsabilità da parte degli impiegati preposti all'opera di disimpegno delle mansioni che gli sono state affidate per legge. (4-12740)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione in oggetto, il Segretariato Generale del CER ha comunicato che, a seguito di richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, ha consegnato in data 16.04.96 agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 256 c.p.p., la documentazione in originale, in possesso del citato ufficio, relativa all'intervento di edilizia agevolata nel Comune di Modena.

Alla stessa data, il responsabile dell'Ufficio Tecnico competente di detto Segretariato ha autonomamente ritenuto di avviare un'ispezione, provvedendo alla nomina di due funzionari tecnici che nei giorni 7, 8, 9 e 10 maggio 1996 hanno effettuato i conseguenti riscontri.

Con tale finalità, i funzionari incaricati hanno provveduto alla compilazione di schede relative agli alloggi fruitori del contributo, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 94/82, alla verifica delle misurazioni degli alloggi sulle tavole di progetto presentate dal comune di Modena.

In data 14.5.96, con nota n. 17/ris., è stata inviata alla Procura di Modena la documentazione in originale relativa al sopralluogo effettuato dai tecnici dell'Amministrazione.

Con ordine di servizio del 28.5.96, il Segretariato ha, inoltre, disposto la costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di ricostruire tutte le fasi procedurali di competenza del Segretariato stesso, relative alla concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 4 della Legge n. 94/82 e di esaminare la documentazione concernente gli interventi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della suddetta legge, localizzati nel Comune di Modena, così come richiesto dal P.M. Dr. Tibis.

In data 8.8.96 copia della relazione del gruppo di lavoro è stata inviata da questo Ministero ai sensi dell'articolo 2 del c.p.p. al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena.

A seguito delle risultanze della relazione del gruppo di lavoro, con decreto ministeriale 11.9.96 n. 3921, il Segretariato ha proceduto alla revoca di n. 2 quote del finanziamento concesso alla Soc. consortile RESPRO a r.l.

Avverso tale provvedimento la RESPRO, con ricorso notificato in data 29.10.96, ha adito il TAR Lazio, il quale, con ordinanza n. 32/97 del 15.01.97 ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, per cui si è in attesa della pronuncia di merito dello stesso Tribunale.

Con atto notificato in data 6.2.97 la RESPRO ha proposto, contro l'ordinanza

suddetta, appello al Consiglio di Stato, il quale si è pronunciato sfavorevolmente in data 10.06.97.

Il citato Segretariato ha, inoltre, riferito che con decreto a firma del Ministro pro tempore, in data 15.10.96, n. 339 è stato costituito un secondo gruppo di lavoro con l'incarico di procedere ad ulteriori accertamenti.

Il suddetto gruppo di lavoro in data 24.7.97 ha relazionato sull'esito degli accertamenti effettuati, attualmente al vaglio della Procura della Repubblica di Modena.

Ulteriori iniziative potranno eventualmente essere intraprese dagli organismi competenti solo a seguito delle decisioni della Procura.

Al suddetto Segretariato non risulta, tuttavia, che tra gli indagati vi siano anche « ispettori incaricati dal Ministero dei lavori Pubblici ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

VALPIANA e DE MURTAS. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nel 1993 si è regolarmente svolto un concorso ordinario per la cattedra di letteratura italiana nei conservatori, disciplina obbligatoria nel curriculum dei compositori, ed è stata pubblicata la relativa graduatoria di merito;

il Ministro, con circolare n. 587 del 12 settembre 1996, ha recepito il parere del Consiglio di Stato, il quale, avendo espresso l'avviso che sulla base della più recente normativa in materia, che ha « definito » i conservatori stessi quali « Istituti di alta cultura », non è più configurabile l'obbligatorietà dell'insegnamento di educazione fisica per gli alunni ivi iscritti, ha conseguentemente disposto la disattivazione delle relative cattedre;

l'Ispettorato per l'istruzione artistica, con le tabelle degli organici 1996/1997, ha di fatto soppresso le poche cattedre di

letteratura italiana, accorpandole con quelle di letteratura poetica e drammatica —:

se ritenga che lo studio della letteratura italiana sia, al pari dell'educazione fisica, non obbligatorio nei conservatori, o se invece, dati anche gli stretti e innegabili legami esistenti tra musica, poesia e letteratura in generale, sia confacente ad « Istituti di alta cultura », o meglio e più concretamente, al *curriculum studiorum* di ogni futuro musicista (non solo dei compositori) lo studio obbligatorio della suddetta disciplina;

quali misure intenda adottare in ordine alla burocratica ed illegale soppressione delle cattedre di letteratura italiana nei conservatori e in ordine alla istituzione della cattedra medesima nei conservatori, che ne sono privi ad oltre tre anni dall'espletamento del concorso. (4-07194)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente che la problematica alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole, riguardante la progressiva diminuzione delle cattedre di letteratura italiana nei Conservatori di Musica, all'attenzione di questo Ministero, non è determinata dall'accorpamento delle cattedre di tale insegnamento con quelle di letteratura poetica e drammatica.*

Tali insegnamenti sono, infatti, tuttora entrambi presenti nel piano di studio della scuola di composizione, separati e diversamente tabellati.

La diminuzione delle cattedre di letteratura italiana deriva, invece, dalle ripercussioni che l'evoluzione culturale in atto da tempo nel nostro paese hanno su quanto disposto dall'articolo 10 del R.D. 11.12.1930, n. 1945.

Le disposizioni, ivi previste, stabiliscono, infatti, che gli allievi delle scuole di composizione sono dispensati dal frequentare i corsi di letteratura italiana e dal sostenere i relativi esami quando abbiano conseguito la maturità o la licenza media di secondo grado di qualsiasi tipo.

Pertanto, essendosi determinato negli ultimi anni un progressivo generale innalza-

mento nel livello degli studi e un conseguente aumento del numero degli allievi di Conservatorio in possesso di uno dei titoli di studio innanzi indicati, le iscrizioni al citato corso di letteratura italiana hanno subito una progressiva diminuzione.

Comunque la problematica nel suo complesso è oggetto di riflessione da parte di questo Ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

VALPIANA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere - premesso che:*

a norma della legge n. 1089 del 1939 articoli 1, 2 e 21 la Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici di Verona ha avviato istruttoria di vincolo monumentale per l'immobile denominato « Corte Padovana » sito in Isola della Scala (Verona);

come nella prassi, la Soprintendenza ha invitato le autorità competenti, in particolare il sindaco del Comune di Isola della Scala, a vigilare sull'intangibilità del sito, controllando che non sia attuato alcun intervento al fine di modificare lo stato dei luoghi —:

a che punto sia l'istruttoria per l'apposizione del vincolo monumentale su Corte Padovana di Isola della Scala (VR);

se esistano pericoli per l'integrità del sito e se vi siano sufficienti garanzie per la sua conservazione e valorizzazione.

(4-16195)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si rende noto che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona, interpellata al riguardo, ha comunicato quanto segue.*

In data 19 settembre 1997 la Soprintendenza sopra citata, nel ritenere fondate le motivazioni esposte dall'associazione « Italia Nostra » sul reale danno che poteva essere arrecato al complesso monumentale « Corte Padovana » a seguito del piano di recupero approvato dall'Amministrazione Comunale

di Isola della Scala, ha avviato l'istruttoria, tuttora pendente, per l'apposizione del vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

La Soprintendenza medesima ha, inoltre, invitato l'Amministrazione Comunale di Isola della Scala, con nota n. 12037 del 19 settembre 1997, a vigilare sull'intangibilità del sito e a comunicare, con tempestività, qualsiasi proposta di intervento atta a modificare lo stato dei luoghi.

Si fa presente, infine, che resta salva la facoltà di ordinare, ai sensi dell'articolo 20 della legge 1089 del 1939, la sospensione dei lavori pregiudizievoli che dovessero eventualmente interessare l'immobile nonostante le iniziative intraprese sopra indicate.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

VITALI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

il Ministro dei lavori pubblici ha annunciato il prossimo commissariamento dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, il più grande d'Italia e d'Europa;

già si è scatenata la lotta per l'individuazione del commissario che, comunque, sembrerebbe necessario individuare in un esponente del Pds;

le motivazioni addotte per il commissariamento sono surrettizie e pretestuose e nascondono la vera ragione dell'atto, che, ad avviso dell'interrogante, deve individuarsi nella logica della costante occupazione dei posti chiave della nostra società;

tanto si evince anche dal fatto che, nonostante fosse stata sollecitata da più

parti la nomina del presidente dell'ente, il Ministro, bontà sua, ha preferito attivarsi per il commissariamento; ciò senza preventivamente discutere l'argomento con la regione Puglia, che pure aveva invitato il Ministro a consultarla in virtù delle specifiche competenze in materia che ad esse sono delegate dalle leggi dello Stato;

appariva chiaro a tutti, tranne evidentemente al Governo, oltre che consigliabile da ragioni logiche e di opportunità, che nel periodo di transizione per la trasformazione in società per azioni dell'ente, questo dovesse continuare ad essere gestito dal consiglio di amministrazione;

stanno invece prevalendo le ottuse ragioni della selvaggia lottizzazione politica dei partiti dell'Ulivo —:

se non ritengano di procedere alla nomina di un presidente dell'ente, disattendendo le spinte partigiane che vorrebbero, appunto, il commissariamento.

(4-08172)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto, concernente la situazione di disagio istituzionale dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, si fa presente che, l'iniziativa del Governo è rivolta al risanamento della situazione patrimoniale dell'Ente mediante il Commissariamento.

Infatti con l'avvenuta nomina del Commissario Straordinario nella persona del Dr. Lorenzo PALLESI, si mira al miglioramento delle condizioni finanziarie dell'Ente, quale presupposto necessario per una sua eventuale trasformazione in Società per azioni.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.